FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. n. 231/2001

Responsabilità Amministrativa della Società

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN DATA 1 luglio 2023

Vers. 05

Aggiornato fino alla legge 5 maggio 2023, n. 50 "Decreto Cutro"

SOMMARIO

PARTE I ... **3**
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 ... **3**
1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti ... 3
1.2 I reati presupposti previsti dal Decreto 231 ... 4
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231 ... 6
1.4 La condizione esimente della responsabilità amministrativa ... 7
1.5 Delitti tentati e delitti commessi all'estero ... 8
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 ... **10**
2.1 Passi concettuali volti alla costruzione del Modello 231 ... 10
2.2 Linee Guida di Confindustria ... 10
2.3 Fasi chiave della mappatura e gestione del rischio ... 11
2.4 L'Organismo di Vigilanza ... 12
STATUTO dell'Organismo di Vigilanza ... 12
2.5 Il Sistema Sanzionatorio ... 20
2.6 Formazione e Informazione ... 22
2.7 Il Codice Etico ... 23
2.8 I Destinatari del Modello 231 quali possibili autori dei reati ... 24
2.9 Approvazione, Implementazione, Aggiornamento e Verifiche del Modello 231 ... 28
PARTE II ... **29**
1. IL MODELLO 231 DI FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY ... **29**
1.1 Assetto Istituzionale Della Società ... 29
1.2 Articolazione organizzativa e peculiarità dell'attività svolta ... 29
1.3 Le Finalità e gli elementi caratterizzanti il Modello 231 ... 36
1.4 Gli Elementi fondamentali del Modello 231 ... 37
1.5 Presupposti del Modello ... 38
2. MAPPATURA DEI REATI "A RISCHIO": LOGICA E METODOLOGIA ... **39**
2.1 Crime Risk Assessment e Crime Risk Management ... 39
2.2 Mappatura di processi, aree o funzioni: Metodo Deduttivo e Metodo Induttivo ... 39
2.3 Mappatura delle Macro Aree Normative ... 40
2.4 Mappatura delle Micro Aree Comportamentali ... 41
PARTI SPECIALI ... **43**
PROTOCOLLI GENERALI ... **44**
AREA REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... **47**
AREA REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... **62**
AREA RAPPORTI CON IL MERCATO PRIVATO ... **65**
AREA A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'ORDINE PUBBLICO, L'ORDINE DEMOCRATICO, GLI INTERESSI DELLO STATO ... **76**
AREA FINANZA E CONTABILITÀ ... **97**
AREA RISORSE UMANE ... **126**
AREA GESTIONE RISORSE INFORMATICHE ... **140**
AREA SICUREZZA LAVORATORI ... **156**
AREA REATI AMBIENTALI ... **167**
ALLEGATI ... **182**
ALLEGATO A – FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTI ... **183**
ALLEGATO B - MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO ... **199**
ALLEGATO C – LO STANDARD UNI ISO 31000:2010 ... **204**
ALLEGATO D – I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV ... **211**
ALLEGATO E – IL CODICE ETICO ... **212**

PARTE I

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 su Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito, semplicemente il "Decreto" o anche il "Decreto 231"), è il risultato di un complesso processo di moralizzazione pubblica e societaria - da cui è scaturita anche l'imposizione di un attento controllo della legalità e della prevenzione anticorruzione - avviato su scala internazionale a partire dagli anni '90.

Si inseriscono in tale processo:

✓ la *Convenzione* di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

✓ la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;

✓ le due importanti Convenzioni OCSE[1] «*sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali*» (Parigi, 17.12.1997) e «*sulla corruzione*» (Strasburgo, 27.1.1999), entrambe dirette a costruire un sistema di prevenzione generale della illegalità e della corruzione, anche nell'ambito delle persone giuridiche;

Anche in Italia, la decisione di adottare la Legge Delega n. 300/2000[2] - con la conseguente emanazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 – è scaturita dalla considerazione che, mai come nel momento attuale, si assiste ad una crescente ed inammissibile proliferazione di disfunzioni, danni e condotte illecite, derivanti dalla gestione di strutture societarie, anche e soprattutto a carattere privatistico. Da qui la presa di coscienza: - che il *rischio di impresa* debba includere nel suo nucleo portante anche il cd. *rischio da illegalità*; - che la previsione di tale rischio (storicamente ricadente sulla collettività a causa del rigido principio di responsabilità penale personale in capo alla sola persona fisica) debba essere addossata a chi, della personalità giuridica, ne usufruisce in pieno di tutti i benefici.

Ciò premesso: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto - per la prima volta nell'ordinamento italiano - la responsabilità in sede penale degli enti. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito.

Con tale Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

[1] OCSE: L'*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico* (prima denominazione: OECE, Organizzazione per la cooperazione economica europea) è un organismo internazionale nato allo scopo di superare il periodo post-bellico attraverso forme di cooperazione e di coordinamento (soprattutto in campo economico) tra le nazioni europee. Entra in funzione, a Parigi il 30 settembre 1961.

[2] Avente ad oggetto «*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'art. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*».

nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Presupposto di punibilità perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente è che "*il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" (Tribunale Milano, 20 dicembre 2004, in Dir. e prat. soc. 2005, 6, 69).

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

L'obiettivo dell'ampliamento della responsabilità a carico delle persone giuridiche è di creare un più efficace deterrente anti-illegalità, così contribuendo alla politica di abbattimento del rischio di commissione dei cd. *white collar crime* anche attraverso il coinvolgimento, nella punizione di taluni illeciti penali, del patrimonio degli enti e degli interessi economici dei Soci.

Si tratta di un obiettivo oggettivamente innovativo tenuto conto che, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame, le persone giuridiche e le società, a causa del veto posto dall'art. 27 della Costituzione e dallo storico principio di *personalità della responsabilità penale,* non pativano alcuna conseguenza (tranne eventuali risarcimenti del danno di natura civilistica, *se* ed *in quanto* esistente) dalla realizzazione dei reati eventualmente commessi, al loro interno o nel loro interesse, da amministratori e/o dipendenti.

Si tratta, insomma di una «*innovazione legislativa di particolare importanza che segna il superamento del principio societas delinquere et puniri non potest*» (Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654).

Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, unitamente all'introduzione di uno specifico sistema punitivo per gli enti collettivi, ha previsto una serie di apposite regole (in relazione alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione) ed ha - soprattutto - imposto la conduzione di una logica di prevenzione delittuosa attraverso la pianificazione di una corretta, idonea, efficace e costantemente tracciabile, *organizzazione dell'attività produttiva*.

1.2 I reati presupposto previsti dal Decreto 231

I reati, dal cui compimento deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto.

Le fattispecie delittuose di riferimento - oggetto di plurimi interventi legislativi di natura integrativa e/o correttiva - sono quelle espressamente indicate agli *artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25 bis.1, 25 ter, 25-quarter, 25-quarter.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies*.

A queste fattispecie sono seguiti i seguenti inserimenti normativi, a partire dall'anno 2019:

- ad opera del **D.L. 26 ottobre 2019 n. 124**, convertito con modifiche in Legge 19 dicembre 2019 n.157, che ha introdotto, attraverso l'art. 25 quinquiesdecies, la categoria dei "*reati tributari*";
- ad opera del **D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75** che ha attuato la Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla "*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", prevedendo, all'articolo 5, l'introduzione, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, anche dell'articolo 25 sexiesdecies (Contrabbando);
- sempre ad opera dell'**articolo 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75** si sono apportate modificazioni agli articoli 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D. Lgs. N. 231/2001 relativamente ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio e reati di natura tributaria;
- con il **D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184** "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", è stato inserito nel testo del D. Lgs. N. 231/2001 il nuovo articolo 25-octies.1 con il quale viene disciplinato e sanzionato il reato presupposto rappresentato dall'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;*
- con il **D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195,** "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*",

sono state apportate modificazioni agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale in tema di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; OK

- con la **Legge 23 dicembre 2021 n. 238** (Legge europea 2019-2020), entrata in vigore il 1° febbraio 2022, nell'ottica di uniformazione delle previsioni di diritto nazionale alle richieste del diritto europeo, sono state apportate modifiche ad alcune fattispecie del codice penale che rientrano nell'alveo dei reati presupposto del D. Lgs. N. 231/2021. In particolare, il Legislatore è intervenuto, con gli articoli 19, 20 e 26 della legge, a modificare rispettivamente le fattispecie di delitti informatici, di delitti contro la personalità individuale e i reati da abuso di mercato;
- con l'**articolo 3 della legge 9 marzo 2022 n. 22** "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio* culturale", il Legislatore ha introdotto, tra i reati presupposto, anche quelli afferenti alla tutela del patrimonio culturale. In particolare, il predetto articolo 3 ha inserito, nel corpo del D Lgs. n. 23172001, gli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies, rispettivamente afferenti a disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale e disposizioni in materia di riciclaggio di beni culturali nonché devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- con l'**articolo 28-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,** convertito in **legge 28 marzo 2022, n. 25**, sono state apportate modificazioni agli articoli 240-bis, 316-bis, 316-ter, 640-bis del codice penale prevedendo che la confisca in casi particolari fosse estesa anche ai reati di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, modificando nell'articolo 316-bis del c.p. il titolo della norma da "malversazioni a danno dello Stato" in "malversazioni di erogazioni pubbliche", nell'articolo 316-ter del c.p. modificando il titolo della norma da "indebita percezione di erogazioni dello Stato" in "indebita percezione di erogazioni pubbliche" e aggiungendo al primo comma la parola "sovvenzioni" dopo la parola "contributi", così come nell'articolo 640-bis del c.p. è stata aggiunta la parola "sovvenzioni" dopo la parola "contributi"; la norma trae origine dai reati commessi nell'ambito dell'agevolazione tributaria relativa al c.d. "Bonus 110%" ed alle conseguenti cessioni di crediti erariali inesistenti;
- con il **D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156** "*Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" sono state apportate ulteriori modificazioni all'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. N. 231/2001 (reati tributari) nonché modificazioni all'articolo 322-bis c.p. in tema di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri nonché all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 *"Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo";*
- con il **D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150** "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (c.d. "**Riforma Cartabia"**), modificato con il successivo **decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199**, sono stati modificati, tra gli altri, gli articoli 640 e 640-ter del codice penale, portanti rispettivamente le fattispecie di truffa e di frode informatica, richiamati dagli articoli 24 e 25-octies del d. Lgs. N. 23172001
- con l'**articolo 5 del D. L. 5 gennaio 2023, n. 2** convertito in **legge 3 marzo 203, n. 17** recante "*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale", sono state apportate modificazioni agli articoli 15 (Commissario giudiziale), 17 (Riparazione delle conseguenze del reato), 45 (applicazione delle misure cautelari) e 53 (sequestro preventivo) del D. Lgs. N. 231/2001, attraverso le quali è stato previsto che le sanzioni interdittive non possano trovare applicazione quando pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. Il decreto è stato emanato al fine di* fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva" e di assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
- con il **D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19** "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere",* sono state apportate modificazioni all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati di natura societaria;

- con il **D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", cosiddetto "**Decreto Whistleblowing**" è stato previsto, per i soggetti del settore privato, di istituire canali di segnalazione interna (art. 4) e sanzioni nei confronti di coloro che si accerta essere responsabili degli illeciti (art. 21), con effetto dal 15 luglio 2023 per le disposizioni del decreto e dal 17 dicembre 2023 per l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna. L'articolo 4 del D. Lgs. N. 24/2023 dispone che i modelli di organizzazione di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231/2001 devono prevedere i canali di segnalazione interna. L'attuale Modello non prevede ancora il canale di segnalazione interna;*
- con il **decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20**, convertito in **legge 5 maggio 2023, n. 50** (cosiddetto "**Decreto Cutro**") recante "*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", sono state apportate modifiche ed integrazioni alle disposizioni penali in tema di contrato all'immigrazione irregolare, previste dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si riverberano sull'articolo 25-duodecies del D. Lgs. N. 231/2001.*

Nell'Allegato A "Fattispecie dei Reati Presupposto", sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231

L'ente responsabile per un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa è condannato da un sistema sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative come la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.
Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo da favorire attività risarcitorie, riparatorie.

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati ricompresi nel Decreto 231, prevede, nei confronti dell'impresa/ente/società, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Nello specifico,

a) severe sanzioni pecuniarie *per quote* (art. 10 D. Lgs. N. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e d) un Modello è stato adottato e reso operativo.

b) ancor più gravi misure interdittive (Art. 9, co. 2, D. Lgs. N. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Queste le misure:

- *interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- *sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*

- *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- *divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La severità del sistema punitivo raggiunge i suoi massimi livelli laddove, prima ancora che sia emessa una sentenza definitiva, scatti:

a) l'irrogazione delle misure cautelari reali di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 231/2001: "*Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda …*";

b) l'imposizione, ex art. 53 D. Lgs. n. 231/2001, di un sequestro funzionale alla futura confisca: "*Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili*";

c) "*l'applicazione congiunta di una misura cautelare interdittiva e di una misura cautelare reale*" (Cassazione penale, Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, Soc. F. e altro).

1.4 La condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello", oppure il "Modello 231" o anche il "MOGC");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di

cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati.

Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello (cfr. par. 5 – "Aggiornamento del Modello");
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

In un quadro di questo tipo, ove nell'ambito di una determinata attività societaria venga commesso uno solo tra gli svariati *reati presupposti* del Decreto 231 l'unica difesa che potrà consentire di scongiurare le sanzioni in capo all'ente è l'avere approntato, prima della verificazione del fatto, "*modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi*".

Tutt'al contrario, la responsabilità da D. Lgs. n. 231/2001 rimarrà ferma e si considererà provata in tutti i casi di:

- "assenza di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli accertati" (Tribunale Milano, 28 aprile 2008);
- presenza di modelli "*che si limitino a prevedere generico codice etico che dovrebbe ispirare la condotta dei funzionari della società*" (Tribunale Milano, 27 aprile 2004, in *Riv. dottori comm.* 2004, 904);
- difettosa costruzione di un modello di organizzazione che "*non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti* "(Tribunale Milano, 28 ottobre 2004, Siemens AG c.).

Ne consegue che "*la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il Modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083).

In altri termini, sarà solo la positiva dimostrazione di avere adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo efficace e a idonea azione preventiva - idoneità eventualmente verificabile attraverso un supporto giudiziario di natura peritale (Tribunale Roma, 22 novembre 2002, Soc. Fin. Spa, in *Foro it.* 2004, II, 318) - a condurre ad una "*dichiarazione di non punibilità ex art. 6*" (v., tra le prime decisioni in tal senso, G.I.P. Trib. Milano 17 novembre 2009, Impregilo).

Il "*non rispondere*" se si "*prova che …*", è quella che viene sinteticamente definita "*efficacia esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*".

Ne consegue che "la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il Modello *organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083).

1.5 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate;
- non si procede nei confronti dell'Ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

2.1 Passi concettuali volti alla costruzione del Modello 231

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, in primis che l'azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La costruzione di un valido ed efficace MOGC dovrà fondarsi sui seguenti passi *concettuali:*

- analisi e studio dell'organigramma, delle funzioni e delle mansioni ricoperte dal personale dirigente, dipendente ed ausiliario;
- analisi e studio del modello di Corporate Governance adottato dall'Ente e verifica della sua compatibilità con i principi e le esigenze di prevenzione dettate dal D. Lgs. n. 231/2001;
- analisi della struttura societaria, delle aree o dei dipartimenti aziendali, dell'attività, delle prestazioni e/o dei servizi resi;
- analisi, studio ed elaborazione di un Codice Etico pienamente aderente alla specifica realtà aziendale;
- individuazione e analisi dei reati indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, così come integrato a seguito delle innumerevoli novelle legislative susseguitesi nel tempo;
- mappatura delle aree, delle attività e dei processi "a rischio" di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e verifica dei reati teoricamente e/o concretamente "consumabili" nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale;
- verifica di adeguatezza delle procedure e dei protocolli atti a prevenire il rischio di commissione di reati, secondo il preciso disposto dell'art. 6, co. 2 lett. b), D. Lgs. n. 231/2001;
- revisione e/o predisposizione *ex novo* di procedure e protocolli;
- analisi, studio ed eventuale redazione o rielaborazione di deleghe e sub deleghe di funzioni;
- verifica di adeguatezza ed eventuale rielaborazione del sistema disciplinare - ex art. 6, co. 2, lett. e) D. Lgs. n. 231/2001 - atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione;
- verifica del sistema di veicolazione dei dati e dei documenti - rilevanti ai fini degli obblighi di informazione di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) D. Lgs. n. 231/2001 - agli Organi di Controllo e all'Organismo di Vigilanza;
- programmazione del sistema di aggiornamento, temporale e funzionale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- predisposizione, organizzazione e programmazione dell'attività di controllo e di aggiornamento da affidare all'Organismo di Vigilanza.

In termini ancor più generali ed esaustivi, ciò che viene richiesto agli *enti* è l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sull'elemento "*rischio-reato*" e peculiarmente volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati fattispecie illecite.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente rimane, comunque, la circostanza che esso venga efficacemente attuato.

2.2 Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001, stabilisce: "*I Modelli di Organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

Alla luce di quanto sopra, Forever Living Products Italy S.r.l., nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Tali Linee Guida, nella prima versione elaborata nell'anno 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" (costituito nell'ambito del Nucleo Affari

Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria) è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

Il primo aggiornamento, sulla base anche dei rilievi sollevati dal Ministero, ha in particolare riguardato l'ambito delle aree a rischio reato, i protocolli preventivi e l'Organismo di Vigilanza. Ulteriori aggiustamenti sono stati apportati in considerazione delle prime esperienze applicative realizzate dalle associazioni e dalle imprese, nonché delle novità intervenute sugli assetti interni delle società di capitali per effetto della riforma del diritto societario. A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo ad ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

L'adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l'appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografica virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio. Con specifico riferimento agli abusi di mercato, l'adeguamento è stato realizzato a seguito di un approfondito confronto con la Consob.

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Le Linee Guida sono state approvate con la motivazione che l'aggiornamento è stato "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001".

Il Ministero ha, comunque, ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

Nel presente Modello 231, si tiene conto delle Linee Guida Confindustria aggiornate al marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 nonché della successiva revisione del giugno 2021, approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia l'8 giugno 2021 ed, inoltre, sono state utilizzate anche le Linee Guida elaborate dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto da Confindustria, Consiglio Nazionale Forense (CNF), Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Associazione Bancaria Italiana (ABI) "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*", del dicembre 2018.

2.3 Fasi chiave della mappatura e gestione del rischio

La caratteristica pregnante di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di rispondere puntualmente alle prescrizioni degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 231/2001 è quello di rappresentare un *sistema strutturato ed organico di processi, protocolli, procedure ed attività di controllo a carattere preventivo*, avente l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione a fini preventivi. Le fasi fondamentali sono le seguenti:

a) mappatura dei rischi;
b) ponderazione dei rischi;
c) riduzione e gestione dei rischi;
d) i controlli.

Le quattro fasi sopra citate sono descritte dettagliatamente nell'Allegato B

Tra i sistemi di gestione di rischio più accreditati a livello mondiale, ai primi posti v'è senz'altro lo Standard UNI EN ISO 31000:2010. Non è casuale che anche nel Piano Nazionale Anticorruzione

pubblicato nel settembre 2013, nella sezione che si occupa della "*gestione del rischio*", si consigli espressamente l'osservanza dei principi desunti dalle "*Linee guida UNI ISO 31000:2010*". I principi in oggetto sono stati applicati nel presente Modello.

La descrizione della norma UNI ISO 31000:2010, aggiornata alla versione in vigore dal 17 maggio 2018, è riportata nell'Allegato C.

La nuova versione non snatura i concetti chiave della precedente ma li semplifica rendendoli più chiari e quindi più fruibili. In particolare, le principali modifiche sono riassumibili come segue:

- Revisione ed aggiornamento dei principi di gestione del rischio come fattore critico di successo
- Maggiore enfasi alla leadership del top management ed all'integrazione della gestione del rischio nella governance dell'organizzazione
- Maggiore enfasi sull'importanza dell'interattività nella gestione del rischio
- Semplificazione dei contenuti per rendere il modello di gestione dei rischi adatto a qualsiasi realtà

Oltre a ciò, questa edizione tende ad enfatizzare di più gli aspetti positivi del rischio (*opportunità*), connotando maggiormente il risk management come volano essenziale per l'innovazione e la crescita di ogni organizzazione.

2.4 L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 richiede - quale condizione essenziale ed inderogabile dell'efficacia di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, nonché della correlativa operatività dell'"esimente" dalla eventuale responsabilità amministrativa della società - che: «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*». In buona sostanza: secondo quanto unanimemente affermato anche in sede giurisprudenziale, l'Organismo di Vigilanza rappresenta, soprattutto per le caratteristiche di autonomia e indipendenza espressamente richieste per legge, una sorte di "vigilante" super partes che, nell'interesse della Legalità, controlla e sottopone ad un monitoraggio costante l'efficacia del Modello e la sua piena osservanza da parte di tutti i Destinatari.

L'art. 7, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede una sua verifica periodica, e la sua eventuale modifica e/o aggiornamento, quando – anche su input dell'OdV - siano emersi: significative violazioni delle prescrizioni fissate; punti o ragioni di criticità del MOGC; mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

STATUTO dell'Organismo di Vigilanza

Adottato dalla Società unitamente all'approvazione del presente Modello 231, di cui ne costituisce parte integrante.

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

a) È istituito presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo" o anche "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della stessa.

b) Il presente Statuto dell'Organismo di Vigilanza è predisposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, composizione, criteri di nomina, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

c) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia di tali principi, l'Organismo, chiamato a dialogare con il Vertice, ma che non ne deve subire il condizionamento, è collocato in posizione di staff all'Organo Amministrativo. Esso riporta e risponde direttamente al Collegio Sindacale, solo ed esclusivamente qualora le violazioni emerse siano riferibili all'Organo Amministrativo.

d) L'Organismo vanta esclusivamente poteri di vigilanza e controllo; gli è, pertanto, preclusa qualsiasi attività di gestione, sia essa attiva che impeditiva. Tale divieto è funzionale alla salvaguardia e all'implementazione dell'imparzialità dell'organo, condizione necessaria per evitare insanabili conflitti di interesse. Conseguentemente, una volta segnalata una violazione, la scelta di correre o non il rischio-reato spetta, in ultima analisi, al Vertice della società.

Articolo 2 - Criteri di nomina e composizione dell'Organismo

a) L'Organismo è un organo collegiale composto di due membri effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente, ed uno dei quali con funzioni di Segretario, nominati dallo stesso OdV nella riunione di insediamento.

b) L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, il cui Presidente avrà il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

c) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a "dialogare" con l'Organo Amministrativo, al quale, oltre ad essere legato contrattualmente, è tenuto a riferire sull'attività svolta e sulla presenza di irregolarità o di situazioni a rischio che impongano l'immediato intervento della dirigenza.

d) La nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Organo Amministrativo deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

e) L'avvenuto conferimento dell'incarico verrà, successivamente, formalmente comunicato da parte dell'Organo Amministrativo a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.

f) I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 109 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 2382, 2399 c.c. (vedi articolo 3).

g) Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni, privi di compiti operativi.

h) I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto un conflitto di interesse tale da compromettere l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello e dal Codice Etico.

i) L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'Organo Amministrativo provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso OdV che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 - Requisiti di Professionalità e di Onorabilità

a) Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

b) È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

I. Competenze:
- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività" ispettiva".

II. Caratteristiche personali:
- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Articolo 4 - Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

a) I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

b) Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.4 e 2.5, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni

accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.

c) Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui ai punti 2.3, 3.1 e 3.2.

d) In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

e) In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

f) La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

g) L'incarico di componente interno dell'Organismo cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Società.

h) Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo Amministrativo, questo potrà decretarne la revoca soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera e con l'approvazione del Collegio Sindacale. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità, operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto 231, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim o la nomina di un nuovo membro.

Articolo 5 - Obblighi di riservatezza

a) I componenti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

b) I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in

ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 6 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

a) L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle Funzioni aziendali competenti;
- vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

b) Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

1. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
   - interpretare la normativa rilevante;
   - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di self assessment;
   - valutare, ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei Protocolli a prevenire i reati;
   - coordinarsi con le Funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
   - curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le Funzioni aziendali preposte;
2. con riferimento alla verifica dell'effettività del Modello:
   - effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi aziendali in relazione alle attività a rischio di reato, per controllare il rispetto dei Protocolli;
   - coordinarsi con tutte le Funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle attività a rischio di reato che l'OdV decida di sottoporre a controllo specifico;
   - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
   - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le Funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
3. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
   - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
   - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni dei sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
   - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni

correttive proposte;

- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo all'irrogazione della sanzione e del relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

L'Organo Amministrativo attribuisce i poteri di iniziativa e controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

c) Ai fini dello svolgimento delle attività elencate al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- Accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, presso qualsiasi Direzione e Unità Organizzativa della Società senza necessità di alcun consenso preventivo;
- Proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno, nonché sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo. Ai consulenti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Richiedere che qualunque dipendente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione, l'Organismo riferirà all'Organo Amministrativo della Società);
- Sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

Per assolvere efficacemente ai propri compiti, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. d), il Modello prevede a carico dei destinatari del Modello specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo ed in particolare:

- segnalare tempestivamente notizie riguardanti provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie, dalle quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- trasmettere eventuali segnalazioni relative alla commissione, o la ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello 231 o al Codice Etico;
- segnalare per iscritto eventuali carenze riscontrate nell'ambito dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, dalle quali possa emergere una maggiore esposizione ai rischi di reato rispetto alle risultanze del self assessment "rischi di reato e controlli" effettuato.

Articolo 7 - Regolamento dell'Organismo

Il presente Regolamento è stato definito dai membri dell'OdV e, successivamente, è stato inserito nel presente Modello 231. Qualora i membri dell'OdV ritenessero opportuno modificare i contenuti del Regolamento, la sua versione aggiornata dovrà sostituire quanto riportato nel presente Articolo 7, senza bisogno di dover approvare nuovamente il Modello231.

La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è stabilita dai membri dello stesso Organismo, che si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ogni volta che ne faccia richiesta almeno un componente. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno 3 volte l'anno con cadenza tendenzialmente quadrimestrale. Non è consentita ai componenti dell'Organismo la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente – a meno di cause di forza maggiore - al Presidente dell'Organismo. La riunione viene convocata dal Presidente - con avviso contenente l'ordine del

giorno, la data, il luogo e l'ora - preferibilmente a mezzo posta elettronica. A tal fine, i membri dell'OdV dovranno indicare i propri recapiti validi al fine dell'espletamento delle convocazioni da inviarsi almeno 3 giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno lavorativo prima di detta data. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione può essere convocata da uno dei membri formalmente delegati. Si intende validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo. La riunione può essere tenuta in video conferenza o audio collegamento, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venga interrotto il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, il Presidente dell'adunanza interrompe i lavori e saranno considerate valide le delibere adottate sino a quel momento.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario, che può essere anche un soggetto terzo rispetto all'Organismo.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni – successivamente trascritto su apposito libro delle adunanze dell'Organismo custodito presso la Società o altra sede definita dall'OdV - che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei suoi componenti. È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere annotata nel verbale della seduta. In caso di parità di voto, derivante dall'astensione di un componente per conflitto di interessi, il voto espresso dal Presidente dell'Organismo avrà valore doppio. Nel caso in cui il Presidente si trovi in conflitto di interessi, avrà valore doppio il voto espresso dal componente più anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del componente dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza.

L'Organismo potrà delegare per iscritto, nell'ambito di una specifica delibera, particolari attività ai singoli suoi componenti, sulla base delle rispettive competenze. Il componente delegato ha l'obbligo di riferire all'Organismo in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile, al fine di consentire agli altri componenti di esercitare la dovuta vigilanza.

L'Organismo può avvalersi – a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le Direzioni e settori aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni.

a) Relativamente ai **flussi informativi dall'OdV verso l'Organo Amministrativo**, con cadenza annuale, l'Organismo deve:
   - condividere con l'Organo Amministrativo il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello 231 adottato;
   - trasmettere all'Organo Amministrativo un rapporto scritto sull'attuazione del Modello, che ha ad oggetto: l'attività svolta dall'Organismo; le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello; gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

   Fatta salva la frequenza e la natura delle comunicazioni di cui sopra, in caso di violazioni del Modello commesse da soggetti in posizione apicale o di controllo materialmente responsabili per aver tentato o realizzato una delle fattispecie di reato contenute nel Decreto, l'Organismo è tenuto a darne pronta comunicazione al soggetto che ricopre la posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'autore della violazione. Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo.

   La presenza di rapporti di carattere periodico o continuativo sia con il vertice aziendale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali (es. Collegio Sindacale) rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza.

   L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

b) Riguardo ai **flussi Informativi verso l'OdV:**

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi (esposti nell'Allegato D) riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati nel Modello.

Per ciascuna "area a rischio reato" saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno fornire all'OdV, con cadenza definita oppure ad hoc, i flussi informativi come dallo stesso definiti (Allegato D). Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi:

- gli Organi Sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'OdV, consistente in un indirizzo e-mail dedicato: odv@foreverliving.it, al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti. Inoltre, le segnalazioni potranno essere inviate presso il seguente indirizzo:

Forever Living Products Italy S.r.l. – Organismo di Vigilanza - Via del Casaletto 305, Roma

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono obbligatoriamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmesse all'OdV, ove richieste, da parte dei soggetti interessati, oltre a quanto riportato precedentemente, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- le risultanze, sia positive che negative, delle attività di controllo poste in essere dai responsabili delle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello;

- anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti); o comunque a comportamenti in generale non in linea con i principi etici e le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- richieste d'assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
- commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza – nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e procure;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema dei Controlli Interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società;
- dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- copia dei verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello.

Ciascun Dipendente deve segnalare la violazione (o anche la presunta violazione) del presente Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'OdV.

I consulenti, i collaboratori e gli interlocutori abituali, per quanto riguarda la loro attività svolta, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV mediante i canali informativi dedicati di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare correttamente le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. Gli eventuali provvedimenti conseguenti dovranno essere definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare definito.

L'OdV si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'OdV e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta. L'Organismo di Vigilanza potrà non prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'accesso all'archivio è consentito, unicamente ai membri dell'OdV; l'Organo Amministrativo può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni e l'OdV ha la facoltà di negare tale richiesta dietro adeguata motivazione scritta.

I componenti dell'OdV e quanti da esso incaricati di svolgere attività di verifica, sono obbligati

a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta di uno dei membri, e successivamente trasmesse all'Organo Amministrativo per la relativa presa d'atto.

Articolo 8 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

2.5 Il Sistema Sanzionatorio

Condizione necessaria per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché alle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi "*core*" della Società.

Tale sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

Il sistema, così come il Modello, si rivolge infatti al personale apicale, a tutto il personale dipendente, ai collaboratori ed ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo:

a) adeguate sanzioni di carattere disciplinare, in taluni casi;

b) sanzioni e risoluzioni di carattere contrattuale/negoziale, negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, vengono classificate le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
   - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
   - violazione del Codice Etico;
   - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
   - violazione o elusione delle misure anticorruzione;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro, tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o dipendente, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative aziendali;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reali o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

Sanzioni per il Personale dipendente

Con riguardo al Personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL di categoria, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano

"tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari), sia per quanto concerne la forma di esercizio di tale potere.

L'Organo Amministrativo ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato in Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunte, nell'applicazione della sanzione disciplinare dovrà comunque essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione. Nello specifico:

a) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso di:

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una "lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori";

b) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una "inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori";

c) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** fino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una "inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori";

d) il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una "violazione (. . .) tale da configurare (. . .) un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi";

e) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una "mancanza di gravità tale (o per dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso".

Sanzioni per il Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni

commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di particolare gravità la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. Nello specifico, nel caso in cui i dirigenti commettano un Illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria dei Dirigenti:

a) in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

b) in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Sanzioni per gli Amministratori e i Sindaci

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative.

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte dell'Organo Amministrativo o di uno dei suoi componenti, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative.

Sanzioni per i membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dall'Organo Amministrativo, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico.

Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi (consulenti, Incaricati alle Vendite, etc.)

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, convenzionamento, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Modello 231 ed il Codice Etico.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati presupposti dal Decreto 231 e al vigente Codice Etico.

La Società dovrà comunque riservarsi l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Partners, Consulenti ovvero Incaricati di Vendita che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, pertanto, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, ovvero nella scheda di adesione, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

2.6 Formazione e Informazione

La Società, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo di primario rilievo, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale sia del contenuto del Decreto 231 e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del MOGC.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale e degli IdV sono gestite dalle funzioni aziendali competenti *pro tempore* in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale e gli IdV e sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello 231 o delle circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, a seguito dell'approvazione del Modello 231 è prevista:

- la comunicazione a tutto il Personale e agli IdV circa l'adozione del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti e agli IdV dovrà essere consegnato un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e al Codice Etico, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- una specifica attività di formazione dovrà essere pianificata con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi aziendali.

I dipendenti e gli IdV dovranno impegnarsi alla presa visione dei predetti documenti.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione al personale e agli IdV con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sarà predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante.

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori, consulenti e Partner, sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

2.7 Il Codice Etico

Tra i primi, fondamentali, protocolli preventivi dell'illegalità, il più importante è certamente il Codice Etico, ossia lo strumento principe attraverso il quale la Società può imporre, al proprio interno e nei confronti del proprio personale, quei valori etici e morali e quelle regole di condotta che intende applicare nell'estrinsecazione del proprio essere azienda, alla stregua di parti integranti ed essenziali della propria azione societaria.

In particolare, il Codice Etico:

- compendia i principi di comportamento cui la Società ritiene indispensabile attenersi nello svolgimento delle attività richieste per il perseguimento dei fini istituzionali ad essa propri;
- si compone di un complesso di valori e regole il cui rispetto e la cui osservanza costituiscono essenziali ed imprescindibili elementi di orientamento nell'azione aziendale;
- ha la funzione di improntare a trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità i rapporti che la Società intrattiene, sia in via permanente, sia in via occasionale, con i suoi portatori di interesse e con qualunque altro soggetto comunque ad essa terzo, pubblico o privato.

Il Codice Etico di *FLPI S.r.l.* (riportato nell'Allegato E) è parte integrante del presente Modello 231. Pertanto, le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di

"deontologia aziendale" che riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Attraverso il Codice Etico la Società conferma la volontà di improntare la sua attività aziendale - ma, soprattutto, l'operato di coloro che siano chiamati a contribuirne alla crescita ed allo sviluppo - al rigoroso rispetto dei principi di legalità, correttezza, lealtà, integrità, onestà, trasparenza, da ritenersi assorbiti nel modus operandi dell'attività strettamente commerciale e da considerarsi scala di valori prioritaria cui adeguarsi nei rapporti con i terzi e di tipo interno.

Il Codice Etico sarà sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento. Avuto, infine, riguardo agli specifici contenuti del Codice Etico aziendale, lo stesso sarà integrato con il "*Codice di comportamento della vendita diretta*" adottato da *AVEDISCO* (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), di cui la Società fa parte.

2.8 I Destinatari del Modello 231 quali possibili autori dei reati

Per tracciare con precisione l'area di operatività del Modello, è innanzitutto necessario individuarne i "de*stinatari",* chiarendone per ogni tipologia o categoria di riferimento la specifica potenzialità di soggezione allo stesso Modello.

In via assolutamente generale e propedeutica, possono definirsi Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tutti coloro che, operando *con* o *per* la Società, si trovino nella teorica condizione di commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; da qui il loro obbligo di conoscere e rispettare, con il massimo della diligenza e del rigore, il MOGC adottato dalla Società al fine di prevenire le specifiche condotte illecite indicate dal Legislatore.

Al di là di questa sintetica affermazione di base, va rilevato che l'individuazione dei precisi confini di responsabilità ipoteticamente attribuibili, da un lato al destinatario per fatti e reati commessi nell'esercizio di funzioni e mansioni esercitati in favore della Società, dall'altro alla Società per fatti e condotte illeciti commessi dai Destinatari nel suo interesse, presuppone un'attenta e complessa analisi delle effettive relazioni di lavoro intercorrenti tra le due entità di raffronto.

Ciò al fine di chiarire con certezza il preciso limite tra l'eventuale operato illecito dei soggetti che operano, a vario titolo o diverso periodo temporale, con la Società, e l'eventuale responsabilità della Società per i fatti illeciti eventualmente commessi da questi soggetti.

Partendo da quello che potremmo definire il corredo personale "globale" di Forever Living Products Italy S.r.l., a prescindere cioè dalle specifiche peculiarità delle singole categorie, possiamo senz'altro inserire tra i destinatari del MOGC della Società i seguenti soggetti:

- coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, membro del collegio sindacale;
- coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative (il personale apicale in genere);
- coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;
- i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- i collaboratori, anche esterni ed a titolo occasionale (nei limiti delle funzioni svolte nell'interesse della Società), in particolare gli Incaricati di Vendita;
- chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima. Resta quindi inteso che eventuali risorse, qualora operino, anche in territorio estero, per conto o nell'interesse della Società, devono intendersi come Destinatari del Modello e dovranno,

pertanto, osservare le regole comportamentali ed i principi sanciti nel Modello 231 aziendale;

- coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partner e Incaricati di Vendita nelle associazioni temporanee o società con cui la Società opera;
- le persone giuridiche che eventualmente intrattengano con la Società rapporti di lavoro in termini di collaborazione, associazione temporanea di Imprese, joint venture, partnership, qualunque forma di cooperazione o di co-ausilio societario (nei limiti dei rapporti intrattenuti nell'interesse della Società).

Una annotazione di particolare importanza è che rientrano nella categoria dei Destinatari, sempre nei limiti delle funzioni svolte nell'interesse della società:

- gli appartenenti alle strutture o enti che si occupano dei controlli sulla Società;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

Giova al riguardo chiarire che i succitati organi, proprio perché espressamente chiamati dal Legislatore a svolgere una funzione di controllo superiore, potrebbero - e la casistica giudiziaria dei nostri giorni dimostra ampiamente il frequente ruolo attivo svolto dagli stessi soggetti nelle "corruzioni" o nelle operazioni illecito di "alto bordo" - contribuire a consumare, o ad occultare, illeciti di qualunque natura ed entità nell'interesse della Società[3].

Escluderli dalla categoria dei "destinatari" significherebbe introdurre nel sistema una forma di impunità priva di valida giustificazione logica e comunque nettamente anticostituzionale.

Avuto specifico riferimento ad alcuna delle succitate categorie, si reputa necessaria qualche puntualizzazione.

Per ciò che riguarda gli **amministratori e il personale apicale**, l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, al primo comma lett. a), è chiaro nello statuire: "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*".

In tema la giurisprudenza chiarisce: "*La nozione di soggetto apicale di un ente viene definita dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di fatto per essere rilevante deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell'ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all'esterno e alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali*" (Tribunale Milano, sez. XI, 26 giugno 2008).

Sulla necessità di individuare le precise cariche amministrative e/o gestionali si è pronunciata anche la Suprema Corte a Sezioni Unite: "… *la responsabilità dell'ente per gli illeciti (nella specie, manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187*

[3] V., in materia, l'interessante ricostruzione effettuata nella Circolare n. 83607/2012, emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Economia e Sicurezza.

quinquies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, postula l'accertamento della qualifica gestoria apicale del soggetto agente, ovverosia dello svolgimento da parte di quest'ultimo di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, in virtù delle quali il comportamento illecito possa ascriversi ad un'esplicita manifestazione di politica aziendale, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata tenuta in esecuzione di un incarico di consulenza professionale" (Cass. Civ., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20936).

In definitiva, le persone che rivestono le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, sono certamente responsabili in prima persona dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società (si parla, in questi casi, di "amministratori infedeli"), tanto quanto lo è la Società, per gli stessi eventuali reati, in via amministrativa e sul piano squisitamente aziendale (cioè ai fini dell'applicabilità a suo carico delle sanzioni e misure interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001).

Altrettanto pacifico è il concetto di amministratore o di dirigente "*di fatto*" – ossia di colui che, pur non rivestendo alcuna carica o potere direzionale sul piano formale, lo eserciti in via concreta e fattuale - pienamente equiparato all'amministratore o dirigente di diritto.

I Soci della Società sono da considerare a tutti gli effetti Destinatari del MOGC.

I **dipendenti** rientrano a tutti gli effetti nel paradigma normativo dell'art. 5, co.1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, quali "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*, ossia amministratori, dirigenti e personale apicale.

Ne deriva il loro inserimento di diritto nella categoria dei Destinatari, quali soggetti in grado di commettere reati in favore o nell'interesse della Società, nonché persone per le quali quest'ultima rimane esposta al rischio di rispondere - a titolo di "responsabilità amministrativa" - del loro eventuale operato illecito.

Da notare che, proprio nel caso dei dipendenti, la Società è soggetta ad un duplice livello di responsabilità:

a) "*amministrativa*", all'interno di un processo penale ed ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con le note sanzioni pecuniarie e misure interdittive;

b) "*civile*", sia nell'ambito di un giudizio civile *ex* art. 2049 c.c. ("*responsabilità dei padroni e committenti*"), sia in sede di processo penale *ex* art. 83 c.p.p., quale "responsabile civile" per il fatto dell'imputato.

Entrambe le due succitate forme di responsabilità, univocamente a carico della Società, sono idonee a concorrere giuridicamente con la responsabilità strettamente personale del singolo dipendente.

Emblematico, al riguardo, il caso in cui il dipendente sia chiamato a rispondere quale responsabile di un reato colposo in materia di infortuni sul lavoro.

L'eventuale condotta illecita del dipendente comporterà a catena: la violazione dei "reati presupposti" dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001; il processo penale a suo carico per i predetti "reati presupposti"; la chiamata in causa della Società, sempre nell'ambito dello stesso processo penale, quale *padrone e committente* e dunque "responsabile civile" per il fatto del dipendente-imputato (si ricordi, peraltro, che in questi casi la responsabilità civile è di tipo oggettivo e prescinde dall'accertamento della colpa del "committente"); la chiamata della Società, ancora una volta nello stesso processo penale in cui è già presente come "responsabile civile", per l'eventuale ed ulteriore responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Tra i criteri esplicativi utilizzati per meglio comprendere gli esatti confini di una eventuale duplice responsabilità "da" D. Lgs. n. 231/2001 – quella penale e personale dei dipendenti e collaboratori in relazione ad un reato commesso nell'interesse della Società; quella amministrativa ed aziendale della Società, per lo stesso reato commesso nel suo interesse dai predetti soggetti – il più importante è certamente quello della "*immedesimazione organica*".

In base a questo principio e parametro giuridico, la Società potrà essere considerata responsabile (a titolo "amministrativo" ed ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001) dell'operato dei suoi dipendenti e collaboratori unicamente se, e nella misura in cui, la condotta illecita posta in essere dagli stessi soggetti sia immediatamente e direttamente "*riferibile alla Società*".

Si ricordi, a titolo di completezza, che il concetto di "*immedesimazione organica*" nasce nell'ambito del diritto amministrativo, specificamente legato alla ratio dell'art. 28 della Costituzione: "*Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto*" (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 20986; conf. Cass., civ., Sez. III, 8 ottobre 2007, n. 20986; Id., SS.UU., 23 novembre 2007 n. 24397; Id. pen. Sez. III, dep. 6 luglio 2007, n. 26054).

L'istituto della "immedesimazione organica" è stato, altresì, esteso dalla Suprema Corte di Cassazione al settore civilistico (v. per tutte Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2003, n. 14455).

Da ultimo ed alla stregua di vera e propria interpretazione autentica, si consideri peraltro che lo stesso istituto è stato attratto nella sfera dei criteri di esegesi applicativa dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per il tramite della Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001: "*Ribadito ancora una volta che anche la materia dell'illecito penale-amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell'art. 27, già la teoria della c.d. immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione "minima" di divieto di responsabilità per fatto altrui. Vale a dire: se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente alla Società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o - come nel caso del decreto legislativo*
- amministrative. Anzi, a rigore, questa soluzione si profila quasi necessitata sul piano logico (dal momento che assicura la corrispondenza tra chi commette l'illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche), oltre che auspicabilmente idonea, su quello pratico …".

In conclusione, la Società potrà essere considerata "amministrativamente responsabile" degli eventuali reati posti in essere dai suoi collaboratori e dipendenti solo se gli stessi reati:

- siano stati commessi nell'esercizio delle specifiche funzioni assegnate dalla Società;
- siano direttamente imputabili alla Società quale espressione del principio di immedesimazione organica;
- non siano frutto di elusione fraudolenta del Modello 231.

Per ciò che concerne **i fornitori e gli outsourcers** - non rileva se persone fisiche o giuridiche (evenienza che potrebbe solo presupporrebbe una maggiore autonomia ed organizzazione di mezzi e di persone) – la Società li considera *parzialmente* Destinatari del Modello adottato. Sebbene infatti i fornitori non esercitino in via diretta l'attività di *FLP Srl,* gli stessi possono certamente considerarsi "*sottoposti alla direzione o alla vigilanza*" di amministratori e di personale apicale della Società laddove siano chiamati a prestare una determinata attività accessoria e di ausilio, e ciò seguendo le specifiche direttive, domande e standard richiesti dalla committente.

Sono situazioni in cui *FLPI S.r.l.* ha pieno diritto di chiedere che siano rispettate le proprie regole di natura etica e morale (interamente riportate nel Codice Etico), nonché i protocolli e gli standard di legalità specificamente indicati nel proprio Modello 231.

Uno specifico esempio di attività in regime di *outsourcing* - che peraltro, per *Forever Living,* riveste una particolarissima importanza - è quella affidata alla società "***Basic Logistica S.r.l.***" (con sede in Pomezia), con la quale è stato stipulato un *contratto di deposito* avente ad oggetto il deposito dei prodotti FLP, da detenere attenendosi «*scrupolosamente alle disposizioni fornite dal depositante con procedure sottoscritte solo ed esclusivamente dalle persone autorizzate*» (art. 5 Contratto).

Tra i destinatari, vanno altresì inseriti **gli Incaricati alle Vendite**, che oltretutto rappresentano una delle forze motrici del *core business* dell'attività commerciale svolta dalla Società.

Trattandosi, tuttavia, di categoria eccessivamente corposa - teoricamente comprensiva di soggetti che hanno acquisito solo in via occasionale lo status di "Incaricato alla Vendita", ma che, nella realtà, non svolgono alcuna attività di *raccolta ordinativi* - sono da ritenere "destinatari" solo coloro che rientrano nella previsione degli artt. 3 della Legge 173/2005 e 69 del D. Lgs. n. 59/2010, in base ai quali l'attività di incaricato alla vendita è considerata «*di carattere occasionale sino al*

conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro» (art. 3, comma 4 della Legge 173/2005) ed *abituale «se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale»* (art. 69, comma 5 bis, D. Lgs. n. 59/2010).

2.9 Approvazione, Implementazione, Aggiornamento e Verifiche del Modello 231

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono - ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 - atti di competenza e di emanazione dell'Organo Amministrativo, nel caso di *FLPI S.r.l.* dell'Organo Amministrativo che li eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. Viene, in particolare, rimesso all'Organo Amministrativo il potere di approvare e recepire, mediante apposita delibera, sia il *MOGC*, sia il *Codice Eti*

Una volta approvati, rappresentano obbligatoria attività di manutenzione, del Modello 231 e del *Codice Etico*, le attività di: *Verifica e Aggiornamento*. In particolare, il MOGC - anche su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza - dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- *verifiche sull'osservanza del Modello*, e sulle principali attività poste in essere nelle aree di attività cd. "sensibili";
- *verifiche sul funzionamento del Modello,* sulla sua validità ed efficacia o sulle eventuali correzioni, da effettuare sulla base: delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza; delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno all'Organismo di Vigilanza; delle proposte da parte di tutti i soggetti che operano "con" o "per" *FLPI S.r.l.*; degli utenti.

Il MOGC e il *Codice Etico* dovranno essere – obbligatoriamente e costantemente - aggiornati. Compete all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Organo Amministrativo.

L'aggiornamento del MOGC è obbligatorio soprattutto in corrispondenza di:

a) mutamenti di natura aziendale;
b) innovazioni di natura normativa;
c) evidenziazione di punti di criticità del Modello;
d) indicazioni e suggerimenti dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine si ricorda che ad ogni aggiornamento di Modello '231 e Codice Etico, gli stessi devono essere approvati dall'Organo Amministrativo e ne deve essere data diffusione in azienda e all'esterno.

PARTE II

1. IL MODELLO 231 DI FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY

1.1 Assetto Istituzionale Della Società

Forever Living Products Italy S.r.l. è stata costituita il 26 novembre 1998 ed ha per oggetto sociale l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti alimentari, cosmetici e per la salute in generale.

Può compiere le attività summenzionate per conto proprio o di terzi, anche nei casi in cui agisca come agente, su commissione, o come rappresentante commerciale di Società italiane o straniere. Può comprare, vendere o concedere in licenza, brevetti, marchi registrati, know-how e diritti di proprietà industriale in generale.

Modello di Governance

La corporate governance, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

Assemblea dei soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.

Organo Amministrativo (CdA), investito dei più ampi poteri della gestione straordinaria ed ordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea.

Collegio Sindacale (svolge anche le funzioni di controllo contabile), cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dallo statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Sistema di Controllo Interno

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un Sistema di Controllo Interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari. A tal fine, la Società ha deciso di dotarsi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01.

Attraverso l'adozione del Modello 231, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto 231;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto 231, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire la prevenzione e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema.

A tal proposito Forever Living si pone l'obiettivo di implementare un adeguato Sistema di Controllo Interno, adottando le misure necessarie per allineare il proprio comportamento ai dettami del Modello 231.

1.2 Articolazione organizzativa e peculiarità dell'attività svolta

Forever Living Products Italy S.r.l. è una Società che vede il proprio capitale sociale posseduto interamente dalla casa madre americana Forever Living L.L.C., Azienda con sede in Arizona e presente in circa 165 paesi nel mondo, che produce e vende una vasta gamma di prodotti per la bellezza e il benessere.

L'azienda è attiva - sul territorio nazionale - nella distribuzione di prodotti alimentari, cosmetici, dietetici e integratori. In particolare, essa svolge attività informativo-promozionali sui prodotti attraverso un'articolata rete di Incaricati di Vendita.

L'attuale assetto organizzativo vede la presenza di due direzioni in prima dipendenza dell'Amministratore Delegato: la Direzione Corporate e la Direzione Marketing e Commerciale.
Di seguito si riporta l'organigramma delle due direzioni in vigore dal 1° luglio 2023, approvato dall'Organo Amministrativo.

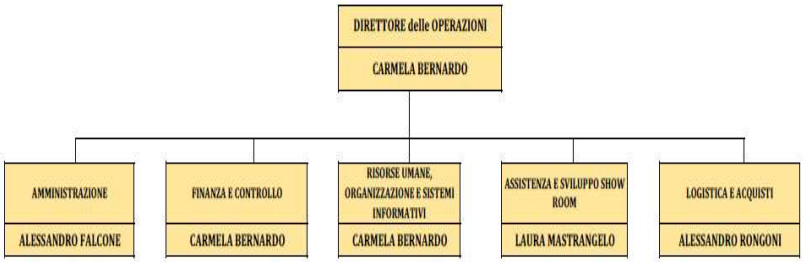
DIRETTORE delle OPERAZIONI
CARMELA BERNARDO
AMMINISTRAZIONE
ALESSANDRO FALCONE
FINANZA E CONTROLLO
CARMELA BERNARDO
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
CARMELA BERNARDO
ASSISTENZA E SVILUPPO SHOW ROOM
LAURA MASTRANGELO
LOGISTICA E ACQUISTI
ALESSANDRO RONGONI

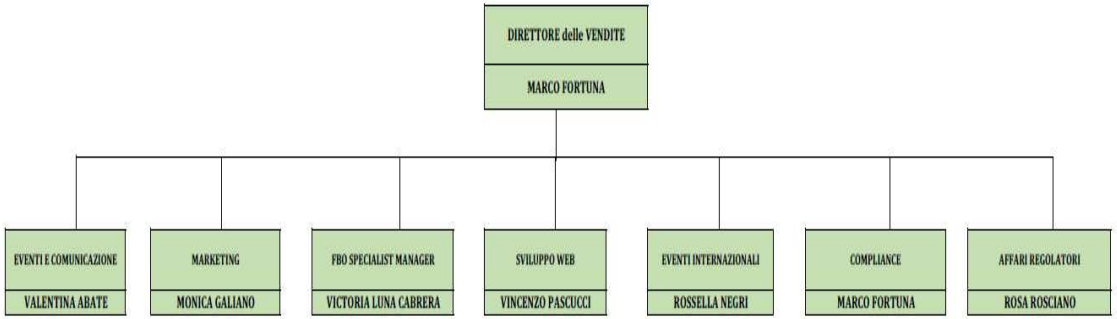
DIRETTORE delle VENDITE
MARCO FORTUNA
EVENTI E COMUNICAZIONE
VALENTINA ABATE
MARKETING
MONICA GALIANO
FBO SPECIALIST MANAGER
VICTORIA LUNA CABRERA
SVILUPPO WEB
VINCENZO PASCUCCI
EVENTI INTERNAZIONALI
ROSSELLA NEGRI
COMPLIANCE
MARCO FORTUNA
AFFARI REGOLATORI
ROSA ROSCIANO

Il Modello di Business

Per ciò che concerne le specifiche modalità di esercizio dell'attività commerciale svolta, il modello di business adottato dall'azienda è quello della "vendita diretta", quale "forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi" effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

La Società è membro dell'AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, il cui Statuto, norme di comportamento e Codice Etico garantiscono al consumatore la serietà professionale, la qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

La Normativa di settore

Avuto specifico riguardo al *sistema distributivo cd. piramidale* o *multilevel* adottato dalla Società, trattasi di una disciplina rigorosamente dettata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 173 (*Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*).

Tra i principi fondamentali della Legge 173/2005, spicca per primo quello del "*divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene*: «*1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo*» (art. 5).

Il divieto in oggetto (peraltro pienamente condiviso dalla maggior parte degli Stati occidentali come Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Austria, Svizzera e parecchi Stati degli Stati Uniti d'America) è sanzionato dall'art. 7 della stessa Legge.

Sul piano formale, la Legge 173/2005 conferma che per "*vendita diretta a domicilio*", si intende «*la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago*» (art. 1, comma 1, lett. a);

Centrale - in questo specifico modulo organizzativo - la presenza degli "*Incaricati alla Vendita*", quali soggetti che fanno parte del sistema distributivo e che promuovono, direttamente o indirettamente, tramite "moduli d'ordine", la vendita dei prodotti al di fuori dai locali commerciali e la raccolta di ordini di acquisto presso l'utente finale.

Le vendite in oggetto sono usualmente effettuate al di fuori di locali commerciali, tipicamente nell'abitazione del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago (come, ad esempio, in occasione delle "vendite party", rivolte ad un gruppo di consumatori invitati da un ospite a tale scopo).

Anche la summenzionata Legge 173/2005 conferma che «*Incaricato alla Vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio*» (art. 1, lett. b).

Nei dettagli operativi, il sistema commerciale *de quo* è rigorosamente disciplinato da *normativa nazionale ed europea.*

Più da vicino, lo stesso è regolato - oltre che dalla succitata Legge 173/2005 - dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (avente ad oggetto la "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*") e, in via integrativa e modificativa, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

Per ciò che specificamente afferisce alle *modalità della vendita diretta,* il combinato disposto delle norme di cui ai due predetti Decreti Legislativi conduce ad un riordino del relativo sistema commerciale in base ai seguenti punti cardini:

- La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 69, comma 1, D. Lgs. n. 59/2010);
- L'attività di "*incaricato alla vendita diretta al domicilio*" non è soggetta alla dichiarazione di "*inizio attività*", ma esclusivamente agli adempimenti di "*comunicazione dell'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività*" (art. 69, comma 5, D. Lgs. n. 59/2010, v. *infra*);
- Nella segnalazione certificata di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale e il settore merceologico (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 114/1998, così come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 59/2010);
- Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi (art. 69, comma 5, D. Lgs. n. 59/2010);
- Gli Incaricati alle Vendite devono essere in possesso dei soli *requisiti di onorabilità* prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita (art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 114/1998, così come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 59/2010);
- I requisiti di onorabilità richiesti agli Incaricati alle Vendite sono quelli indicati dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/210: «*1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*

  a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

  b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

  c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

  d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

  e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

  f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza»;
- L'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (v. il settore in cui *FLPI S.r.l.*, seppur solo in relazione agli integratori alimentari, certamente opera) è consentito solo a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  «a*) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

  a) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti» (art. 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 che ha, anche, abrogato l'art. 5 commi 2, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 114/1998);

- I *requisiti professionali* (che, si ribadisce, *non* devono essere posseduti dagli Incaricati alle Vendite), nel caso di imprese individuali, società, associazioni od organismi collettivi, «*devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale*» (art. 71, comma 6 bis, D. Lgs. n. 59/2010);
- L'impresa che si avvale della collaborazione di persone Incaricati alle Vendite rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate (che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti di onorabilità), che «*deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita*» e che «*è obbligatorio anche per l'imprenditore*» (art. 19, commi 5, 6 e 8 D. Lgs. n. 114/1998).
- L'attività di incaricato alla vendita è considerata «*di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro*» (art. 3, comma 4 della Legge 173/2005) ed *abituale* «*se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale*» (art. 69, comma 5 bis, D. Lgs. n. 59/2010).

Da altro punto di vista – e cioè quello che riguarda i principi ed i limiti che sovrintendono le modalità di *presentazione, comunicazione e pubblicizzazione*, dei prodotti offerti tramite gli Incaricati alle Vendite – il sistema è rigorosamente disciplinato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*).

Il Codice del Consumo è pienamente applicabile alla tipologia di attività commerciale svolta da *Forever Living Products Italy S.r.l.* atteso il suo pieno campo di applicazione a tutti i *contratti negoziati fuori dei locali commerciali* (art. 45 D. Lgs. n. 206/2005).

Da ricordare, peraltro, che il D. Lgs. n. 206/2005 – le cui finalità ed oggetto sono rappresentati dal rispetto della Costituzione e dei principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa e nei trattati internazionali - «*armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti*» (art. 1).

Tra i più importanti principi fissati dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005:

- I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumato devono riportare chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative «*a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto*» (art. 6, "*Contenuto minimo delle informazioni*");
- Il contenuto minimo delle informazioni di cui al succitato art. 6 deve essere riportato sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore, mentre i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto, possono essere riportate «*anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione*

illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi» (art. 7, "*Modalità di indicazione*");

- Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana e qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue (art. 9, "*Indicazioni in lingua italiana*");
- E' vietato il commercio (e sono prescritte specifiche sanzioni amministrative) di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative al contenuto minimo delle informazioni di cui ai su richiamati artt. 6, 7 e 9, (art. 11, "*Divieti di commercializzazione*");
- L'informazione e la pubblicità sui prodotti – applicabile «*ad ogni forma di comunicazione commerciale, in qualsiasi modo effettuata*» (art. 18, "*ambito di applicazione*") - devono seguire specifici e rigorosi criteri e limiti, tra cui quello di: essere «*chiaramente riconoscibile come tale*» essendo vietata «*ogni forma di pubblicità subliminale*» (art. 23, "*Trasparenza della pubblicità*"); essere «*palese, veritiera e corretta*», atteso che, tra le finalità del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005, v'è innanzitutto quella di «*tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa*» (art. 19, "*Finalità*").

  Per incidens, si ritornerà sul punto *infra*, in sede di mappatura dei reati;
- La pubblicità – da intendersi come qualsiasi tipo di informazione o messaggio utilizzato allo scopo di promuovere la vendita di un prodotto – non deve essere «*ingannevole*», intendendosi tale «*qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente*» (art. 20, comma 1, lett. b), ovvero «*riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza*» (art. 24, "*Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori*");
- La «*pubblicità comparativa*» - da intendersi quale «*pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*» ex art. 20, comma 1, lett. c) – è lecita solo se «*a) se non è ingannevole ai sensi del presente codice; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati*».

Quanto sin qui premesso, rappresenta un dato di fatto che l'azienda attua una capillare ed accurata campagna informativa nei confronti dei propri "Incaricati alle Vendite", anche allo scopo di rispettare la severità del Sistema e i forti meccanismi di tutela posti a disposizione dei consumatori e dei concorrenti.

Valga ad esempio, a quest'ultimo proposito, la *tutela amministrativa e giurisdizionale* assicurata dall'art. 26 del D. Lgs. n. 206/2005, che così dispone: «*1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.*

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti

istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.287.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità

comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti».

Da non dimenticare, peraltro, che «*le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina*», ossia utilizzando i meccanismi dell'autodisciplina di cui all' art. 27 del D. Lgs. n. 206/2005.

Anche per ciò che specificamente riguarda la <u>*sicurezza e la qualità dei prodotti*</u>, il Codice del Consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005, Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss. prescrive una serie di stringenti principi e criteri, volti a garantire:

- che «*i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri*» (art. 102);
- che siano fornite «*al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto*», adottando altresì «*misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori*» (art. 104).

Normativa in materia nazionale e comunitaria

La normativa in materia - sia nazionale che comunitaria - è contraddistinta da un altissimo livello di attenzione e di dettaglio, di ordine sia prescrittivo che sanzionatorio.

Di assoluta centralità in materia:

- La Direttiva CE n. 46 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che si applica agli "*integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali … forniti al consumatore solo preconfezionati*" (art. 1) e che prescrive – tra l'altro – che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscano agli integratori alimentari proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fare riferimento a proprietà simili (art.6);
- il Decreto Legislativo n. 169 del 21 maggio 2004 (avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari*"), che prescrive una serie di stringenti misure in ordine al corretto espletamento della «*etichettatura*» (art. 6), «*pubblicità*» (art. 7), «*determinazione dei valori dichiarati*» (art. 8), «*produzione e confezionamento*» e «*immissione in commercio*» (art. 10);
- il Regolamento (CE) n. 1170 della Commissione del 30 novembre 2009, che ha modificato la Direttiva 2002/46/CE (oggetto del summenzionato Decreto Legislativo 169/2004) ed è intervenuto sugli elenchi di vitamine e minerali e loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli *integratori alimentari*;
- il Regolamento (CE) n. 1924 del 20 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 1925 del 20 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Questo regolamento è stato integrato, tra gli altri, dal Regolamento (UE) 2021/468 del 18 marzo 2021 che ha modificato l'allegato III del Regolamento (CE) 1925/2006 per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene ed in particolare l'Autorità ha riscontrato che gli estratti di aloe si sono dimostrati genotossici in vitro;
- il Regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla informazione sugli alimenti ai consumatori (che modifica i succitati Regolamenti (CE) 1924/2006 e 1925/2006 e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione), così come integrato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2020, portante informazioni sugli alimenti ai consumatori con le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale «NutrInform Battery»;

- il Regolamento (CE) n. 1223 del 30 novembre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, così come integrato e modificato dal recente Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021, in vigore dal 1 marzo 2022, il quale - oltre a prescrivere una serie di rigorosissime norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare - dispone: «*Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come "persona responsabile" all'interno della Comunità*» (art. 4). Nel caso della Società, i prodotti a marchio Forever Living sono importati in EU da **Forever Direct** (domiciliata in Olanda) il quale, ai sensi del succitato Regolamento 1223/2009, è il soggetto giuridico responsabile in UE. *Per incidens*, chiunque intenda vendere in un altro stato membro i prodotti di cui è responsabile Forever Direct deve registrarsi nel CPNP (*Cosmetic Products Notification Portal*) come Distributore nell'altro Stato, fermo restando che la registrazione come Distributore deve essere accettata da Forever Direct, pena l'inibizione della procedura di registrazione della ditta e dei prodotti. Forever Living Products Italy è il Distributore ufficiale per Italia.
- Il Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004, Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari - dunque degli "integratori alimentari" - che impone la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, e soprattutto richiede la corretta adozione e implementazione del Sistema HACCP, così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021, in vigore dal 24 marzo 2021.

  Le modifiche riguardano prettamente la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

  Il Sistema HACCP (già ideato a negli anni '60 negli Stati Uniti) è stato introdotto in Europa negli anni Novanta, con la Direttiva 43/93/CEE recepita in Italia con il D. Lgs. n. 155/197 e la previsione dell'obbligo di applicazione del Protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare.

  La normativa *de qua* è stata poi sostituita dal Reg. CE 852/2004, recepito in Italia con il D. Lgs n. 193/2007 (*Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*).

  Tra i principi fondamentali della normativa in oggetto, vi è quella di richiedere la presenza di OSA (*Operatori Settore Alimentare*), a garanzia «*che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento*» (art. 3 Reg.).

  L'art. 5 dispone, poi, testualmente: «*1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.*

  2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

  a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

  b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).

  Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche …».

1.3 Le Finalità e gli elementi caratterizzanti il Modello 231

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente

essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Fornitori e Incaricati di Vendita, che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali/funzionali" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

- **L'efficacia**

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei a identificare "sintomatologie da illecito".

- **La specificità**

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili". Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello. Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

- **L'attualità**

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all'aggiornamento del Modello. L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

1.4 Gli Elementi fondamentali del Modello 231

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire. Nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati stessi;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;

- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso ("Aggiornamento del Modello").

1.5 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, l'azienda ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati. La Società ha tenuto altresì conto del proprio Sistema di Controllo Interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio. Più in generale, il Sistema di Controllo Interno della Società deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del Sistema di Controllo Interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Forever Living;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

In particolare, il **Sistema di Controllo Interno** si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del Sistema di Controllo Interno di Forever Living vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il Sistema di Controllo Interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del Sistema di Controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

2. MAPPATURA DEI REATI "A RISCHIO": LOGICA E METODOLOGIA

2.1 Crime Risk Assessment e Crime Risk Management

I due momenti fondamentali per la predisposizione di un efficace Modello 231, in grado di assicurare un'idonea prevenzione ed un efficace controllo delle possibili condotte delittuose perpetrabili all'interno di una struttura aziendale, sono:

a) la "*mappatura dei rischi di reato*" (*crime risk assessment*);

b) la "*gestione del rischio di reati*" (*crime risk management*).

L'analisi e la valutazione del rischio dovranno essere circoscritte alle predeterminate fattispecie di reati di cui il Legislatore chiede, espressamente, la *prevenzione*. Sul piano pratico, il problema è capire *come*, concretamente, debba essere effettuata tale mappatura/analisi del rischio di reati.

Tra i metodi validamente utilizzati nelle redazioni dei MOGC, v'è quello della "mappatura dei processi", o della "individuazione dei processi a rischio" ed anche in relazione alle funzioni aziendali o alle aree di attività. La possibile fungibilità dei predetti concetti e nozioni - *processi, funzioni, aree* - è richiamata anche nelle Linee Guida Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014: «*Lo svolgimento di tale fase* (n.d.s. quella del "crime risk assessment") *può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma*».

In definitiva, qualunque sia l'approccio seguito, è certo che dall'individuazione dei *processi* - o *aree*, o *funzioni*, o *procedimenti*, o *attività* - maggiormente "a rischio di reato", dovranno scaturire degli *idonei ed efficaci protocolli,* quali modalità di gestione del rischio da svolgersi attraverso *principi ed azioni generali* cui la società è tenuta ad adeguarsi nella sua operatività quotidiana, se del caso anche attraverso l'ausilio ed il supporto di specifiche procedure ad hoc.

2.2 Mappatura di processi, aree o funzioni: Metodo Deduttivo e Metodo Induttivo

Tra i maggiori nodi problematici della fase di *crime risk assessment* il più importante e spinoso è, senza dubbio, quello della correlazione tra "*rischio*" e "*oggetto del rischio*". Al riguardo, è stato più volte ripetuto che lo specifico rischio che il Decreto 231 chiede sia affrontato e risolto è quello della *commissione di reati*.

L'approccio applicato nel presente Modello 231 si basa sull'integrazione dei due metodi Aristotelici: *deduttivo* e *induttivo*.

Com'è noto, entrambe le metodologie – la cui paternità viene riconosciuta ad Aristotele sebbene questi attribuisse a Socrate il merito di averle scoperte – sono quelle che, in campo giuridico, vengono utilizzate per definire il rapporto tra *norma* e *fatto*; correlazione che, a sua volta, conduce alla corrispondenza tra *fattispecie legale astratta* e *fattispecie concreta contestata*.

Secondo il ***metodo deduttivo*** - *dall'universale al particolare* - il punto di partenza è dato dalla norma prescrittrice che definisce il divieto legalmente imposto (non uccidere, non rubare, non truffare), mentre il passaggio successivo è costituito dalla verifica di corrispondenza tra il fatto particolare (v. la specifica uccisione di Tizio, il furto a Caio o la truffa a Sempronio) e la norma generale.

Secondo il ***metodo induttivo*** – *dal particolare all'universale* - il punto di partenza è dato dalla osservazione del fatto particolare (nella sua materialità storica e concreta), mentre il passaggio successivo è rappresentato dalla verifica di corrispondenza tra lo stesso fatto e l'esistenza di una eventuale norma punitiva generale.

In una corretta valutazione di diritto penale, l'utilizzazione e l'incrocio di entrambi i metodi dovrebbe portare allo stesso risultato: piena corrispondenza tra fatto concreto e norma generale, a prescindere da quale sia il punto di partenza utilizzato.

Dopo aver definito la metodologia di riferimento, si ricorda che la prima operazione da effettuare per predisporre il MOGC è il *crime risk assessment*. A questo proposito deve però rilevarsi che il Decreto 231 ha sovente adottato una collocazione casuale e confusa dei *reati presupposti*.

Si consideri ad esempio:

- che il reato di "*malversazione a danno dello Stato*" ex art. 316 c.p. e il reato di "*concussione*" ex art.317 c.p. sono stati illogicamente collocati, il primo nell'art. 24 e il secondo nell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, e ciò pur facendo parte della stessa famiglia dei "*delitti contro la Pubblica Amministrazione*";
- o, che nel succitato art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 è stato inserito il reato presupposto di "*truffa in danno dello Stato*" ex art. 640 c.p., pur trattandosi di un "*reato contro il patrimonio*" e non di un "*delitto contro la Pubblica Amministrazione*".

Conseguentemente, si ritiene necessario agire preventivamente per razionalizzare i reati previsti dal Decreto 231 in aree omogenee, al fine di predisporre famiglie di protocolli volti a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Per fare un esempio concreto, si ritiene più utile ed opportuno mappare, valutare e gestire il *processo o l'area di attività sensibile* sottostante all'*area risorse informatiche* - normalmente affidato alla stessa funzione aziendale - non già con la sterile analisi di ognuno dei succitati 23 reati "informatici" ma tramite la visione ragionata dei diversi gruppi di: *reati contro il patrimonio commessi mediante l'uso del mezzo informatico* (presupposti dall'art. 24-*bis*), *reati lato sensu informatici* (presupposti dallo stesso art. 24-*bis* ma facenti parte di altra famiglia penalistica), *reati a mezzo web contro la personalità individuale* (presupposti dall'art. 25-*quinquies*), reati che derivano dalla *violazione del diritto di autore* (presupposti dall'art. 25-*novies*).

Si procederà pertanto con l'individuazione delle "*macro aree normative*" per la cui determinazione sarà applicato, nella prima fase del crime risk assessment, il sopra richiamato metodo deduttivo. Successivamente si passerà alla fase di analisi dei singoli reati, o dei singoli comportamenti "a rischio", al fine di affrontare in chiave induttiva la ricerca dei concreti indici di rischio nei confronti di uno o più reati presupposti. infine, si effettuerà la concreta strutturazione della fase di *crime risk management*, ovvero l'evidenziazione dei protocolli gestionali che consentano la riduzione ed il controllo del rischio da verificazione di reato. In sintesi:

- *Macroaree di natura normativa*, attraverso le quali - *in via deduttiva* - si individueranno le tipologie dei reati presupposti, accorpati per "famiglie" e classi omogenee;
- *Microaree a rischio,* nelle quali - *in via induttiva* – si incroceranno le singole fattispecie delittuose (o le aree normative contenutisticamente analoghe) con le concrete condotte, o funzioni, o mansioni, o situazioni, od occasioni, alla stregua di *riferimento particolare* della stessa illiceità penale di cui si richiede la prevenzione e l'evitabilità, ovvero della causa scatenante la maggiore o minore esposizione "a rischio di reato".

2.3 Mappatura delle Macro Aree Normative

La predetta procedura prevede preliminarmente l'individuazione delle summenzionate macroaree. Ciò, permetterà di rispondere ad una duplice finalità:

- riunire, al fine di una trattazione unitaria, le fattispecie normative "presupposte" che si prestino ad essere analizzate attraverso criteri esegetici comuni;
- individuare le situazioni normative "analoghe", prevenibili utilizzando la stessa tipologia di protocolli e regole procedurali.

Le Macro Aree individuate sono le seguenti:

1. Area Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Area Reati contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione;
3. Area Rapporti con il Mercato Privato;
4. Area a Rischio di commissione Reati contro la Fede Pubblica, l'Ordine Pubblico, l'Ordine Democratico, gli interessi dello Stato;
5. Area Finanza e Contabilità;
6. Area Risorse Umane;
7. Area Gestione Risorse Informatiche;
8. Area Sicurezza Lavoratori;
9. Area Reati Ambientali.

2.4 Mappatura delle Micro Aree Comportamentali

La descrizione delle "*macro aree a rischio*" è stata condotta all'esclusivo scopo di pervenire al riordino di tutto il corredo dei reati presupposti, nell'ottica di una riunificazione logica di fattispecie e categorie delittuose analoghe, tale da permettere loro migliore analisi e gestione. Al fine di identificare i *rischi concreti di verificazione di reato,* è stato poi operato un raffronto di natura tecnica e giuridica tra le stesse fattispecie di reato – accorpate in aree analogiche o valutate singolarmente – e le concrete situazioni rinvenibili nell'ambito dell'attività aziendale, ovvero nelle microaree *comportamentali.* È stata, dunque, condotta l'analisi allo specifico scopo di identificare:

- le attività aziendali e le relative strutture organizzative a rischio reato;
- le eventuali e possibili modalità di realizzazione dei delitti;
- gli eventuali processi nel cui svolgimento potrebbero crearsi le condizioni criminogenetiche e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle condotte illecite.

Definizione del grado di probabilità, gravità e rischiosità dell'evento-reato

Il *grado di probabilità, gravità e rischiosità dell'evento-reato* è stato dedotto applicando:

- il principio di "*probabilità logica*" suggerito, tra le altre, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle note sentenze "*Franzese*" (10 luglio 2002 n. 30328) e "*Tyssen Krupp*" (18 settembre 2014, n. 38343);
- i canoni ed i principi della Norma UNI EN ISO 31000:2010 (vedi Allegato C), in base alla quale Il concetto di "probabilità" è riferito al più generale concetto di "verosimiglianza", ovvero l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema preventivo, possa essere realizzato il rischio-reato oggetto di analisi.

  Sulla scorta quest'ultimo standard, è stata innanzitutto effettuata una valutazione di maggiore/minore ***attinenza***, ed in particolare:
  - "*attinenza*" del reato presupposto, nel caso di concreta probabilità di verificazione dello stesso reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società;
  - "*parziale attinenza*" del reato presupposto, in presenza di una marginalità della fattispecie delittuosa presupposta rispetto all'attività svolta in concreto, tale comunque da far ritenere ugualmente consigliabile procedere all'analisi del livello di rischio attraverso le ordinarie coordinate di "probabilità" e "gravità";
  - "*non attinenza*" del reato presupposto, in presenza di una oggettiva non pertinenza e non rilevanza della fattispecie presupposta astratta rispetto all'attività svolta, ovvero di una situazione per la quale non si procede alla valutazione del livello di rischio essendo da escludere "a monte" una concreta ipotizzabilità di consumazione del reato nell'ambito dell'attività sociale.

  Verificata l'"attinenza" o "parziale attinenza" della fattispecie di reato presupposta, si è quindi proceduto a graduare la **probabilità** e la **gravità** di verificazione del rischio, con riferimento alle seguenti dimensioni:

  a) implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona;
  b) implicazioni economiche e finanziarie;
  c) immagine e reputazione aziendale.

  La tabella che segue è applicata per determinare l'accettabilità del rischio (vedi Allegato C).

LIVELLO DEL RISCHIO (R)			PROBABILITÀ (P) attesa verosimile di commissione del reato							
			lieve	1	bassa	2	media	3	alta	4
GRAVITA' (G)	alta	4	Modesto	4	Rilevante	8	Critico	12	Critico	16
	media	3	Modesto	3	Rilevante	6	Rilevante	9	Critico	12
	bassa	2	Trascurabile	2	Modesto	4	Rilevante	6	Rilevante	8
	lieve	1	Trascurabile	1	Trascurabile	2	Modesto	3	Modesto	4

Il rischio è tanto più grande quanto più è probabile che si possa consumare il reato e tanto maggiore è l'entità del danno.

In base ai valori attribuiti alle due variabili - probabilità e gravità del danno - il rischio è numericamente definito con una scala crescente da 1 a 16, secondo la matrice riportata nella tabella che segue. Tale codificazione costituisce il punto di partenza per la definizione delle priorità e per la programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare.

Il trattamento del rischio

Il tema del "trattamento del rischio" conseguente all'analisi diagnostica, sarà affrontato attraverso la definizione dei Protocolli:

- *Generali*, obbligatoriamente imposti per tutte le ipotesi di reato presupposte e valevoli sempre/incondizionatamente in tutte le fasi ed azioni dell'attività societaria;
- *Speciali*, in base alle singole peculiarità dell'area o del reato presupposto.

Le predette Macro Aree Normative, unitamente alle omonime Micro Aree Comportamentali ed ai Protocolli Speciali danno vita alle **9 Parti Speciali** riportate dopo la descrizione dei Protocolli Generali, nella sezione "Parti Speciali".

PARTI SPECIALI

PROTOCOLLI GENERALI

Introduzione

Nello specifico ambito di un Modello 231, per protocollo si intende "*un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, che include anche le attività di controllo preventive ed ex post, finalizzato a mitigare il rischio di commissione di reati*". È, pertanto, concepito come "*legge di principi*", "*legge che non prescrive cosa si deve fare, ma dice invece come ci si deve comportare*". *Di fatto sono delle euristiche al pari, ad esempio, di "non si deve rubare"*, ma non specifica come farlo perché la definizione delle azioni operative per non rubare è personalizzata e compete alla singola azienda, impresa o ente.

Rispettando questa logica e questo obiettivo, nel presente MOGC si è deciso di strutturare la parte dei *Protocolli* in due grandi sottocategorie:

1) i *Protocolli Generali*, valevoli per tutte le ipotesi di "reato presupposto" e tutte le azioni aziendali, pertanto devono essere applicati rigorosamente e indistintamente da tutti;
2) i *Protocolli Speciali* – ritagliati sulle singole aree/attività o processi e che, comunque, prevedono l'applicazione dei Protocolli Generali.

Tale distinzione ha una sua precisa ragione d'essere nel fatto che il Decreto 231 richiede un'attività di protocollazione delle attività in ordine a tutti i reati presupposti; il che comporta la necessità di regolamentare attraverso i *protocolli* tutte le porzioni di attività idealmente prese di mira dalle fattispecie delittuose indicate dal Legislatore.

Da non dimenticare poi che il riferimento ad un'unica categoria di *Protocolli Generali* risponde, anche, all'esigenza di evitare un eccessivo "spezzettamento" e disarticolazione dei principi cogenti, e dunque delle concrete misure preventive adottabili, da applicare in *tutte* le fasi della vita aziendale ed in relazione a tutte le possibili condotte societarie.

Sulla base di questo programma, si indicheranno di seguito i *Protocolli Generali*, da applicare in maniera cogente, distinti per gruppi logico-organizzativi.

Presidi a carattere normativo

- Normativa di settore, la corretta applicazione della normativa di settore rappresenta un presidio indefettibile ed obbligato ai fini della corretta implementazione di un Modello 231.
- Modello 231 adottato dalla Società, che ovviamente rappresenta il primario quadro di riferimento organizzativo della Società.
- Codice Etico adottato dalla Società.
- Codice Etico AVEDISCO.
- Norme e circolari aziendali, quali linee direttrici cui attenersi nello svolgimento dell'attività.
- Prescrizioni dell'Organismo di Vigilanza, quale organo obbligatorio ai fini della stessa operatività e validità giuridica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Presidi strutturali generali

- La formazione. Si consideri al riguardo che, la piena conoscenza, consapevolezza e condivisione di un percorso di legalità - da parte di tutti coloro che operano "con" o "per" FLPI S.r.l. - rappresenta la prima e fondamentale chiave di successo di un buon Modello 231.
- Il sistema disciplinare, volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne.
- Il sistema di comunicazione, completo e costantemente rispettato (anche attraverso la stesura e distribuzione di manuali operativi e piani di formazione del personale) che consenta la diffusione e il coinvolgimento di tutti i Destinatari del Modello 231 e, in via generale, un facile accesso telematico a dati, documenti e procedimenti.
- La strutturazione e diffusione di un adeguato sistema informativo, per divulgare a chi di dovere le informazioni e i dati aziendali che ogni destinatario del MOGC dovrebbe conoscere, al fine di capire perché possano essersi eventualmente verificati dei blocchi anomali di procedimento/ procedura o come possano essere affrontate meglio le conseguenti azioni correttive.

- La razionale gestione degli stessi flussi informativi. Tale presidio è strettamente conseguenziale a quello precedente e comporta che il succitato sistema informativo rappresenti un concreto ausilio per la gestione delle azioni e dei processi di lavoro. La razionalizzazione dei flussi comporta, ad esempio, l'opportunità che gli stessi siano differenziati in base alle specifiche esigenze ed aree lavorative.
- La proceduralizzazione delle azioni e dell'attività. Tale presidio richiede che tutte le azioni siano descritte nel loro svolgimento. Una graduale azione di proceduralizzazione dovrebbe condurre, nel tempo, alla costruzione di corrette e specifiche procedure aziendali.
- L'adozione di un sistema di registrazione per fasi e azioni. La registrazione in oggetto non è altro che la rappresentazione di ciò che si è concretamente posto in essere. L'obiettivo è quello di rendere ricostruibili, tracciabili ex post, e dunque meglio controllabili, le azioni ed i processi.
- L'adozione di un sistema di registrazione (protocollo) della corrispondenza in entrata e uscita.
- L'informatizzazione dei processi, al fine di consentire la corretta tracciabilità dello sviluppo del processo, di ridurre il rischio di "blocchi" non controllabili, di consentire l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase (il corretto riparto di compiti e responsabilità: chi fa cosa, come lo fa e in relazione con chi). La necessità di individuare i soggetti agenti è anche legata alla eventuale necessità di difesa della società in caso di malaugurata commissione di un fatto di reato. Si ricordi, al riguardo, che tra le legittime difese della società in caso di consumazione di reato al suo interno v'è quella di potere dimostrare:
  - ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto 231, che «*le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*»;
  - ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. c) del Decreto 231, che «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*».
- La ripartizione ed attribuzione dei poteri. Sintetizzabile nel principio secondo il quale "*deve anche essere sempre chiaro "chi" è provvisto di poteri autorizzativi e decisionali*".
- L'attività di costante e periodico reporting in favore delle strutture/funzioni competenti e la loro archiviazione. Sulla base di questo principio, tutti i dipendenti e, in generale, i Destinatari del MOGC sono tenuti a relazionare e a riferire in ordine alle azioni e all'attività posti in essere, ai procedimenti/procedure esitate, alle informazioni riguardanti la gestione delle situazioni "sensibili".
- La strutturazione di un Sistema di Controllo Interno in itinere. La misura in oggetto risponde all'esigenza di controllare i processi, i procedimenti, le procedure e le azioni, prima della loro eventuale estrinsecazione illecita.
- La vigilanza ad opera dei titolari di funzione. Pur in presenza di un adeguato sistema di controllo in itinere da parte di tutte le dipendenze, e di un obbligatorio controllo societario ad opera degli organismi preposti (controlli interni, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza; controllo esterno da parte delle Autorità Istituzionali preposte), rimane fermo l'obbligo di una vigilanza senza soluzione di continuità ad opera dei Dirigenti e dei Titolari di Funzione.

Standard generali di gestione

Dal punto di vista gestionale valgono i seguenti principi:

- Stretta osservanza di leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale.
- Correttezza, trasparenza ed imparzialità nello svolgimento di tutte le azioni ed attività (soprattutto nei rapporti con la P.A., con gli utenti e con i fornitori).
- Adozione e aggiornamento costante dell'organigramma (con specifica descrizione dei ruoli, delle missioni e aree di responsabilità), con relativa formalizzazione e comunicazione al personale.
- Segregazione delle funzioni, ossia tendenziale separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (fase decisionale), il soggetto che esegue tale decisione (fase esecutiva) ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo.
- Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate.
- Corretto rilascio di deleghe (quale attribuzione, a carattere bilaterale, di funzioni e di compiti normativamente delegabili, al fine di innalzare i livelli di efficienza e di controllo aziendale e

societario) e di procure (quali atti a carattere unilaterale che conferiscono al procuratore tutto o parte dei poteri diretti ed esclusivi del titolare) e loro tempestivo aggiornamento.
- Tempestiva comunicazione a tutti i Destinatari delle deleghe/procure rilasciate.
- Tempestiva comunicazione delle procure aggiornate alla Camera di Commercio.
- Tempestivo invio delle deleghe e delle procure rilasciate all'Organismo di Vigilanza.
- Coerenza con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispetto delle proprie deleghe e procure.
- Previsione di soglie di approvazione delle spese.
- Uscite di cassa a fronte di un contratto o di una documentazione che attesti l'avvenuta ricezione di un bene, o di una prestazione di servizio, o di una causale di spesa avvenuta tramite fattura o ricevuta, o di una necessità di pagamento attestata da chi ne fa richiesta, o da una "pezza giustificativa" specifica, individuabile e tracciabile.
- Sponsorizzazioni solo a fronte di un percorso, formale e sostanziale, comprovante che l'omaggio e la liberalità da eventualmente concedere sono liberi, non condizionati da alcun tipo di influenza (politica, partitica, malavitosa), imparziali e giustificati da una reale esigenza di natura sportiva, etica, morale, o di soddisfacimento degli interessi della collettività.
- Assunzioni di personale a fronte di oggettive esigenze, previa formale autorizzazione in base ai poteri di rappresentanza e di firma sociale.
- Affidamento consulenze ed incarichi professionali (ivi compresi quelli di procura alle liti) a fronte di specifiche esigenze, previa autorizzazione secondo i poteri di rappresentanza e di firma sociale e scelta dei consulenti e dei professionisti in base a motivati percorsi decisionali.
- Istituzione di un "registro di incontri" con i Pubblici Funzionari.
- Previsione ed utilizzo di un sistema di controlli preventivi in presenza di azioni e/o processi di particolare delicatezza.

Sulla base di quanto affermato nei punti precedenti, **È ASSOLUTAMENTE VIETATO:**
- violare le regole, i principi e le prescrizioni, contenuti nelle disposizioni di legge, nel MOGC, nel Codice Etico, nelle direttive e disposizioni di servizio aziendali, nelle comunicazioni degli Organi di Controllo (interni ed esterni), in tutti gli atti e/o comunicazioni di rilevanza aziendale.
- effettuare promesse e/o elargizioni di denaro o altre pubbliche utilità, a funzionari pubblici, a utenti, a fornitori, a prossimi congiunti, a conviventi, o a chiunque non abbia espletato uno specifico servizio in favore di FLPI S.r.l.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A., o di Organi Istituzionali, che siano privi di giustificazione aziendale.
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore di collaboratori e consulenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- farsi condizionare da chiunque (ivi compreso i vertici aziendali) richieda o suggerisca l'elusione di norme di legge o di regole, provvedendo ad avvertire tempestivamente (attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza.

Nelle pagine che seguono sono descritte, per ognuna delle 9 aree speciali identificate precedentemente, le singole Macro Aree Normative, le omonime Micro Aree Comportamentali ed i Protocolli Speciali.

AREA REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

Sono logicamente riferibili a questa area tutte quelle situazioni in cui l'azienda si trovi a trattare o a gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, e dunque con Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio.

Le ipotesi delittuose in oggetto presuppongono un rapporto, una condotta ed un evento diretto contro la Pubblica Amministrazione nonché le ipotesi delittuose in materia di erogazioni pubbliche, ma anche le fattispecie che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione europea.

Rientrano nella nozione del rapporto "diretto" anche le evenienze in cui la condotta delittuosa venga posta in essere tramite l'ausilio di un "intermediario", o attraverso modalità concorsuali che coinvolgano un *extraneus*.

Queste le specifiche fattispecie delittuose, così come modificate dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal successivo D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 "Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75", nonché dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002.

- art. 314, I comma, c.p. - peculato: reato presupposto dall'art. 25 [reato rilevante ex D. Lgs. n. 231/2001 se "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*"];
- art. 316 c.p. - peculato mediante profitto dell'errore altrui: reato presupposto dall'art. 25 [reato rilevante ex D. Lgs. n. 231/2001 se "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*"];
- art. 316 bis c.p. - malversazione di erogazioni pubbliche: reato presupposto dall'art. 24;
- art. 316 ter c.p.- indebita percezione di erogazioni pubbliche: reato presupposto dall'art. 24;
- art. 317 c.p. - concussione: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 318 c.p. - corruzione per un atto d'ufficio: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 319 c.p. - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 319 ter c.p. - corruzione in atti giudiziari: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 319 quater - induzione indebita a dare o promettere utilità: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 320 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 322 bis c.p. - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 323 c.p. - abuso di ufficio: reato presupposto dall'art. 25 [reato rilevante ex D. Lgs. n. 231/2001 se "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*"];
- art. 346 bis c.p. – traffico di influenze illecite: reato presupposto dall'art. 25;
- art. 356 c.p. - frode nelle pubbliche forniture: reato presupposto dall'art. 24.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

Si tratta di un'area che - considerato lo specifico raggio di azione commerciale in cui opera la Società - può, in via generale, considerarsi ***parzialmente attinente*** (tranne alcune specifiche ipotesi in cui si registra una conclamata *non attinenza*) in quanto la Società:

- non opera nel mercato pubblico;
- non partecipa a gare di appalto pubblico;
- non stipula contratti pubblici;
- non è fornitore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- non richiede sovvenzioni o contributi pubblici;
- non ha alcun contatto con la P.A. se non in occasione - di rara frequenza - di eventuali procedure a carattere autorizzativo (Ministero della Salute, Comuni, Questure), visite/controlli di natura ispettiva (NAS, Guardia di Finanza), contenziosi di natura fiscale-tributaria (Agenzia delle Entrate, Concessionari di tasse e tributi), situazioni a carattere similare.

➢ **Gli specifici reati presupposti della presente area sono:**

- **art. 314, I comma, c.p.** - peculato: reato presupposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. [reato rilevante ex D. Lgs. n. 231/2001 se "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*"]

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.» Omissis

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 316 c.p. -** peculato mediante profitto dell'errore altrui: reato presupposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione [reato rilevante ex D. Lgs. n. 231/2001 se "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*"]

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 316 bis c.p.** - malversazione di erogazioni pubbliche (reato presupposto dall' art. 24 del D. Lgs. N. 231/2001 - Libro II - Titolo II – Capo I - Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

La condotta delittuosa in oggetto presuppone che siano stati concessi contributi o finanziamenti pubblici e che i soldi pubblici non siano stati destinati allo scopo richiesto. Rappresenta un dato di fatto incontestabile che la Società non abbia mai chiesto (né quindi ottenuto) contributi, sovvenzioni o finanziamenti di alcun tipo.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 316 ter c.p.** - indebita percezione di erogazioni pubbliche (reato presupposto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 - Libro II - Titolo II – Capo I - Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

È la condotta di chi ottiene mutui, agevolazione, finanziamenti o altro tipo di contributi attraverso documentazione falsa o omissiva di notizie rilevanti (v., ad esempio, un certo tipo di pendenza processuale o un certo tipo di precedente giudiziario). Anche in questo caso vale quanto prima detto, e cioè che *Forever Living* non ha mai chiesto (né quindi ottenuto) contributi, sovvenzioni o finanziamenti di alcun tipo.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 317 c.p.** - concussione (reato presupposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Trattasi di norma che, già oggetto di riforma ad opera dell'art. 1, comma 75, lett. d) della Legge Anticorruzione 6 novembre 2012 n. 190 (attraverso la soppressione dell'attribuibilità del reato agli incaricati di pubblico servizio), è stata rimodificata ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a) Legge 27 maggio 2015, n. 69, attraverso la reintroduzione dell'incaricato di pubblico servizio quale possibile soggetto agente.

A prescindere dalle soprarichiamate variazioni giuridiche ad opera della legislazione anticorruzione, è un *reato proprio*, consumabile in via diretta ed unilaterale (sebbene in chiave recettizia) solo da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio. Non è prevista l'eventuale punibilità dell'ipotetico soggetto privato "concusso".

Posto che l'azienda non riveste la qualità di Pubblico Ufficio o di Incaricato di Pubblico Servizio, l'unica e residua marginalità di rischio potrebbe risiedere in una eventuale consumazione del reato ad opera di alcuno degli Incaricati alle Vendite, eventualmente munito (a titolo personale o in concorsualità con un prossimo congiunto) della richiesta qualifica pubblicistica.

L'eventualità comporterebbe un forte danno di immagine.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

❖ **Fattispecie corruttive**

Si tratta di fattispecie normative "proprie" che tuttavia, a differenza del reato di concussione, sono contraddistinte da una *bilateralità necessaria*, ossia da un *concorso necessario* tra un soggetto munito della qualifica pubblicistica (v. il corrotto) ed un soggetto privato (v. il corruttore).

Sulla base di tali premesse, l'azienda, in quanto soggetto privato, potrebbe ipoteticamente rivestire il *ruolo di corruttore*.

Le fattispecie delittuose corruttive sono:

- **art. 318 c.p.** - corruzione per un atto d'ufficio (reato presupposto dall'art. 25 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

- **art. 319 c.p.** - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (reato presupposto dall'art. 25 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

- **art. 319 ter c.p.** - corruzione in atti giudiziari (reato presupposto dall'art. 25 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

È un reato che rientra nella categoria delle "fattispecie corruttive", da cui però si differenza per la specificità dell'oggetto corruttivo: v. una attività di manipolazione processuale, diretta o

indiretta, "per favorire o danneggiare una parte".

Le *situazioni criminogetiche*:

- processi civili, penali o amministrativi, afferenti alla Società, ad organi societari o a fatti aziendali *tout court*.

Le *ipotetiche modalità di realizzazione delittuosa* sono tutte quelle rivolte ad una deviazione dei risultati processuali "dietro compenso illecito" di natura corruttiva.

Le *ipotetiche condotte corruttive* sono analoghe a quelle descritte in relazione ai succitati reati di corruzione.

Le *funzioni* aziendali maggiormente coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa.

Gli *ipotetici "soggetti agenti"*:

Tutti i soggetti che operano "con" o "per" la Società (dunque anche gli Incaricati alle Vendite) potrebbero conoscere, avere rapporti personali e dunque corrompere - previo accordo con i responsabili della Società - soggetti che rivestono funzioni giurisdizionali.

I *processi potenzialmente strumentali*:

- Gestione dei Product Center;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- Gestione donazioni, partnership omaggi e di altre liberalità;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- i reati sono attinenti;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è molto media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 319 quater c.p.** – induzione indebita a dare o promettere utilità (reato presupposto dall'art. 25 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*».

- **art. 320** - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (reato presupposto dall'art. 25 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all' articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo».

Tale fattispecie normativa riveste - esclusivamente – carattere di esplicitazione prescrittiva. Si muove sullo stesso - identico - piano delle richiamate fattispecie corruttive (cui si rinvia) e non produce alcun "rischio aggiuntivo" in ordine al quale procedere alla graduazione di livello.

- **art. 322 c.p.** - istigazione alla corruzione (reato presupposto dall'art. 25 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

«*Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o*

altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

Le situazioni criminogenetiche ipotizzabili nel concreto ambito dell'attività sociale sono legate ai possibili (e rari) rapporti/contatti con la P.A., quali ad esempio in caso di:

- presentazioni richieste/istanze, o svolgimento di procedimenti/procedure, o emissione di provvedimenti a carattere autorizzatorio in favore della Società;
- ispezioni/verifiche ad opera di Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, (NAS, Funzionari USL, Organi Comunali, Guardia di Finanza);
- rapporti/contenziosi con enti e funzionari pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL);
- presentazioni comunicazioni annuale all'autorità di pubblica sicurezza dell'elenco degli Incaricati di Vendita;
- gestione dei rapporti con Enti Locali per l'organizzazione e la gestione di eventi promozionali o eventi occasionali (con conseguente istanza/rilascio di permesso di occupazione del suolo pubblico);
- occasioni e situazioni analoghe e similari.

Le *ipotetiche modalità di realizzazione delittuosa* sono legate ad un possibile/eventuale aggiramento della normativa, o delle procedure prescritte per legge, "dietro compenso illecito", di natura corruttiva, attraverso:

- doloso e concordato omesso rilevamento (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di ritardi, omissioni od errori della Società nell'espletamento negli adempimenti prescritti per legge;
- dolosa e falsa certificazione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di corretta esecuzione, da parte della Società, di adempimenti invece non sussistenti;
- doloso omesso rilevamento od omessa registrazione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di anomalie rilevate durante verifiche alla Società;
- dolosa omessa effettuazione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di ispezioni ed accertamenti nei confronti della Società;
- dolosa manipolazione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di risultati negativi a seguito di ispezioni od accertamenti nei confronti della Società;
- dolosa omissione o riduzione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di sanzioni o provvedimenti nei confronti della Società;
- falsa e dolosa certificazione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di esistenza, o parziale esistenza, di presupposti e procedure richieste per legge;
- dolosa accelerazione (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) del processo di esecuzione di atti d'ufficio o di adempimenti ad essi connessi;
- doloso compimento (da parte di P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio) di atti contrari ai doveri d'ufficio in favore della Società;
- condotte analoghe e similari.

Le ipotetiche *condotte corruttive* potrebbero essere costituite da:

- dazioni di denaro eventualmente procurato attraverso provviste illecite (v. fatturazione per operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute);
- incarico/assunzioni di consulenti "vicini" ai Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (nel qual caso la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente fittizio o superiore rispetto a quello corrispondente alla prestazione effettuata);
- assunzione di persone legate ai Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizi da vincoli di parentela, affinità, amicizia e per esclusiva segnalazione di questi ultimi;
- stipula di contratti/lettere di incarico di collaborazione privi di giustificazioni societaria, o immeritati, a persone segnalate da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- assegnazione di forniture a società segnalate da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o con previsione di compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta;
- gestione impropria di contributi, donazioni, sponsorizzazioni;
- gestione impropria di omaggi e regalie dei prodotti aziendali;
- riconoscimento di sconti non dovuti nell'acquisto di beni commercializzati;
- dazioni di merce a titolo gratuito.

Le funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Responsabili e dipendenti logistica;
- Responsabile e dipendenti marketing e immagine aziendale.

Gli ipotetici "*soggetti agenti*":

Tutti i soggetti che operano "con" o "per" la Società (dunque anche gli Incaricati alle Vendite) potrebbero avere rapporti personali e dunque corrompere - previo accordo con i responsabili della Società - soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

I processi potenzialmente strumentali:

- Gestione dei Product Center;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- Gestione donazioni, partnership omaggi e di altre liberalità;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e degli adempimenti connessi, anche in occasione delle verifiche ispettive.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- i reati sono attinenti;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è molto media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 322 bis c.p.** - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri (reato presupposto dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/2001 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

" Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Tale reato presuppone "rapporti" con membri/funzionari della Comunità Europea o di Stati

esteri. Difficilmente verificabile nell'ambito di società che operano in Italia, nello specifico caso dell'azienda i succitati rapporti potrebbero astrattamente sussistere - seppur in via meramente ipotetica e marginale - in considerazione del fatto che i prodotti a marchio FLP sono importati in Europa da ***Forever Direct***, domiciliata in Olanda, che è anche è il soggetto giuridico responsabile di fronte all'Unione Europea ai sensi del Reg 1223/ 2009. Al riguardo, si è già chiarito che *Forever Living Products Italy* è il Distributore ufficiale per Italia, regolarmente registrato nel CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) di *Forever Direct*. Quest'ultima circostanza comporta che l'eventualità di rapporti con funzionari della Comunità Europea, seppur in termini ipotetici non possa oggettivamente escludersi. Il rischio di immagine sarebbe, peraltro, di indubbia rilevanza.

Le situazioni criminogenetiche ipotizzabili nel concreto ambito dell'attività sociale potrebbero derivare - a titolo meramente esemplificativo - dalla necessità di intrattenere rapporti/contatti con le Autorità Pubbliche straniere al fine di sbloccare i prodotti FLP, provenienti dagli Stati Uniti, provvisoriamente allocati in Olanda, diretti quindi in Italia.

Le *ipotetiche modalità di realizzazione delittuosa* sono legate ad un possibile/eventuale aggiramento della normativa, o delle procedure prescritte per legge, "dietro compenso illecito", di natura corruttiva.

Le *ipotetiche condotte corruttive* potrebbero essere costituite da:

- dazioni di denaro eventualmente procurato attraverso provviste illecite (v. fatturazione per operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute);
- incarico/assunzioni di consulenti "vicini" ai Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio stranieri (nel qual caso la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente fittizio o superiore rispetto a quello corrispondente alla prestazione effettuata);
- assunzione di persone legate ai Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizi stranieri da vincoli di parentela, affinità, amicizia e per esclusiva segnalazione di questi ultimi;
- stipula di contratti/lettere di incarico di collaborazione privi di giustificazioni societaria, o immeritati, a persone segnalate da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio stranieri;
- assegnazione di forniture a società segnalate da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio stranieri a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o con previsione di compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta;
- gestione impropria di contributi, donazioni, sponsorizzazioni;
- gestione impropria di omaggi e regalie dei prodotti di Forever Living;
- riconoscimento di sconti non dovuti nell'acquisto di beni commercializzati;
- dazioni di merce a titolo gratuito.

Le funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Responsabili e dipendenti logistica.

Gli ipotetici "*soggetti agenti*":

Tutti i soggetti che operano "con" o "per" la Società (dunque anche gli Incaricati alle Vendite) potrebbero conoscere, avere rapporti personali e dunque corrompere - previo accordo con i responsabili della Società - soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio straniero.

I *processi potenzialmente strumentali*:

- Gestione logistica;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- Gestione donazioni, partnership omaggi e di altre liberalità;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità straniere.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 323 c.p.** - abuso di ufficio: reato presupposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. [reato rilevante ex D. Lgs. n. 231/2001 se "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*"].

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità».

La clausola di riserva fa soccombere la norma nel concorso apparente rispetto ai reati più gravi, a prescindere dal principio di specialità (v. art. 15 del c.p.). Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal P.U. quanto dall'I.P.S., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio. La condotta deve essere compita nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio. Il comma 1 è stato modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all'atto antidoveroso dell'agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico. L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni. Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità.

La norma è diretta a tutelare il buon andamento della P.A., cui si accompagna l'esigenza di tutelare il privato dalle prevaricazioni dell'autorità.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 346 bis c.p.** – traffico di influenze illecite: «*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita*».

Da ricordare che il reato di "traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 c.p. è stato introdotto nel codice penale dall'art. 1 comma 75 lett. r) della Legge 190/2012, anche sulla scorta di pressioni di natura internazionale (v. Convenzione ONU di Merida del 31 ottobre 2003 e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 ratificata in Italia dalla Legge 28 giugno 2012 n. 110).

Il delitto de quo – meglio conosciuto in ambito internazionale come *trading in influence* o *influence peddling* – descrive il comportamento degli "intermediari prezzolati" che mettono in contatto soggetti estranei alla P.A. e pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio cui si chieda di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio od omettere o ritardare un atto d'ufficio.

La fattispecie del reato in discussione si muove nell'ambito dei delitti dei "privati" contro la P.A., potendosi a questi ultimi equiparare anche i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio fuori dall'esercizio delle proprie funzioni. La norma in esame fotografa quella che potrebbe definirsi la tipica mediazione illecita attorno ad un fatto di corruzione.

A titolo di completezza, va altresì ricordato che il reato di cui all'art. 346-bis c.p. si avvicina molto a quello di cui all'art. 346 c.p. (millantato credito), e non è dunque un caso che sia stato collocato, rispetto allo stesso, in posizione immediatamente adiacente. Tra i due reati, esistono i seguenti dati comuni e differenziali:

- in entrambi i casi, la condotta di reato è posta in essere da "*chiunque*", ossia da qualunque

privato, nonché da un soggetto pubblico che si muova al di fuori delle sue funzioni e dei suoi poteri;

- in entrambi i casi, prevalgono (ove ne siano presenti le concrete modalità e condotte delittuose) gli specifici reati "maggiori" di corruzione ex artt. 319 e 319-*ter* c.p. Tale esclusione opera in via implicita per l'art. 346 c.p., in termini espressi per l'art. 346-*bis* c.p. («fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*»);
- in entrambi i casi, la richiesta di denaro o altre utilità, per sé o per altri, deve essere illecita e indebita;
- l'art. 346-*bis* c.p., a differenza dell'art. 346 c.p. che punisce genericamente la *datio* illecita nel caso in cui la stessa rappresenti "*il prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato*", riduce la propria rilevanza penale ai soli casi in cui la mediazione delittuosa intervenga "*in* relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".
- a differenza che nel reato di *millantato credito* di cui all'art. 346 c.p., l'art. 346-*bis* c.p. prevede la punibilità anche dell'*extraneus* che dia il via alla condotta delittuosa dando o promettendo denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Sulla base della concreta struttura del reato di cui all'art. 346-bis c.p., e dell'intima logica che ne risulta sottesa, la concreta possibilità di verificazione delittuosa in capo a soggetti che operano "con" o "per" Forever Living Products Italy S.r.l. è legata ad una eventuale consumazione delittuosa volta a potere eventualmente usufruire ("per vie traverse") di canali preferenziali nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di piegarne le regole di correttezza, di imparzialità, di trasparenza e di eticità comportamentale. È insomma concretamente ipotizzabile una posizione di condotta illecita – in via diretta e/o concorsuale - con i cd. "sensali d'alto bordo". Tale possibilità è del resto sempre ipotizzabile – quasi per definizione - in tutte le società che hanno rapporti con pubbliche amministrazioni o di enti pubblici.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 356 c.p.** - frode nelle pubbliche forniture: reato presupposto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 - Libro II – Titolo II, Capo II – Delitti dei Privati contro la Pubblica Amministrazione.

«Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente».

Si tratta di un reato inserito nell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 *(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)*.

Sul piano della struttura giuridica, la "*frode nelle pubbliche forniture*" è un reato proprio, atteso che può essere commesso soltanto da coloro – privati e non pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio – che abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato, o con Enti pubblici, ovvero (in base al richiamo dell'art. 355 c.p.) con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione – intesa in senso lato, ossia attraverso le sue diramazioni organiche, interne o esterne – nonché la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e/o la qualità del risultato.

Di particolare importanza è il richiamo interno all'art. 355 c.p. (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*) che testualmente dispone: "*Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103*".

Tale norma amplia, in termini oggettivi, il raggio di azione dell'art. 353 c.p.

È un "reato di evento", il che comporta la configurabilità anche del tentativo ex art. 56 c.p.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

Poiché Forever Living *non* riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, i reati sussumibili in questa area possono essere commessi *nella* o *dalla* Società **esclusivamente ad opera di *FLPI S.r.l.* quale soggetto "fruitore" dei favori e dei benefici illeciti** dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, ossia nella sostanziale veste giuridica di *extraneus* alla Pubblica Amministrazione.

Sulla base di questo presupposto logico-normativo, anche i *Protocolli Speciali* (che rimangono comunque di mero affiancamento rispetto ai *Protocolli Generali*) sono legati alla succitata, specifica, evenienza.

Ne consegue che vanno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Possono intrattenere rapporti con la P.A. esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società.
- Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte la P.A. devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri affidati loro dalla Società.
- I soggetti intervenuti agli incontri con funzionari e/o responsabili pubblici devono riportare il contenuto degli stessi incontri - per e-mail o per lettera - ai propri superiori gerarchici e, in mancanza, all'Amministratore Delegato.
- Il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione deve:
  - individuare gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
  - autorizzare preventivamente l'utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la P.A.;
  - accertare la completezza, correttezza e veridicità di dati e informazioni trasmesse alla P.A. e alle Autorità Istituzionali; garantire la registrazione, custodia, memorizzazione (preferibilmente informatica) e archiviazione dei dati trasmessi alla/dalla P.A. e alle/dalle Autorità Istituzionali;
  - autorizzare i soggetti che possono partecipare alle relazioni pubbliche e agli eventi organizzati da enti pubblici e associazioni di categoria, i quali, all'esito, devono relazionare sull'attività concretamente svolta.
- In qualsiasi pratica amministrativa, tutti i documenti prodotti devono essere archiviati mediante supporti cartacei o elettronici. Conseguentemente, deve essere istituito un sistema di protocollazione della corrispondenza, in entrata ed in uscita (cartacea e via mail).
- Alle verifiche ispettive da parte della P.A. (quali, ad esempio, INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, GdF, NAS, Vigili del Fuoco, soggetti certificatori, etc.) devono partecipare i soggetti indicati nella rispettiva procedura, i quali devono stilare immediata e apposita relazione da inoltrare ai superiori gerarchici, all'Amministratore Delegato e, da questi, all'Organismo di Vigilanza, relazionandolo in ordine a eventuali criticità emerse.
- In caso di verifiche o problematiche fiscali o contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, deve sempre essere identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni. Il responsabile identificato deve immediatamente informare l'Amministratore Delegato e questi l'Organismo di Vigilanza dell'inizio dell'eventuale procedimento o contenzioso, nonché delle sue evoluzioni e della sua conclusione.

Inoltre, entrando nel merito di processi e attività sensibili, per le operazioni riguardanti:

La gestione del processo di selezione e amministrazione del personale

- La richiesta di nuovo personale deve essere formulata da parte del responsabile di settore che ne manifesta l'esigenza e deve essere sempre corredata da una completa e dettagliata

documentazione presentata nel rispetto delle procedure interne.

- L'accettazione della richiesta viene effettuata dal responsabile delle Risorse Umane e da altri eventuali organi competenti, coerentemente con il budget e le piante organiche approvate. Le richieste extra budget devono essere sempre motivate e autorizzate in accordo con le procedure interne.
- La ricerca e selezione devono essere condotte sulla base di criteri caratterizzati da trasparenza e imparzialità dei comportamenti, giustificabilità tecnica e professionale reali, uguaglianza di trattamento, assoluto divieto di discriminazione di alcun tipo in special modo di condizionamento politico/partitico. In particolare:
  - la ricerca di personale e la raccolta dei curricula deve avvenire esplicitando chiaramente i requisiti richiesti e l'offerta della Società;
  - la valutazione dell'affidabilità personale, morale e professionale, deve essere condotta anche avvalendosi di certificazioni rilasciate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dalla Prefettura. A tal proposito i dipendenti devono rilasciare autodichiarazioni attestanti l'assenza/presenza di condanne penale e carichi pendenti, mentre i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali devono rilasciare autodichiarazioni attestanti l'assenza/presenza di condanne penali e carichi pendenti e una apposita dichiarazione di non inconferibilità e non incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013;
  - la selezione e scelta del personale, ovvero la valutazione dei candidati, deve avvenire esclusivamente sulla base delle competenze possedute dai candidati messe in relazione alle competenze richieste dal business e mediante prove o colloqui valutativi condotti da due responsabili appartenenti a diversi rami dell'organizzazione, generalmente il responsabile Risorse Umane e il responsabile del settore che ha manifestato l'esigenza di assumere nuovo personale;
  - la procedura di assunzione del personale deve essere corredata dalle schede di valutazione che ne descrivono l'iter e sottoscritta dai due valutatori e avvenire nel rispetto delle procedure interne e della normativa nazionale e di settore. La documentazione deve essere archiviata e custodita nella sua interezza da parte della funzione Risorse Umane;
  - all'atto dell'assunzione la Società deve consegnare al neoassunto un kit contenente almeno il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico.
- La Funzione Risorse Umane deve garantire l'acquisizione dei dati personali nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati sensibili e comuni.
- Dal punto di vista organizzativo e di gestione del personale devono essere:
  - individuati i responsabili della gestione del rapporto sia in fase di esecuzione che in fase di monitoraggio delle specifiche attività;
  - attribuiti ai responsabili di cui al punto precedente mansioni e poteri di operare che siano coerenti con le responsabilità organizzativamente riconosciute;
  - previste modalità di gestione dei rapporti con i neoassunti che consentano in fase di monitoraggio il riporto, al responsabile gerarchicamente superiore, delle attività svolte e delle evidenze emerse.

L'approvvigionamento di beni e servizi

i protocolli prevedono che:

- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;
- nei contratti che regolano i rapporti con i Fornitori o gli appaltatori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello;
- nella selezione di Fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- nella scelta del Fornitore e dell'appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello;
- il Responsabile della funzione interessata dall'appalto segnali immediatamente

all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal Fornitore o particolari richieste da esso avanzate alla Società.

- non siano corrisposti pagamenti ai Fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alla prassi esistenti sul mercato.

La gestione delle risorse finanziarie

- deve essere assicurata la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela (es. Incaricati di Vendita) e la registrazione dei dati in appositi archivi;
- L'Organo Amministrativo, o il soggetto da esso delegato deve stabilire e modificare, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna *Forever Living* nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- deve essere sempre prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere sempre una causale espressa e essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere previsto il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- nelle attività di incasso si deve tener conto dei limiti di uso del contante definiti dalla normativa antiriciclaggio vigente.

Il conferimento e la gestione delle consulenze

- La richiesta di affidamento di incarichi e consulenze esterne deve essere formulata da parte del responsabile di settore che ne manifesta l'esigenza e deve essere sempre corredata da una completa e dettagliata documentazione, presentata nel rispetto delle procedure interne, che evidenzia la mancanza di competenze interne.
- L'accettazione della richiesta deve essere effettuata dal Responsabile delle Risorse Umane e da altre eventuali funzioni competenti (esempio la funzione Acquisti), coerentemente con il budget approvato. Le richieste extra budget devono essere sempre motivate e autorizzate in accordo con le procedure interne.
- La ricerca e selezione della società o del professionista esterno devono essere condotte sulla base di criteri caratterizzati da trasparenza e imparzialità dei comportamenti, giustificabilità tecnica e professionale reali, uguaglianza di trattamento, assoluto divieto di discriminazione di alcun tipo in special modo di condizionamento politico/partitico e caratterizzata dal divieto di identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l'autorizza.
- I compensi e le parcelle elargite devono essere congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e conformi all'incarico conferito. La congruità è misurata rispetto alle condizioni o alla prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.
- La ricerca e selezione della società o del professionista esterno devono essere rivolte a

Società e professionisti che siano in regola con i requisiti previsti dalla normativa interna e nazionale, in particolare dalla normativa antimafia, come meglio descritto nei punti seguenti.

- Il conferimento dell'incarico deve sempre avvenire per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione e deve contenere apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal rispetto del presente MOGC e del Codice Etico adottati dalla Società.
- La procedura di affidamento dell'incarico deve essere corredata dalla descrizione dell'iter attuativo e la relativa documentazione deve essere archiviata e custodita nella sua interezza da parte della funzione Risorse Umane o da altra funzione competente (esempio, la funzione Acquisti).
- L'attività svolta deve essere documentata, tracciata e deve prevedere una idonea reportistica e la documentazione rilasciata deve essere scrupolosamente archiviata.
- La Società deve mantenere un archivio aggiornato degli incarichi di consulenza affidati a società o professionisti esterni.
- La Funzione Risorse Umane, nella selezione e intrattenimento dei rapporti di fornitura o di approvvigionamento, dovrà tenere conto - anche ai fini della specifica prevenzione dei reati contro l'Ordine Pubblico o l'Ordine Democratico - che l'accertamento dei seguenti punti potrà inciderà negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole di eventuali procedimenti/processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo. Da ciò consegue che la stessa Funzione dovrà valutare:
  - l'eventuale sottoposizione a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
  - l'applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o la pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva e di sentenza ex art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale (v., tra gli altri, i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di reati di associazione a delinquere, di partecipazione o concorso esterno ex art. 416 bis c.p., di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di spaccio di sostanze stupefacenti, di estorsione, di ricettazione, di riciclaggio, etc.);
  - la partecipazione ad enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, o che siano manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
  - la partecipazione ad imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto o di seri ed univoci indizi, costituite al solo scopo di occultare o di favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
  - la partecipazione ad imprese od enti privi di rapporti con aziende di credito;
  - l'intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
  - la mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
  - la mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

La gestione e il controllo delle note spese

i protocolli prevedono che:

- non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità;
- la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività di servizio devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, in linea pertanto con gli obiettivi aziendali;
- evidenza dell'avvenuta approvazione preventiva della missione;

- devono essere definiti ruoli, responsabilità, controlli e limiti alla concessione di anticipi a dipendenti;
- devono essere formalizzati controlli, da parte delle funzioni aziendali preposte, circa l'inerenza e la documentazione delle spese per le quali si richiede il rimborso;
- le spese per forme di accoglienza e di ospitalità devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi entro limiti di normalità.

Le relazioni pubbliche, partecipazioni a eventi organizzati da enti pubblici e associazioni di categoria

i protocolli prevedono che:

- i soggetti partecipanti alle attività siano a ciò autorizzati dal Responsabile per l'attuazione dell'operazione;
- gli stessi abbiano l'obbligo di rendiconto dell'attività concretamente svolta.

La gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi

i protocolli prevedono che:

- le operazioni siano direttamente ed esclusivamente connesse all'attività aziendale;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate; le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- deve esistere una autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Responsabile da questi incaricato) a conferire utilità;
- devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- devono essere predisposti controlli di monitoraggio su tali tipologie di operazioni in maniera di individuare quelle ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partner commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;
- devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- le donazioni, sponsorizzazioni o liberalità devono essere previste nel budget e eventuali scostamenti devono essere debitamente e formalmente giustificati.

La gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali

quali, ad esempio, autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, etc., i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato;
- la richiesta sia debitamente autorizzata dalla funzione Risorse Umane;
- siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo.

Riepilogando, in merito ai

Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza

- gli adempimenti nei confronti della P.A. e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in

modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile della funzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore della Società;
- le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenzario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
- deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità del responsabile di funzione competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;
- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di funzione coinvolto ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici;
- nell'ambito di ispezioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione presso la sede della Società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere datata espressa e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

AREA REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

A differenza che per l'Area Reati contro la P.A., i delitti in oggetto presuppongono una condotta delittuosa che abbia ad oggetto, da un lato il perseguimento di un profitto patrimoniale in capo al soggetto agente, dall'altro il correlativo danno in capo alla Pubblica Amministrazione, quale persona offesa. I reati inquadrabili in questa categoria sono:

- art. 640 c.p. - truffa in danno dello Stato: reato presupposto dall'art. 24;
- art. 640 bis c.p. - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: reato presupposto dall'art. 24.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

I delitti in esame presuppongono una condotta delittuosa che abbia ad oggetto: da un lato, il perseguimento di un profitto patrimoniale in capo al soggetto agente; dall'altro, il correlativo danno in capo alla Pubblica Amministrazione, quale persona offesa.

I reati inquadrabili in questa categoria sono:

art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa.

Se in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o della Unione europea costituisce reato presupposto dall'art. 24 - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode.

La rubrica dell'articolo 24 del D. Lgs. N. 231/2001 è stata così sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75: **"***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*".

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis. Se il fatto è commesso in presenza di circostanze di cui all'art. 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente."

La "Riforma Cartabia", D. Lgs. N. 150 del 10 ottobre 2022, all'art. 2, terzo comma, ha previsto la soppressione delle parole "o un'altra circostanza aggravante prevista dal'art.61, primo comma, n. 7".

Si tratta di un reato oggettivamente ipotizzabile in qualunque attività di impresa o di prestazione di servizi. L'oggettiva probabilità di verificazione è desunta dal fatto che l'art. 640 c.p. è una fattispecie penale "aperta", consumabile attraverso qualsiasi tipo di condotta in frode allo Stato o ad un Ente Pubblico *o dell'Unione europea*.

Sul piano tecnico-giuridico, si tratta di un reato "*contro il patrimonio*", che dunque comporta la necessità di causazione di un danno patrimoniale allo Stato (a titolo meramente esemplificativo: non comporta questo tipo di danno un eventuale, pur ipotetico, ottenimento "immeritato" di autorizzazioni, concessioni, o provvedimenti amministrativi analoghi da parte di organi statuali, trattandosi di una tipologia di evento sanzionabile attraverso altro tipo di fattispecie penalistiche).

L'estensione anche all'Unione europea dei soggetti cui la condotta può provocare danno è da ritrovare nella Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, secondo la quale costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui

consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto".

Secondo tale disposto normativo quindi, l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti ovvero la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, o ancora, la distrazione di fondi per fini diversi da quelli per i quali sono stati concessi, costituisce frode. Ed è evidente che la frode può essere più grave o meno grave, così come è evidente che le sanzioni penali devono essere proporzionate al disvalore penale del fatto commesso.

La *causale delle ipotizzabili condotte fraudolente*:

- riduzione di tasse o tributi afferenti ad occupazione di suolo pubblico in vista di eventi societari;
- riduzione di tasse o tributi afferenti ad ottenimenti di spazi pubblicitari pubblici;
- riduzione di corresponsione IMU, tasse rifiuti o tributi analoghi;
- esenzione tasse, tributi;
- situazioni analoghe e similari.

Le *occasioni criminogenetiche* sono analoghe a quelle descritte a proposito delle fattispecie corruttive, e cioè:

- rapporti/contatti, seppur occasionali o indiretti, con Enti Pubblici o Autorità Pubbliche in genere (Ministero della Salute, Comuni, Assessorati, Uffici Igiene e Sanità, Questure e Prefetture, Vigili del Fuoco, Dipartimenti Pubblici, etc.);
- svolgimento di procedimenti amministrativi in favore della Società;
- imposizione di adempimenti procedurali;
- corresponsione di pagamenti nei confronti di enti pubblici.
- corresponsione di imposte, tasse o tributi.

Le ipotetiche condotte fraudolente potrebbero essere costituite da qualunque azione di inganno o raggiro volta a conseguire un proprio vantaggio con correlativo danno dell'Ente Pubblico.

A mero titolo di esempio:

- predisposizione di documentazione falsa per adempiere obblighi;
- predisposizione di documentazione falsa o manipolazione di documentazione genuina al fine di ottenere autorizzazioni/concessioni cui è correlabile un danno patrimoniale in capo alla P.A.;
- fraudolente comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione;
- fraudolenta gestione dei flussi telematici con enti pubblici;
- alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata;
- omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata (qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo alla P.A.);
- situazioni analoghe e similari.

Le Funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Responsabili e dipendenti logistica;
- Responsabile e dipendenti marketing e immagine aziendale;
- Responsabile e dipendenti comunicazione ed eventi;
- Responsabile e dipendenti ADT ciclo passivo;
- Responsabili product center.

I *processi potenzialmente strumentali*:

- Gestione Product Center;
- Gestione flussi monetari e finanziari;
- Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione e adempimenti connessi.

Dal punto di vista della *valutazione del rischio*:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 640 bis c.p.** - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reato presupposto dall'art. 24 - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Rappresenta un dato di fatto incontestabile che Forever Living non abbia mai usufruito, nè chiesto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari.

Tuttavia, avendo la legge 28 marzo 2022 n. 25 ampliato le fattispecie penalmente rilevanti anche alle sovvenzioni

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

Vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Possono intrattenere rapporti con la P.A. esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società.
- Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte la P.A. devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri affidati loro dalla Società.
- I soggetti intervenuti agli incontri con funzionari e/o responsabili pubblici devono riportare il contenuto degli stessi incontri - per e-mail o per lettera - ai propri superiori gerarchici e, in mancanza, all'Amministratore Delegato.
- Il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione deve:
  - individuare gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
  - autorizzare preventivamente l'utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la P.A.;
  - accertare la completezza, correttezza e veridicità di dati e informazioni trasmesse alla P.A. e alle Autorità Istituzionali;
  - garantire la registrazione, custodia, memorizzazione (preferibilmente informatica) e archiviazione dei dati trasmessi alla/dalla P.A. e alle/dalle Autorità Istituzionali;
  - autorizzare i soggetti che possono partecipare alle relazioni pubbliche e agli eventi organizzati da enti pubblici e associazioni di categoria, i quali, all'esito, devono relazionare sull'attività concretamente svolta.
- In qualsiasi pratica amministrativa, tutti i documenti prodotti devono essere archiviati mediante supporti cartacei o elettronici. Conseguentemente, deve essere istituito un sistema di protocollazione della corrispondenza, in entrata ed in uscita (cartacea e via mail).
- Alle verifiche ispettive da parte della P.A. (quali, ad esempio, INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, GdF, NAS, Vigili del Fuoco, soggetti certificatori, etc.) devono partecipare i soggetti indicati nella rispettiva procedura, i quali devono stilare immediata e apposita relazione da inoltrare ai superiori gerarchici, all'Amministratore Delegato e, da questi, all'Organismo di Vigilanza, relazionandolo in ordine a eventuali criticità emerse.
- In caso di verifiche o problematiche fiscali o contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, deve sempre essere identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni. Il responsabile identificato deve immediatamente informare l'Amministratore Delegato e questi l'Organismo di Vigilanza dell'inizio dell'eventuale procedimento o contenzioso, nonché delle sue evoluzioni e della sua conclusione.

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

Utilizziamo il termine "*rapporti con il mercato privato*" per distinguere questa macroarea da quella riguardante i sopra evidenziati rapporti con la Pubblica Amministrazione. In quell'area abbiamo visto ricadere tutte le possibili disfunzioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Viceversa, nell'area afferente al cd. libero mercato possono inquadrarsi le attività condotte da *FLPI S.r.l.* in favore di operatori privati, dunque i "*Delitti contro l'Industria e il Commercio*".

Le ipotesi delittuose riferibili a questa macroarea sono:

- art. 513 c.p. - turbata libertà dell'industria o del commercio: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 514 c.p. - frodi contro le industrie nazionali: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 516 c.p. - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 517 c.p. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 517 ter c.p. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: reato presupposto dall'art. 25 bis.1;
- art. 517 quater c.p. - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: reato presupposto dall'art. 25 bis.1

Vanno logicamente inseriti in questa area anche due delitti formalmente "*contro la fede pubblica*" che tuttavia, dal punto di vista della loro possibile refluenza pratica, incidono in via diretta sui crismi di legalità dell'attività commerciale condotta dall'azienda:

- art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: reato presupposto dall'art. 25 bis.
- art. 474 c.p. – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: reato presupposto dall'art. 25 bis.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

Si tratta di un'area di operatività aziendale dalla quale potrebbe scaturire la consumazione:

A) dei *Delitti contro l'Industria e il Commercio,* quali fattispecie di reato presupposte dall'art. 25-*bis* 1;

B) di due specifici *Delitti contro la fede pubblica (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* ex art. 473 c.p. e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* ex art. 474 c.p.) presupposti dall'art. 25 bis.

I predetti reati sono tutti connessi (in via più o meno rilevante, salvo quelli dichiaratamente "non attinenti") all'attività di vendita dei prodotti commercializzati dalla Società, ovvero al suo *core business.*

Sul piano giuridico, si tratta di fattispecie normative a tutela dell'ordinamento economico, del leale e corretto esercizio di attività industriali o commerciali, dei consumatori in genere.

Sub A) Delitti contro l'Industria e il Commercio:

Le *occasioni criminogenetiche*:

- commercializzazione e vendita dei prodotti FLPI nei product center;
- commercializzazione dei prodotti FLPI ad opera degli Incaricati alle Vendite;
- fasi di confezionamento ed etichettatura dei prodotti FLP;
- procedure di salvaguardia dei prodotti FLPI da eventuali manipolazioni di contenuto;
- procedure di stoccaggio e salvaguardia di qualità dei prodotti;
- pubblicità e propaganda dei prodotti FLPI;
- illustrazione delle caratteristiche dei prodotti FLPI nella fase di commercializzazione.

I *Processi potenzialmente strumentali*:

- etichettatura e conservazione prodotti; gestione Product Center;
- commercializzazione prodotti;
- pubblicizzazione prodotti;
- propaganda e illustrazione caratteristiche prodotti.

Le *Funzioni aziendali maggiormente coinvolte*:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Responsabili e dipendenti logistica;
- Responsabili e dipendenti (anche in regime di outsourcing) addetti al confezionamento ed alla etichettatura;
- Responsabile e dipendenti marketing e immagine aziendale;
- Responsabile e dipendenti comunicazione ed eventi;
- Responsabili product center.

Gli *ipotetici "soggetti agenti"*:

- Tutti i soggetti che operano "con" o "per" la Società (innanzitutto gli Incaricati alle Vendite) potrebbero commettere i reati pertinenti a tale area di rischio.

Il livello di valutazione del rischio dipende dalle singole fattispecie presupposte, di seguito riportate.

- **art. 513 c.p.** - Turbata libertà dell'industria o del commercio (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro».

Trattasi di un reato concretamente poco verosimile in capo alle funzioni aziendali societarie, ma oggettivamente prevedibile – nella sua specifica forma di utilizzazione di "*mezzi fraudolenti*" - ad opera degli Incaricati alle Vendite, ove gli stessi dovessero, ad esempio, ritenere di potere maldestramente turbare il corretto e leale esercizio dell'altrui attività commerciale al fine di riuscire ad accaparrarsi *furbescamente* fette di mercato, aumentando in tal modo le loro provvigioni.

Sebbene di "non particolare gravità" in relazione all'eventuale danno materiale provocato – non è infatti causale che il reato *non* sia procedibile d'ufficio ma a querela della persona offesa - l'eventuale consumazione delittuosa sarebbe tuttavia idonea a provocare un innegabile danno di immagine, ciò tenuto anche conto che la Società punta ad una comunicazione diffusa e propalata, soprattutto tramite web.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 513 bis c.p.** - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

Al pari del reato precedente, la fattispecie prescrittiva in oggetto mira ad evitare azioni di concorrenza sleale attraverso l'uso di condotte violente o minacciose.

Nasce come *reato di pericolo*, a tutela delle attività industriali, commerciali o produttive, da possibili comportamenti intimidatori o violenti da parte dei concorrenti. Non a caso, si tratta di una fattispecie delittuosa introdotta dalla Legge 1982/646 cd. *antimafia Rognoni - La Torre*.

Il possibile soggetto attivo è "chiunque" eserciti un'attività industriale, commerciale o produttiva, anche di servizi; dunque – ed è verosimile che possano essere proprio loro i più probabili ed eventuali soggetti agenti – anche e soprattutto gli "*Incaricati alle Vendite*" di *Forever Living*.

Trattandosi di un reato a condotta libera, la cui possibile condotta attiva è la più varia ed eterogenea avendo solo, come suo elemento caratterizzante, l'utilizzo di violenza o di minaccia al fine di scoraggiare o eliminare l'attività d'imprese concorrenti o potenzialmente in competizione.

In via sistematica, l'art. 513 *bis* c.p. rappresenta il cd. versante penale dell'art. 2598 c.c. (norma civilistica che vieta l'utilizzo di mezzi fraudolenti o non conformi ai principi della correttezza

commerciale).

Come prima detto, l'area di rischio di reato maggiormente sensibile è quella in capo agli "*Incaricati alle Vendite*", tanto più che anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, «*non è in alcun modo necessario che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzata, né che l'autore debba appartenere a un gruppo criminale*» (Cass. pen., 15 marzo 2005, n. 13691).

La "pericolosità" della fattispecie delittuosa in esame è rappresentata dal fatto che – pur in presenza di una assoluta correttezza di conduzione dei processi o delle funzioni aziendali - la stessa si consuma ordinariamente "dietro le quinte" dell'attività, ad opera di chiunque possa avere interesse ad ottenere lo sviamento della concorrenza attraverso un'azione di violenza (fisica o psicologica).

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 514 c.p.** - frodi contro le industrie nazionali (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

Trattasi di un "antico" reato in danno dell'*industria nazionale* (dunque, *non* della semplice "concorrenza"), la cui incriminazione ed applicazione pratica è assolutamente in disuso, proprio perché risulta - oggi - di difficile individuazione il presunto soggetto danneggiato, ovvero la presunta "industria nazionale".

Le ipotizzabili condotte illecite dovrebbero essere rappresentate - a mero titolo di esempio – dalla messa in circolazione, ad opera della Società o degli Incaricati alle Vendite, di prodotti contraffatti o alterati in ideale danno/concorrenza nei confronti di una fantomatica "industria nazionale", su cui tuttavia neanche dottrina e giurisprudenza riescono ad offrire indicazioni precise.

Sulla base di quanto sin qui detto, rimane una situazione (ed un reato) concretamente poco prevedibile, e dunque anche poco prevenibile/evitabile se non attraverso l'ordinaria regolarità dell'attività sociale e la tutela dei prodotti FLP da qualsivoglia, ipotetica, alterazione/manipolazione/contraffazione.

Ove ipoteticamente consumato, il reato comporterebbe un danno di immagine di rilevante gravità.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 515 c.p.** - frode nell'esercizio del commercio (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro».

La caratteristica di tale delitto è data dalla commissione di una condotta fraudolenta nell'esercizio del commercio, attraverso una consegna ingannevole di una cosa per un'altra, ovvero una sleale esecuzione del contratto mediante consegna di un prodotto commerciale difforme da quello convenuto. A mero titolo di esempio, la frode in oggetto potrebbe *anche* essere consumata

nello spacciare un prodotto FLP come prodotto farmaceutico, ed in tale veste raccoglierne gli ordinativi di vendita.

Trattandosi di una disposizione di ordine pubblico - tesa a tutelare l'interesse di natura "ultraindividuale" all'onesto e corretto svolgimento dell'attività commerciale - il reato si considera consumato anche in presenza di un eventuale consenso dell'acquirente, posto che ciò a cui viene data prevalenza non è tanto la dolosa formazione della volontà del contraente quanto la dolosa esecuzione del contratto.

Non è necessaria la verificazione di alcun danno patrimoniale, il che comporta l'evidente distinzione con il reato di truffa ex art. 640 c.p. (reato simile nella previsione di condotte di inganno e raggiro, che tuttavia presuppone la causazione di un danno patrimoniale).

La *ratio* del reato di cui all'art. 515 c.p. è quella di proteggere il consumatore dalle frodi commesse nei suoi confronti nell'atto dell'esercizio del commercio, il che – ad avviso di Alcuni Autori - consente di ipotizzare un possibile concorso formale con la violazione amministrativa di cui all'art. 13 della Legge 30.04.1962 n. 283, che invece vieta esplicitamente l'uso di nomi impropri nella vendita o nella propaganda di sostanze alimentari e sanziona amministrativamente la mera messa in vendita di sostanze alimentari con denominazioni improprie o comunque ingannevoli.

Si ritiene, al riguardo, che le due norme abbiano una diversa obiettività giuridica: tutela della correttezza e della lealtà commerciale, quella di cui all'art. 515 c.p.; garanzia della qualità dei prodotti affidati per la vendita, quella dell'art. 13 della Legge 283/1962.

In entrambi, i casi è reputata rilevante una eventuale *pubblicità ingannevole* con conseguente propalazione di falsi messaggi pubblicitari in relazione alle reali qualità del prodotto.

Ad esplicitazione dell'orientamento giurisprudenziale sul tema: «*è configurabile il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) anche nel caso di commercializzazione di beni di largo consumo le cui caratteristiche di provenienza non siano rispondenti a quelle dichiarate nei relativi messaggi pubblicitari, da riguardarsi come integrativi delle singole proposte di vendita, ove queste non siano accompagnate da esplicitazioni di senso contrario" (principio affermato, nella specie, con riguardo alla messa in commercio di carni dichiarate nella pubblicità, contrariamente al vero, come provenienti esclusivamente da allevamenti siti in territorio italiano e da considerare quindi ufficialmente esenti da encefalopatia spongiforme bovina)*» (Cass. pen., 22 maggio 2008, n. 27105, conf. Cass. pen., 25 ottobre 2012, n. 1466); «*il reato di frode in commercio è integrato anche dall'apposizione sul confezionamento di un prodotto industriale del marchio "CE" contraffatto, poiché evocativo per l'acquirente della possibilità di libera circolazione del bene all'interno del mercato comunitario*» (Cass. pen., 14 febbraio 2013, n. 9310).

Dal punto di vista della correttezza della pubblicità, è bene ricordare che i limiti a cui la stessa deve attenersi sono stati rigorosamente aggiornati dal D. Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (*Pubblicità ingannevole, Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*) e dal D. Lgs. 2 agosto 2007 n. 146 che ha inserito gli articoli da 18 a 27 nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, *recante "Codice del consumo"*.

Tra i principi cardini della normativa in oggetto, spiccano quelli secondo cui:

- va considerata *pubblicità ingannevole* «*qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente*» (art. 2, lett. b) D. Lgs. n. 145/2007 cit.);

- la *pubblicità comparativa* (ossia quella «*che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*» ex art. 2 lett. d) D. Lgs. n. 145/2007 cit.) è lecita solo se rispetta le condizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 145/2007 cit.[4]

Nello specifico caso di una attività commerciale come quella svolta da *Forever Living* - attraverso l'ausilio e la collaborazione operativa di migliaia di "Incaricati alle Vendite" - il reale rischio, più che della *pubblicità* in senso classico (ampiamente controllabile in quanto ontologicamente "trasparente", ossia *sotto gli occhi di tutti*), è quello delle forme comunicative analoghe e vicine, che non seguono gli ordinari "canali pubblicitari", quali ad esempio: la "*propaganda*"; le "*propagande occulte e fraudolente*"; i "*convincimenti fraudolenti e subliminali*"; l'"*informazione ambigua ed incomprensibile*"; l'"*informazione occulta*"; le "*illustrazioni commerciali falsate*", le "*bugie commerciali fraudolente*", le "*omissioni ingannevoli*"; le "*omissioni improprie*"; e così via in una lunga ed intuibile serie di possibili para-pubblicità fraudolente.

Sul piano squisitamente normativo, proprio al fine di estendere quanto più possibile il raggio di tutela dei consumatori, l'art. 18 del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005 ha testualmente stabilito: «*Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione*

commerciale in qualsiasi modo effettuata»; con ciò confermando che, *informazione, pubblicità e propaganda* fanno tutte parte del comune concetto di "comunicazione commerciale" idonea ad indurre un acquisto di un prodotto.

L'area aziendale maggiormente sensibile a tale specifica tipologia di rischio è certamente quella degli *Incaricati alle Vendite*.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 516 c.p.** - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (reato presupposto dall'art. 25 bis.1, Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro».

Trattasi di una ipotesi sussidiaria del reato di frode in commercio, atteso che l'art. 516 c.p. si limita a punire condotte prodromiche rispetto a quelle disciplinate dall'art. 515 c.p., ossia preliminari alla consegna all'acquirente di un prodotto alimentare non genuino.

È un delitto:

- che rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p.;
- che è a tutela di un interesse sopraindividuale, quale la buona fede negli scambi commerciali;
- la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico;
- che è relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale in senso stretto tra due soggetti.

Presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515 c.p., giacché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine e configura un *reato di pericolo.*

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "*sostanze alimentari*" è idonea a ricomprendere: sia, i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento); sia, i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualunque sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La *genuinità* è data dalla caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa, sia in senso naturale che in senso formale.

Più da vicino:

- la *genuinità naturale* indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica;
- la *genuinità legale* riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa.

[4] e cioè: *«a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo"; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati …»*

Sul punto, e cioè sui criteri del presupposto di "*non genuinità*":

- la *Dottrina* ritiene che, per sostanza alimentare non genuina, debba intendersi quella che abbia effettivamente subito un'artificiosa alterazione nella sua essenza o nella sua normale composizione (ad esempio mediante impiego di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici).
- la *Giurisprudenza* afferma, invece, che la non genuinità debba essere ravvisata anche nella semplice difformità, tra le sostanze che compongono il prodotto medesimo e quelle prescritte obbligatoriamente dalle singole leggi speciali in materia alimentare. Il che significa che la "non genuinità" del prodotto dovrebbe essere determinata non solo facendo leva sul criterio naturale (effettiva alterazione della sostanza naturale) ma anche alla stregua dei criteri formali indicati di volta in volta dal Legislatore nell'impiego obbligatorio di talune sostanze nella composizione dei prodotti alimentari.
- la *Giurisprudenza* ritiene, altresì, che la genuinità di un prodotto alimentare può venir meno anche nel caso in cui, pur facendosi uso dei componenti naturali della sostanza, questi siano impiegati in modo abnorme o contrario a specifiche norme di legge, così da provocare il depauperamento dei principi nutritivi caratteristici del prodotto che si intende vendere.

E' un reato che va tenuto distinto (seppur si muove sulla stessa linea di tutela della collettività attraverso il controllo delle merci in vendita) dai *delitti di comune pericolo mediante frode* contenuti nel Libro II, Capo II, titolo VI, del Codice penale, ed in particolare dagli artt. 442 c.p. (*commercio di sostanze alimentare contraffatte o adulterate*) e 444 c.p. (*commercio di sostanze alimentari nocive*); delitti il cui oggetto materiale e giuridico è rappresentato dalla messa in pericolo della salute della collettività.

Tra gli esempi più tipici di "*Frodi alimentari*" è quello di utilizzo di carni diverse – v. ad esempio quelle equine – rispetto a quelle indicate nella confezione del prodotto alimentare (v. in tema: Cass. pen., 6 luglio 2004, n. 38671; Cass. pen., 22 maggio 1996, n. 6852; Cass. pen., 18 ottobre 1995, n. 11090).

Avuto riguardo alla concreta e possibile verificazione del *rischio di reato* nell'ambito di *Forever Living*, va segnalato che, a differenza che nei reati esaminati in precedenza – in ordine ai quali si è detto che le condotte illecite maggiormente prevedibili erano in capo agli Incaricati alle Vendite – nello specifico caso della "*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*" ex art. 516 c.p., gli stessi incaricati sono da considerare tendenzialmente estranei alla sfera di operatività del reato, non avendo alcuna concreta possibilità di incidere sul contenuto intrinseco dei prodotti, o sulla loro rappresentazione formale in sede di indicazioni, posologia ed etichettatura.

Le *Funzioni aziendali maggiormente coinvolte*:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Addetti al confezionamento ed etichettatura.

I *Processi potenzialmente strumentali*:

- etichettatura prodotti.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 517 c.p.** - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 – Libro II, Titolo VIII "*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*", *Capo II* "*Dei delitti contro l'industria e il commercio*").

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro».

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma nel momento in cui l'opera e il prodotto vengono posti in vendita o messi altrimenti in circolazione. Ne deriva che l'elemento oggettivo del delitto deve essere ritenuto sussistente: sia allorquando venga materialmente realizzata la *traditio* della cosa dal venditore all'acquirente; sia quando vi sia una

mera attività di offerta in vendita, e cioè mettendo semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella messa in vendita di merce con nomi, marchi o segni distintivi, atti a indurre in inganno gli eventuali compratori sulla origine, provenienza o qualità del prodotto (caso classico è quello delle imitazioni delle griffe o di un prodotto comune venduto come prodotto DOC o DOP). È una fattispecie di reato sussidiaria rispetto ad altre disposizioni, poste a tutela del marchio, come ad esempio quelle di cui all'art. 473 c.p. (*contraffazione, alterazione o uso, di marchi o segni distintivi o di brevetti, modelli o disegni*) e art. 474 c.p. (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*).

Avuto riguardo ai prodotti FLPI – che vengono circuitati dagli Incaricati alle Vendite nelle specifiche condizioni in cui sono confezionati dalla Società – il rischio, seppur minimo, di consumazione del reato si ritiene maggiormente verificabile nell'ambito delle *funzioni aziendali*.

La rilevanza della gravità è soprattutto legata ad un eventuale danno di immagine.

Le Funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Logistica;
- Addetti al confezionamento ed etichettatura.

I Processi potenzialmente strumentali:

- etichettatura prodotti.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 517 ter c.p.** - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

È una fattispecie meramente sanzionatoria delle violazioni di cui al D. Lgs. n. 30/2005 in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale, quale presidio penalistico al libero sfruttamento economico dei titoli di proprietà industriale. Nello specifico caso di Forever Living si tratta di un reato che può oggettivamente considerarsi *non attinente* atteso che:

- tutti i prodotti a marchio FLPI sono importati in EU da Forever Direct (domiciliata in Olanda) il quale, ai sensi del succitato Regolamento 1223/ 2009, è il soggetto giuridico responsabile in UE;
- chiunque intenda vendere in un altro stato membro i prodotti di cui è Responsabile Forever Direct deve registrarsi nel CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) come Distributore nell'altro Stato;
- la registrazione come Distributore deve essere accettata da Forever Direct, pena l'inibizione della procedura di registrazione della ditta e dei prodotti;
- Forever Living Products Italy è il Distributore ufficiale per Italia;
- Forever Living Products Italy non produce alcun bene, né commercializza beni al di fuori di quelli ricevuti, dall'Olanda, da Forever Direct.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 517 quater c.p.** - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "*Dei delitti contro l'industria e il commercio*").

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

È un reato non attinente al raggio di azione commerciale di *Forever Living*.

Si tratta, infatti, di una fattispecie delittuosa che riguarda – a titolo esclusivo – la tutela del *settore agroalimentare* (contenuta negli artt. 29 e ss. del D. Lgs. n. 30/2005 e nel Reg. CE n. 1151/2012), i cui contrassegni devono essere adottati in modo corretto per designare i prodotti originari di un Paese - regione o località - le cui qualità sono dovute prevalentemente all'ambiente geografico d'origine. Il succitato art. 29 del D. Lgs. n. 30/2005 dispone infatti: «*1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*». Il caso tipico è quella di una ipotizzabile contraffazione/alterazione di una IGP (*indicazione geografica protetta*).

Si consideri, ad illuminante esempio, che in Italia i *prodotti agroalimentari tradizione* (PAT) sono inclusi in un apposito elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni. Ad ulteriore completezza, va chiarito che la nozione di agroalimentare non ha nulla a che vedere con quella di alimentare (che ad esempio, comprende gli integratori alimentari commercializzati da Forever Living), giacché riguarda solo specifiche tipologie di prodotti alimentari, tra cui certamente non rientrano gli integratori alimentari.

A conferma di quanto sin qui detto, si consideri che il summenzionato Elenco PAT comprende: Bevande analcoliche, distillati e liquori; Carni fresche e loro preparazioni; Condimenti; Formaggi; Grassi; Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria; Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi; Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro).

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

Sub B) Delitti contro la fede pubblica

Come prima anticipato, si ritengono facenti parte della stessa area di rischio "*Rapporti con il Mercato Privato*" i due specifici delitti contro la fede pubblica presupposti dall'art. 25 bis:

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* ex art. 473 c.p.
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* ex art. 474 c.p.

Per entrambi in reati, ai fini della valutazione del rischio, vale il giudizio di non attinenza, per le stesse ragioni prima chiarite a proposito dell'art. 517-ter c.p., cui si rinvia. Al fine di averne testuale riprova, si riporta di seguito il contenuto delle fattispecie incriminatrici in oggetto.

- **art. 473 c.p.** - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica", Capo I "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri[(3)], ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o

alterati)».

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 474 c.p.** - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica", Capo I "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo")

«Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000».

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

Si tratta di un'area prevalentemente legata alla commissione dei *Delitti contro l'Industria e il Commercio,* quali fattispecie di reato presupposte dall'art. 25-*bis* 1.

Per ciò che riguarda la gestione e il trattamento del relativo rischio, occorre partire dal presupposto che il rischio in oggetto è legato a due macro-tipologie di situazioni e di soggetti, da dover dunque accuratamente controllare in chiave preventiva:

I. quella delle fasi genericamente connesse alla ***salvaguardia della qualità dei prodotti*** ed alla loro migliore e *corretta conoscibilità da parte dei consumatori* (v., dunque, le fasi del confezionamento, dell'etichettatura, della corretta immissione nel mercato dei prodotti, della salvaguardia della qualità e della forma dei prodotti, nonché di tutte le altre operazioni a carattere analogo), eminentemente affidate alle correlate *funzioni aziendali*;

II. quella della ***commercializzazione*** (v. dunque della presentazione e pubblicizzazione dei prodotti, nonché delle conseguenti azioni di raccolta ordinativi presso la clientela), prevalentemente affidata agli *Incaricati alle Vendite*.

Sulla base di queste premesse si impone una programmazione e implementazione di misure preventive diversificata anche, e soprattutto, in base alla succitata differenziazione.

Tra le **misure preventive ipotizzabili** (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) rivestono certamente un ruolo di primo piano:

- *La formazione* (attraverso la quale appare necessario approfondire ed esplicitare i concreti rischi, di natura personale, professionale, penale e civile, incombenti su tutti i soggetti che operino "con" o "per" Forever Living);
- *La formalizzazione* di tutte le tappe del percorso seguito dai prodotti FLPI (dagli ordinativi negli Stati Uniti o in Olanda, all'ingresso in Italia, al trasporto, allo stoccaggio, alla distribuzione ai product center, alla modalità di traduzione delle etichette e degli eventuali foglietti/documenti illustrativi, alle modalità di effettuazione della etichettatura, alla gestione dei resi, e così via per tutte le possibili operazioni o passaggi societari e commerciali);
- *La formalizzazione* delle azioni e delle responsabilità intra-aziendali;
- *La registrazione e l'archiviazione* dei passaggi e delle procedure di ordine formale e sostanziale, intra-aziendali o in regime di outsourcing;
- *La formalizzazione* di una ordinaria attività di reporting periodico;
- *La revisione e aggiornamento* dei contratti in regime di outsourcing;
- *La revisione e aggiornamento* della Company Policy;
- *L'integrazione della Company Policy* con il Codice Etico;
- *La revisione e/o implementazione* di un sistema diversificato di segnalazioni "anti frode commerciale" (sia da parte degli utenti e consumatori, sia da parte degli Incaricati alle Vendite);
- *L'istituzione di un sistema di premialità* per gli Incaricati alle Vendite che segnalino frodi/disfunzioni/condotte illecite afferenti ai prodotti FLP in qualunque modo eventualmente conosciute e/o accertate.

Infine, nello specifico, per ciò che concerne la:

- ***Gestione delle attività di commercializzazione di prodotti alimentari, cosmetici, dietetici e integratori dietetici:***

- i processi decisionali relativi all'attività di commercializzazione dei prodotti devono essere posti da soggetti dotati di adeguati poteri;
- i processi di commercializzazione devono essere messi in atto in maniera conforme alle specifiche normative vigenti garantendo la tracciabilità dei lotti di produzione e in maniera tale che sia possibile individuare in maniera tempestiva eventuali prodotti non conformi;
- i processi autorizzativi devono essere sempre accuratamente documentati e verificabili a posteriori;

- le operazioni relative alla commercializzazione dei prodotti devono essere sempre verificate dal responsabile di funzione competente in modo da garantire che non siano messi in commercio, anche erroneamente, prodotti con nomi, marchi, segni distintivi mendaci oppure contraffatti, ovvero beni con specifiche qualitative e quantitative non conformi a quanto rappresentato o garantito al cliente;
- nelle schede di adesione degli Incaricati di Vendita deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello e nel Codice Etico;
- Le fasi di etichettatura dei prodotti devono essere svolte da personale competente che conosca la relativa normativa applicabile.

Inoltre, come procedura operativa relativa al **lancio di un nuovo prodotto**:

- individuare le funzioni coinvolte e i ruoli con le relative responsabilità;
- definire le fasi autorizzative (verifiche sulla conformità del prodotto alla normativa, …);
- tradurre e localizzare le etichette;
- definire il flusso informativo con il Ministero della Salute;
- definire l'iter di adesione degli Incaricati di Vendita (es. valutare la possibilità di specificare, nella "Schede di adesione", la richiesta all'Incaricato di un'eventuale presenza di rapporti tra lo stesso e i funzionari della Pubblica Amministrazione).

Per le attività di ***Gestione dei Product Center e degli ordini effettuati on line o telefonicamente***

- individuare e nominare un responsabile che gestisca i rapporti in caso di verifiche o ispezioni da parte di Autorità, Organi di Vigilanza ovvero Enti Pubblici presso i Product Center, garantendo la completa e immediata collaborazione;
- predisporre opportune procedure interne per la gestione della cassa;
- tracciare e verificare (da parte del responsabile competente) le attività di movimentazione della merce (es. reso di merce non conforme, …);
- riportare in maniera tempestiva al proprio responsabile eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei PC da parte del personale (es. eventuali comportamenti degli Incaricati di Vendita non conformi alle linee guida adottate dalla Società, ecc.);
- richiedere l'autorizzazione preventiva per applicare eventuali sconti;
- evitare accuratamente la vendita di prodotti non corrispondenti a quanto indicato sull'etichetta o con marchi e segni distintivi mendaci.

Per le stesse attività è opportuno predisporre una **procedura operativa** in relazione a:

- gestione della cassa;
- applicazioni di eventuali sconti;
- movimentazione e tracciamento della merce, ad esempio:
  - registrazione entrata merce;
  - reso merce.

AREA A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'ORDINE PUBBLICO, L'ORDINE DEMOCRATICO, GLI INTERESSI DELLO STATO

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

Possiamo sinteticamente includere ed accorpare in questa area generale – considerabile a mero "a rischio teorico" di illegalità in vista di come concretamente opera l'azienda - tutte quelle situazioni limite che il Legislatore del 2001 ha comunque inserito nella previsione di condotte criminogenetiche verificabili all'interno di strutture aziendali complesse. È un'area che, sul piano strettamente pratico, viaggia in parallelo con quella delle Risorse Umane, intendendo per essa il settore che sovrintende alla selezione ed al controllo, anche strettamente personale, dei soggetti che operano con e per la Società. I reati in connessione con questa macroarea sono quelli:

➢ ***Contro la Fede Pubblica***

- art. 453 c.p. - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 454 c.p. - alterazione di monete: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 455 c.p. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 457 c.p. - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 459 c.p. - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 460 c.p. - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 461 c.p. - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: reato presupposto dall'art. 25 bis;
- art. 464 c.p. - uso di valori bollati contraffatti o alterati: reato presupposto dall'art. 25 bis.

➢ ***Contro l'Ordine Pubblico***

- art. 416 c.p. - associazione per delinquere: reato presupposto dall'art. 24 ter;
- art. 416 bis c.p. - associazioni di tipo mafioso anche straniere: reato presupposto dall'art. 24 ter;
- art. 416 ter c.p. - scambio elettorale politico mafioso: reato presupposto dall'art. 24 ter;
- art. 630 c.p. - sequestro di persona a scopo di estorsione: reato presupposto dall'art. 24 ter;
- art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: reato presupposto dall'art. 24 ter.

➢ ***Contro l'Ordine Democratico:***

sono tutti i "reati presupposti" dall' art. 25 quater:

- art. 241 c.p. - attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato;
- art. 242 c.p. - cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano;
- art. 243 c.p. - intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano;
- art. 244 c.p. - atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra;
- art. 245 c.p. - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra;
- art. 246 c.p. - corruzione del cittadino da parte dello straniero;
- art. 247 c.p. - favoreggiamento bellico;
- art. 248 c.p. - somministrazione al nemico di provvigioni;
- art. 249 c.p. - partecipazione a prestiti a favore del nemico;
- art. 250 c.p. - commercio col nemico;
- art. 251 c.p. - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra;
- art. 252 c.p. - frode in forniture in tempo di guerra;
- art. 253 c.p. - distruzione o sabotaggio di opere militari;
- art. 254 c.p. - agevolazione colposa;
- art. 255 c.p. - soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato;
- art. 256 c.p. - procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato;
- art. 257 c.p. - spionaggio politico o militare;
- art. 258 c.p. - spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione;

- art. 259 c.p. - agevolazione colposa;
- art. 260 c.p. - introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio;
- art. 261 c.p. - rivelazione di segreti di Stato;
- art. 262 c.p. - rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione;
- art. 263 c.p. - utilizzazione dei segreti di Stato;
- art. 264 c.p. - infedeltà in affari di Stato;
- art. 265 c.p. - disfattismo politico;
- art. 266 c.p. - istigazione di militari a disobbedire alle leggi;
- art. 267 c.p. - disfattismo economico;
- art. 270 c.p. - associazioni sovversive;
- art. 270 bis c.p. - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270 ter c.p. - assistenza agli associati;
- art. 270 quater c.p. - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270 quinquies c.p. - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270 quinquies.1 c.p. - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270 quinquies.2 c.p. - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 sexies c.p. - condotte con finalità di terrorismo;
- art. 271 c.p. - associazioni antinazionali;
- art. 276 c.p. - attentato contro il Presidente della Repubblica;
- art. 277 c.p. - offesa alla libertà del Presidente della Repubblica;
- art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica;
- art. 280 c.p. - attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- art. 280 bis c.p. - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- art. 280 ter c.p. - atti di terrorismo nucleare;
- art. 283 c.p. - attentato contro la Costituzione dello Stato;
- art. 284 c.p. - insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- art. 285 c.p. - devastazione, saccheggio e strage;
- art. 286 c.p. - guerra civile;
- art. 287 c.p. - usurpazione di potere politico o di comando militare;
- art. 288 c.p. - arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero;
- art. 289 c.p. - attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali;
- art. 289 bis c.p. - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- art. 289 ter c.p. - sequestro di persona a scopo di coazione;
- art. 290 c.p. - vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate;
- art. 291 c.p. - vilipendio alla nazione italiana;
- art. 292 c.p. - vilipendio o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato;
- art. 294 c.p. - attentati contro i diritti politici del cittadino;
- art. 295 c.p. - attentato contro i Capi di Stato Esteri;
- art. 296 c.p. - offesa alla libertà dei Capi di Stato Esteri;
- art. 299 c.p. - offesa alla bandiera o altro emblema di uno stato estero;
- art. 302 c.p. - istigazione a commettere alcuno dei delitti;
- art. 304 c.p. - cospirazione politica mediante accordo;
- art. 305 c.p. - cospirazione politica mediante associazione;
- art. 306 c.p. - banda armata: formazione e partecipazione;
- art. 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione e banda armata.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

È un'area che, sul piano strettamente applicativo, viaggia in parallelo con quella delle Risorse Umane, che sovrintende alla selezione e al controllo, anche di tipo personale, dei soggetti che operano "con" e "per" *FLPI S.r.l.* I reati connessi a questa area sono quelli:

A) contro la fede pubblica ex artt. 453 – 474 c.p., ossia tutti i reati presupposti dall'art. 25 bis D. Lgs. N. 231/2001.

Si riportano di seguito le relative fattispecie normative:

- **art. 453 c.p.** - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate».

Trattasi di condotte illecite totalmente estranee alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 454 c.p.** - Alterazione di monete (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente

- **art. 455** - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo")

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente

- **art. 457** - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro».

Si tratta di un reato certamente estraneo alla sfera di attività sociale; purtuttavia, trattandosi di condotta che presuppone l'eventuale messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede, non è da escludere che tale evenienza - pur rara - possa verificarsi, soprattutto nell'ambito dei product center o in occasione del pagamento in contante dei prodotti.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 459** - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente

- **art. 460 c.p.** - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente

- **art. 461 c.p.** - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente

- **art. 464 c.p.** - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».

Trattasi di condotta illecita poco concretamente verosimile nell'ambito dell'attività sociale; non è, tuttavia, da escludere un possibile uso (che è appunto la specifica condotta richiamata dalla fattispecie in esame) di valori bollati contraffatti/alterati da altri, magari in occasione di svolgimento di pratiche amministrative per ottenere autorizzazioni, certificati, concessioni o provvedimenti/atti amministrativi di natura similare.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

B) contro l'Ordine Pubblico:

- **art. 416 c.p.** - associazione per delinquere (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo V, Delitti contro l'ordine pubblico).

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma».

Ai fini di una corretta valutazione del rischio afferente alla possibile (nel senso di probabile) verificazione di tale reato, occorre fare delle premesse di ordine tecnico - giuridico, trattandosi di un delitto che facilmente potrebbe prestarsi a delle inesatte connotazioni di presunta verificabilità.

I tratti caratteristici dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. sono:

- la stabilità dell'accordo (che conferisce al delitto in esame la natura di reato permanente), ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione;
- L'esistenza di un programma delinquenziale volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti (la commissione di un solo delitto non integra, infatti, la fattispecie in esame).

Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede, inoltre, l'esistenza di un terzo requisito, vale a dire una "organizzazione", anche minima ma adeguata rispetto al fine da raggiungere.

Da rilevare, altresì, che l'*associazione per delinquere* ex art. 416 c.p.:

- va ricondotta nella categoria dei reati a concorso necessario;
- presenta delle affinità con il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.;
- è un istituto giuridico che va nettamente distinto e separato da quello del succitato concorso di persone ex art. 110 c.p.

A quest'ultimo proposito:

A) nel *concorso di persone* ex art. 110 c.p., due o più soggetti s'incontrano ed occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie;

B) nell'*associazione per delinquere* ex art. 416 c.p., tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita a un'entità stabile e duratura, diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, di modo che, anche dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza, i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione.

Ne consegue:

- che l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. è punibile per il solo fatto dell'accordo;
- che il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo preciso momento che si ritiene sorga il pericolo per l'*ordine pubblico*, oggetto giuridico tutelato dalla norma prescrittrice;
- che i compartecipi che commettono uno o più delitti oggetto del programma di delinquenza rispondono personalmente del cosiddetto "reato di scopo", in combinato con il delitto di cui all'art. 416 c.p.;
- che, trattandosi di *reato di pericolo*, risulta indifferente, ai fini della sua consumazione, la realizzazione dei reati programmati (circostanza che conferisce al reato la sua caratteristica di *reato permanente*, la cui consumazione si protrae finché la stessa associazione non si scioglie per il venir meno dei singoli associati o per il compimento del programma di delinquenza).

Quanto sin qui premesso, avuto specifico riguardo alle concrete probabilità di verificazione del reato di *associazione a delinquere* ex art. 416 c.p. in Forever Living:

A) la concreta prevedibilità di un avvio di programma criminoso per la commissione di reati contro l'ordine pubblico in capo alle *funzioni aziendali* è concretamente inverosimile, trattandosi di un "astratto" programma criminoso che dovrebbe fantomaticamente muoversi in chiave parallela a quella della ordinaria attività aziendale;

B) la concreta prevedibilità di accordi criminosi (che, ad esempio, potrebbero riguardare la commissione di uno o più reati diretti a sbaragliare la concorrenza) da parte di un certo numero di *Incaricati alle Vendite*, eventualmente all'insaputa degli organi societari, potrebbe in ipotesi condurre ad una concorsualità ex art. 110 c.p. ma non certo ad una programmazione delittuosa contro l'ordine pubblico ex art. 416 c.p.

Va da sé che, ove una consumazione delittuosa di tale natura dovesse realmente verificarsi, il fatto sarebbe di particolare gravità.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 416 bis c.p.** - associazioni di tipo mafioso (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo V, Delitti contro l'ordine pubblico).

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Il delitto in esame è tra quelli che hanno subito le più rilevanti modifiche *in pejus* nel corso degli ultimi anni. Si considerino, infatti, gli importanti aggravi sanzionatori operati dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125. L'ultima legge che ha, ulteriormente, appesantito le pene del delitto *de quo* è la più volte citata Legge 27 maggio 2015 n. 69 *(Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), intervenuta sull' "associazione a delinquere di stampo mafioso" attraverso l'art. 5. Anche per questo reato, valgono i rilievi prima illustrati a proposito del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., dovendosi semmai aggiungere l'ulteriore concreta inverosimiglianza della "mafiosità".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 416 ter c. p.** - Scambio elettorale politico mafioso (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo V, Delitti contro l'ordine pubblico)

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra

utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

Di bassa "concreta verosimiglianza" in capo alle *funzioni aziendali*, il delitto - attribuibile anche ad una sola persona - non è invece da escludere (seppur in via di assoluta marginalità) in capo ad alcuno degli *Incaricati alle Vendite*, laddove questi volesse ad esempio "aumentare il proprio fatturato" attraverso un'azione di scambio illecito tra *voti* e *aiuti nella commercializzazione* dei prodotti FLP.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **630 c.p.** - sequestro di persona a scopo di estorsione (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo XIII "Dei delitti contro il patrimonio", Capo I "Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente

- **art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309** - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (reato presupposto dall'art. 24 ter - art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).

«*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73* (n.d.s.: "*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*"), *chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni».*

È un reato astrattamente ipotizzabile solo in via generica e generale, alla stregua di ciò che potrebbe accadere in qualunque contesto sociale, lavorativo, aziendale, in cui sono presenti risorse umane. Vale quanto prima detto a proposito del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., cui si rinvia.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

C) contro l'Ordine Democratico ex artt. 241- 307 c.p. (tutti "reati presupposti" dall' art. 25 quater)

Anche in ordine a tali reati, tenuto conto dello specifico tipo di attività esercitata da *FLPI S.r.l.*, può certamente parlarsi di rischio di verificazione assolutamente remoto e non verosimile. Mancherebbe, infatti, qualunque ipotetico nesso con l'attività aziendale.

Rimane comunque fermo che, sia il Codice Etico che i protocolli sviluppati per l'Area Risorse Umane, sono volti a prevenire tutte quelle fattispecie delittuose che ipoteticamente presuppongono la presenza in azienda di soggetti con precedenti o pendenze penali afferenti a fatti delittuosi associativi.

A tali misure si aggiunge, inoltre, la necessità di un rigido controllo amministrativo sui flussi di denaro aziendale (sia in entrata che in uscita), ovvero su eventuali flussi economici sospetti o anomali astrattamente rivolti a finanziare attività illecite esterne.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- i reati non sono attinenti.

A conferma della oggettiva non pertinenza delle fattispecie delittuose in oggetto, si ritiene opportuno richiamarne il contenuto testuale:

- **art. 241** - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti all'esercizio di funzioni pubbliche".

- **art. 242 c.p.** - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana. Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti".

- **art. 243 c.p.** - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo".

- **art. 244 c.p.** - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale).

"Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni".

- **art. 245 c.p.** - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa".

- **art. 246 c.p.** - Corruzione del cittadino da parte dello straniero (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa".

- **art. 247 c.p.** - Favoreggiamento bellico (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo".

- **art. 248 c.p.** - Somministrazione al nemico di provvigioni (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero".

- **art. 249 c.p.** - Partecipazione a prestiti a favore del nemico (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero".

- **art. 250 c.p.** - Commercio col nemico (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a 1.032 euro".

- **art. 251 c.p.** - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a 1.032 euro. Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei Fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura".

- **art. 252 c.p.** - Frode in forniture in tempo di guerra (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a 2.065 euro".

- **art. 253 c.p.** - Distruzione o sabotaggio di opere militari (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena dell'ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari".

- **art. 254 c.p.** - Agevolazione colposa (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- **art. 255 c.p.** - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari".

- **art. 256 c.p.** - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale. Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari".

- **art. 257 c.p.** - Spionaggio politico o militare (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni …".

- **art. 258 c.p.** - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari".

- **art. 259 c.p.** - Agevolazione colposa (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato".

- **art. 260 c.p.** - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258; 3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra la pena è della reclusione da tre a dieci

anni".

- **art. 261 c.p.** - Rivelazione di segreti di Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo, e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso".

- **art. 262 c.p.** - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni, e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso".

- **art. 263 c.p.** - Utilizzazione dei segreti di Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo".

- **art. 264 c.p.** - Infedeltà in affari di Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni".

- **art. 265 c.p.** - Disfattismo politico (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena è non inferiore a quindici anni: 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico".

- **art. 266 c.p.** - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto

pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata".

- **art. 267 c.p.** - Disfattismo economico (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni. La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico".

- **art. 270 c.p.** - Associazioni sovversive (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

- **art. 270 bis c.p.** - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

- **art. 270 ter c.p.** - Assistenza agli associati (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

- **art. 270 quater c.p.** - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".

- **art. 270 quinquies c.p.** - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata".

- **art. 270 quinquies.1 c.p.** - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153).

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

- **art. 270 quinquies.2 c.p.** - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153).

"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000".

- **art. 270 sexies c.p.** - Condotte con finalità di terrorismo (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

- **art. 271 c.p.** - Associazioni antinazionali (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

** L a Corte Costituzionale, con sentenza 12 luglio n. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo per contrasto con gli artt. 2, 18 e 21 Cost.

- **art. 276 c.p.** - Attentato contro il Presidente della Repubblica (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque attenta *alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo".*

- **art. 277 c.p.** - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".

- **art. 278 c.p.** - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- **art. 280** - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni

dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

- **art. 280 bis c.p.** - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

- **art. 280 ter c.p.** - Atti di terrorismo nucleare (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo II, Dei delitti contro la personalità interna dello stato)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies: 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- **art. 283 c.p.** - Attentato contro la Costituzione dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni".

- **art. 284 c.p.** - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo. Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo. La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito".

- **art. 285 c.p.** - Devastazione, saccheggio e strage (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo".

- **art. 286 c.p.** - Guerra civile (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo".

- **art. 287 c.p.** - Usurpazione di potere politico o di comando militare (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo".

- **art. 288 c.p.** - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare".

- **art. 289 c.p.** - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni".

- **art. 289 bis c.p.** - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

" Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

- **art. 289 ter c.p.** - Sequestro di persona a scopo di coazione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo II del Codice Penale). Il presente articolo è stato inserito dall'art.

2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi".

- **art. 290 c.p.** - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione".

- **art. 291 c.p.** - Vilipendio alla nazione italiana (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro

5.000".

- **art. 292 c.p.** - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali".

- **art. 294 c.p.** - Attentati contro i diritti politici del cittadino (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- **art. 295 c.p.** - Attentato contro i Capi di Stato Esteri (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo".

- **art. 296 c.p.** - Offesa alla libertà dei Capi di Stato Esteri (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni".

- **art. 299 c.p.** - Offesa alla bandiera o altro emblema di uno stato estero (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000".

- **art. 302 c.p.** - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione".

- **art. 304 c.p.** - Cospirazione politica mediante accordo (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo".

- **art. 305 c.p.** - cospirazione politica mediante associazione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati".

- **art. 306 c.p.** - Banda armata: formazione e partecipazione (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori".

- **art. 307 c.p. -** Assistenza ai partecipi di cospirazione e banda armata (reato presupposto dall'art. 24 quater, Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

➢ **Le fattispecie delittuose contro la fede pubblica** sono state classificate ad un livello di rischio basso, quasi nullo. Pertanto, quanto previsto dai *Protocolli Generali*, dal Codice Etico, dal Sistema di Controllo Interno, dai protocolli che sono sviluppati per l'Area Finanza e Contabilità (in specifica relazione al controllo dei flussi di denaro ipoteticamente utilizzabili per fini illeciti e fraudolenti) e per l'Area Risorse Umane (con conseguente controllo sulle persone che lavorano con o per *FLP Srl*), si ritiene sufficiente al fine di tutelare l'Azienda.

➢ **Per i reati classificati contro l'ordine pubblico,** invece, oltre a quanto prescritto dai *Protocolli Generali*, dal Codice Etico, dal Sistema di Controllo Interno e dai protocolli che sono sviluppati per l'Area Risorse Umane sarà comunque necessario rispettare quanto di seguito riportato.

- **Rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale** e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

La società, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale, **obbliga** i Destinatari al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati:

- *FLPI S.r.l.*, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette Istituzioni e Associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di fornitori o persone fisiche, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di fornitori, ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui ai punti precedenti incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Inoltre:

- La **selezione del personale**, di qualunque livello, avviene in conformità ai principi individuati nel Codice Etico e a quanto prescritto dal Protocollo "La gestione del processo di selezione e gestione del personale", dell'area Reati contro la Pubblica Amministrazione. In estrema sintesi, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:
  - professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
  - uguaglianza di trattamento;
  - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 – ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

  Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

  Gli obiettivi indicati nel presente capitolo possono essere perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni, ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

- In relazione al **rapporto tra la Società e i Fornitori**:
  - Le procedure di selezione dei Fornitori, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il Fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità;
  - l'impresa definisce, un elenco di Fornitori "*qualificati*" in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri di cui sopra;
  - il Fornitore, per svolgere un'attività o comunque per effettuare una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni deve necessariamente consegnare una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione. Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei Fornitori qualificati.
  - il Fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.
  - il Fornitore deve esibire il certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.
  - Il Fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.
  - I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da

autocertificazione di conformità all'originale.

- E' contrattualmente imposto al Fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comportano la risoluzione del contratto.

- In relazione al **rapporto tra la Società e i Clienti**:
  - La Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti.
  - Il rapporto con i clienti viene immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine Sociale o negli organi Sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

- Tutti **i pagamenti o le transazioni finanziarie** devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
  - non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi.
  - non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.
  - i protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale Sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.
  - Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati nel Codice Etico ed ai Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello.

Inoltre, è fatto **espresso divieto** ai Destinatari di:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, partner commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui al presente capitolo o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ovvero effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

La Società, infine, non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui al presente capitolo.

AREA FINANZA E CONTABILITÀ

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

Sono logicamente inerenti a questa specifica area di rischio:

➢ ***Le condotte illecite descritte nei reati Societari***

Sono i reati previsti dal codice civile, o da altre leggi speciali e presupposti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001. Le condotte di cui si parla - sia delittuose che contravvenzionali - sono direttamente legate alla gestione della contabilità Societaria, della redazione dei bilanci e della eventuale manipolazione dei relativi dati.

Il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che ha introdotto modifiche alle operazioni straordinarie transfrontaliere, quali trasformazioni, fusioni e scissioni, ha apportato, con l'art. 55, modificazioni anche all'art. 25-ter del D. Lgs. N. 231/2001, che entreranno in vigore il 3 luglio 2023. In particolare, l'art. 55 del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ha apportato le seguenti modificazioni all'art. 25-*ter* del D. Lgs. N. 231/2001:

- All'alinea, dopo le parole "dal codice civile", sono inserite le seguenti: "o da altre leggi speciali";
- Dopo la lettera s-*bis*) è inserita la seguente: "s-*ter*) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote".

Ciò premesso, queste le ipotesi richiamate dal Legislatore del 2001 ed attualmente vigenti:

- art. 2621 c.c. - false comunicazioni sociali;
- art. 2621 bis c.c. - false comunicazioni sociali di lieve entità;
- art. 2622 c.c. - false comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 2625 c.c. - impedito controllo;
- art. 2626 c.c. - indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. - illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 c.c. - operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629 bis c.c.- omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. - formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c. - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c. - corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c. - istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 c.c. - illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. - aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

➢ ***Le due fattispecie di reato previste dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, meglio conosciuto come Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria***

A differenza che nei reati Societari - la cui ratio prescrittrice e sanzionatrice è soprattutto diretta alla salvaguardia dei soggetti pubblici e privati direttamente agenti con la Società (v. Soci e creditori) - le fattispecie previste dal D. Lgs. n. 58/1998 hanno prevalentemente di mira la salvaguardia e la genuinità dell'intero sistema finanziario. Le due specifiche ipotesi normative sono:

- art. 184 D. Lgs. 1998 n. 58 - abuso di informazioni privilegiate: reato presupposto dall'art. 25 sexies;
- art. 185 D. Lgs. 1998 n. 58 - manipolazione del mercato: reato presupposto dall'art. 25 sexies.

In questo ambito normativo sono intervenute modificazioni introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 che all'articolo 26 "*Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130"* ha sostituito e modificato i seguenti articoli del Titolo I-bis Abusi di mercato - del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

- *Articolo 182 (Ambito di applicazione);*
- *Articolo 183 (Esenzioni);*
- *Articolo 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate),*
- *Articolo 185 (manipolazione del mercato);*
- *Articolo 187 (Confisca).*

➢ ***Altri reati formalmente inseriti nel codice penale nella parte dei Delitti contro il Patrimonio***

- art. 648 c.p. – ricettazione: reato presupposto dall'art. 25 octies;

- art. 648 bis c.p. – riciclaggio: reato presupposto dall'art. 25 octies;
- art. 648 ter c.p. - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: reato presupposto dall'art. 25 octies.
- art. 648-ter. 1 c.p. - autoriciclaggio: reato presupposto dall'art. 25 octies;
- Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: reato presupposto dall'art. 25-octies.1;
- Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: reato presupposto dall'art. 25-octies.1;
- Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti: reato presupposto dall'art. 25-octies.1.

➢ ***I "Reati Tributari"* introdotti dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157.**

I reati tributari ex art. 39 cit. sono quelli previsti dal D. Lgs. 2000, n. 74, aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 per come modificato e convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed esattamente:

- art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies

Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, non ancora convertito in legge alla data di predisposizione del presente aggiornamento del Modello 231, ha apportato, con l'art. 23 ("*causa speciale di non punibilità dei reati tributari* "), alcune modificazioni al D. Lgs. N. 74/200 prevedendo delle cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari.

In particolare, sono previste cause speciali di non punibilità per i seguenti reati tributari: a)omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità; b) omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità; c) indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente *secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.*
La norma si applica ai reati previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del predetto D. Lgs n. 74/2000, che si riferiscono agli omessi versamenti e all'indebita compensazione di crediti non spettanti e che pertanto sono estranei alle fattispecie previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D. lgs. N. 231/2001.

➢ ***I "Reati Tributari" introdotti dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75***

I reati tributari richiamati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020 - rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 solo se "*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*" - sono quelli previsti dal D. Lgs. 2000, n. 74, aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 per come modificato e convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed esattamente:

- art. 4 - Dichiarazione infedele: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 5 – Omessa dichiarazione: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 10 quater – Indebita compensazione: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies.

➢ ***I "Reati di contrabbando" ex D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43****, inseriti dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 nel nuovo art. 25 sexiesdecies*

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

Possono ricomprendersi in questa area di rischio tutte quelle situazioni o condotte in cui, a titolo strettamente esemplificativo e non esaustivo, potrebbe verificarsi:

- un anomalo maneggio di denaro aziendale;

- la falsificazione di scritture contabili e illecite operazioni societarie, anche attraverso accordi di natura corruttiva tra privati (v. nell'ambito dei reati societari ex art. 25 ter);

- i reati collegati illecito utilizzo di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal D. Lgs. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (con ciò incorrendo nei "reati presupposti" di cui agli artt. 184 e 185 previsti dall'art. 25-sexies del D. Lgs. N. 231/2001);

- l'ingresso, anche ad apparente lecito titolo, di somme illecitamente pervenute e/o frutto di provento delittuoso (con ciò incorrendo nei "reati presupposti" di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p., richiamati dall'art. 25 octies);

- l'uscita, anche ad apparente lecito titolo, di somme di denaro destinate a fini delittuosi (con ciò incorrendo nei "reati presupposti" di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p. richiamati dall'art. 25 octies);

- l'Indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: (con ciò incorrendo nel "reato presupposto" di cui all' articolo Art. 493-ter c.p. richiamato dall'art. 25-octies.1);

- la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti: (con ciò incorrendo nel "reato presupposto" di cui all' articolo Art. 493-quater c.p. richiamato dall'art. 25-octies.1);

- l'anomala o irregolare registrazione e contabilizzazione di operazioni finanziarie e contabili;

- l'anomala o irregolare redazione bilanci e scritture contabili;

- l'anomala o irregolare scritturazione libri sociali e istruttoria di adunanze assembleari.

- l'anomala gestione delle operazioni afferenti ai titoli destinati al mercato finanziario;

- le condotte illecite legate alle operazioni afferenti ai titoli destinati al mercato finanziario;

- le azioni ed operazioni di natura fiscale tese ad un fittizio risparmio di imposta sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000 presupposti dall'art. 25 quinquiesdecies);

- la fittizia emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altri l'evasione di imposta sui redditi o sul valore aggiunto (ex art. 8 del D. Lgs. n . 74/2000 presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies);

- la fraudolenta sottrazione di beni (propri o altrui) o illecito occultamento/distruzione di documenti contabili, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (ex artt. 10 e 11 del D. Lgs. n . 74/2000 presupposti dall'art. 25 quinquiesdecies);

- l'importazione di beni in violazione delle norme previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, presupposta dall'art. 25 *sexiesdecies;*

- situazioni analoghe o similari.

Sul piano della sistemazione concettuale di tale area di rischio, una prima categoria di reati, caratterizzata da una oggettiva ed ipotizzabile verificazione - essendone sottintesa la concreta prevedibilità in qualsiasi struttura societaria o impresa, pubblica che privata che sia - è quella dei:

- ***Reati* societari - presupposti dall'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001**

Tali reati - è bene ricordare - sebbene previsti, prescritti e sanzionati, dal Codice Civile, sono a tutti gli effetti *penali.*

Le condotte in oggetto - aventi natura, in parte delittuosa, in parte contravvenzionale - sono direttamente legate alla gestione della contabilità societaria, della redazione dei bilanci e della eventuale manipolazione dei relativi dati.

Da ricordare, però, che si tratta di fattispecie che *non* possono essere commesse da dipendenti, ausiliari, o da soggetti che non rivestano specifiche funzioni societarie.

Si consideri, in particolare, che:

- alcune fattispecie di reato - come quelle di falso in bilancio *ex* artt. 2621 e 2622 c.c., corruzione tra privati *ex* nuovo art. 2635 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica vigilanza *ex* art. 2638 c.c. - sono attribuibili indistintamente: "*agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, ai sindaci ed ai liquidatori*";

- sono attribuibili soltanto "*agli amministratori*": l'attività di ostacolo al controllo e alla revisione, agevolata anche dall'occultamento di documenti o da altro tipo di artifici *ex* art. 2625 c.c.; l'indebita restituzione di conferimenti ai soci *ex* art. 2626 c.c.; l'illegale ripartizione di utili e riserve *ex* art. 2627 c.c.; l'illecita attività di acquisto o sottoscrizione quote *ex* art. 2628 c.c.; l'illecita riduzione

del capitale sociale, o la fusione e le scissione societarie, *ex* art. 2629 c.c.; l'omessa comunicazione del conflitto di interessi *ex* art. 2629 bis c.c.;

- è attribuibile soltanto agli "amministratori e ai soci conferenti" il reato di formazione o aumento fittizio del capitale sociale *ex* art. 2632 c.c.;
- è attribuibile soltanto ai "liquidatori" l'indebita ripartizione dei beni sociali *ex* art. 2633.
- le uniche ipotesi di reato consumabili da "chiunque" sono quelle di cui: **-** all'art. 2636 c.c. (v. il determinare la maggioranza assembleare con atti simulati o fraudolenti), in relazione al quale è tuttavia da dire che il "*chiunque*" può concretamente riferirsi solo a quei soggetti (amministratori, sindaci, soci, collaboratori, segretari, ausiliari) in grado di intervenire direttamente in assemblea, o chiamati a svolgere attività di preparazione documentale e di predisposizione di atti, o a collaborare furtivamente alla stregua di "complici" del reato; **-**all'art. 2637 c.c. ("aggiotaggio"), caratterizzato da una condotta volta a diffondere notizie false o ad attuare simulazioni ed artifici idonei a danneggiare il prezzo degli strumenti finanziari.

Entrando nell'analisi specifica dei singoli articoli:

- **art. 2621 c.c.** - false comunicazioni sociali (disposizione normativa oggetto di modifiche ad opera del D. Lgs. n. 61/2002 e della Legge n. 262/2005, oggi interamente sostituita dall'art. 9 della Legge n. 69/2015).

"*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*".

Il reato *de quo* si realizza: tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, della società, con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Ne deriva che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato in esame è stato oggetto di importante modifica ad opera della Legge 69/2015, la quale ha radicalmente mutato la natura giuridica della fattispecie, trasformata *da contravvenzione a delitto*.

La ritenuta gravità del reato ha comportato, anche, l'eliminazione della procedibilità "a querela" e la conseguente procedibilità d'ufficio.

Altresì eliminate le soglie di non punibilità (precedentemente stabilite) nei casi in cui "*le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società*", o "*le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%*", o "*differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta*".

Oggi il reato di *false comunicazioni sociali* ha, dunque, ripreso le sue connotazioni di delitto, esattamente come prima della riforma societaria del 2002.

In chiave di "favor rei", l'art. 10 della Legge 69/2015 ha solo previsto, all'art. 2621-*bis* c.c., delle forme attenuate di reato, nel caso in cui i fatti illeciti in contestazione possano essere ritenuti "*di lieve entità*", «*tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*».

Per tali evenienze, il delitto è «*procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*».

Introdotto infine (sempre ad opera dell'art. 10 della Legge 69/2015), il nuovo art. 2621-*ter* c.p., che prevede la "*non punibilità per particolare tenuità*" ex art. 131 bis c.p.

Da ricordare che quest'ultima norma *non* è stata specificamente emanata per il reato di false comunicazioni sociali, bensì - in via generale ed attraverso il D. Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 (*Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67*) - per tutti i reati *«per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».*

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 2621 bis c.c.** - false comunicazioni sociali di lieve entità

"*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*"

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 2622 c.c.** - False comunicazioni sociali delle società quotate (disposizione normativa oggetto di modifiche ad opera del D. Lgs. n. 61/2002 e della Legge 262/2005, oggi interamente sostituita dall'art. 11 della Legge 69/2015).

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e´ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il reato *de quo* si realizza attraverso gli identici comportamenti indicati dalla su descritta norma di cui all'art. 2621 c.c. La differenza è che, in questo caso, la condotta è posta in essere da *società emittenti strumenti finanziari*, essendo equiparate alle stesse - tra le altre - anche quelle che gestiscono il pubblico risparmio. Ovviamente aggravata - in vista degli interessi di natura pubblicistica sottesi al mercato finanziario - la sanzione, pari alla *pena della reclusione da tre a otto anni*. La ritenuta gravità del delitto comporta che lo stesso *non* sia "ammesso" alle disposizioni di cui

ai succitati artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.

Rappresenta un dato di fatto incontestabile che Forever Living non emette alcuno degli strumenti finanziari previsti nella norma.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 2625 c.c.** - impedito controllo (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58*".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali e di controllo. Da notare che il reato può essere ipotizzabile anche nel caso di occultamento di documenti o di mendacio fraudolento (ad esempio in sede di verifica o di audit) all'Organismo di Vigilanza.

È un reato assolutamente frequente in ambito societario.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 2626 c.c.** - indebita restituzione dei conferimenti (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

La "*condotta tipica*" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'impresa.

Più delicato si presenta il problema in relazione ad eventuali rapporti infragruppo, essendo possibile che una Società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 2627 c.c.** - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, TRASCURABILE.

- **art. 2628 c.c.** - illecite operazioni sulle azioni o quote Sociali o della Società controllante (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale Sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Rappresenta un dato di fatto incontestabile che Forever Living non emette alcuno degli strumenti finanziari previsti nella norma.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 2629 c.c.** - operazioni in pregiudizio dei creditori (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in

particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 2629 bis c.c.** - omessa comunicazione del conflitto di interessi (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"L'amministratore o il componente dell'Organo Amministrativo di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 358, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, , del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi".

La norma mira a rafforzare, la sanzione civile (dell'impugnativa della delibera del CdA) prevista dall'art. 2391 c.c. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del *Testo Unico Bancario* (TUB) e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione. La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente dell'Organo Amministrativo, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi. Inoltre: oggetto della comunicazione deve essere "*ogni interesse in una determinata operazione della Società*" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale; l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Il reato si riferisce espressamente ad "*amministratori o componenti dell'Organo Amministrativo di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea*", ovvero a soggetti e situazioni totalmente estranei a *Forever Living*.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 2632 c.c.** - formazione fittizia del capitale (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262. Articolo introdotto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 2633** - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Libro V, ex Titolo XI oggi

interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262.).

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 2635** - corruzione tra privati (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, norma modificata dalla Legge 190/2012.).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 2635 bis c.c.** - istigazione alla Corruzione tra privati (Libro V, ex Titolo XI, oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, norma modificata dalla Legge 190/2012.)

"Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (1). Si procede a querela della persona offesa (2).

Note: (1) Articolo inserito dall'art. 4, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.; (2) La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 5, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-bis.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;

- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

I due suddetti reati si perfezionano attraverso la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Si tratta di reati introdotti dall'art. 1 comma 76, della Legge 16 novembre 2012 n. 190 (cd. Legge Anticorruzione). Nel caso dell'art. 2635, la fattispecie è sostanzialmente identica alla "vecchia" infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, prevista e punita dallo stesso art. 2635 c.c.

- **art. 2636 c.c.** - illecita influenza sull'assemblea (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262.).

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa; la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 2637 c.c.** – aggiotaggio (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262. Il presente articolo è stato altresì modificato dalla L. 8 aprile 2005 n. 62).

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 2638 c.c.** - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza altresì quando - in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute - siano intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.

- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

La seconda categoria di reati afferenti all'*Area Finanza e Contabilità* è quella dei:

➢ ***Reati* ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria presupposti dall'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001**

Si tratta di due specifiche fattispecie delittuose, previste dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. N. 231/2001, che presuppongono una contiguità con un mercato finanziario a cui *FLPI S.r.l.*, ammesso che lo volesse, non avrebbe neanche la possibilità di accedere. Ne deriva che il rischio di verificazione di tali reati è assolutamente remoto.

Per averne immediata dimostrazione, basterà leggere il contenuto delle norme in discussione:

- **art. 184 D. Lgs. 1998 n. 58 - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.** *Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate),*

"1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2) La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3) Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4). Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Come può vedersi, è un reato molto specifico, che si riferisce allo sfruttamento di informazioni riguardanti strumenti o prodotti finanziari, e che pertanto può essere commesso solo da chi opera

fisicamente all'interno di una struttura societaria che emetta o tratti prodotti finanziari.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 185 D. Lgs. n. 58/1998** - **manipolazione del mercato**

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Anche questo reato – che si concretizza, nella diffusione di notizie false, nella predisposizione di operazioni simulate, o nella ideazione di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari – non è concretamente verificabile in *FLP Srl* posto che la Società opera completamente "al di fuori" del mercato finanziario.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

La terza categoria di reati afferenti all'Area Finanza e Contabilità è quella dei:

➢ **Delitti contro il patrimonio ex artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c. p.**

Con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", sono state apportate modificazioni agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale in tema di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.*

- **art. 648 c.p.** - **ricettazione** (reato presupposto dall'art. 25 octies - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

- **art. 648 bis c.p.** - **riciclaggio** (reato presupposto dall'art. 25 octies - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode) (Modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195).

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La *pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

- **art. 648 ter c.p.** - **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (reato presupposto dall'art. 25 octies - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode) (Modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195).

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività

professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

- **art. 648 ter.1 c.p.** - **autoriciclaggio** – (reato presupposto dall'art. 25 octies - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Art. 493-ter c.p**. - **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**: reato presupposto dall'art. 25-octies.1 - Libro II, Titolo VII, Capo III, Della falsità in atti);

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Art. 493-quater c.p.** - **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:** reato presupposto dall'art. 25-octies.1. - Libro II, Titolo VII, Capo III, Della falsità in atti).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità

di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Le succitate ipotesi di reato sono assolutamente prevedibili in tutte le società che, a parte il naturale maneggio del denaro aziendale (nei cui flussi potrebbe certamente essere immesso il cd. "denaro sporco"), potrebbero eventualmente utilizzare merci o attrezzature provenienti da furti, da rapine, reati in genere. Anche per Forever Living si tratta di evenienze prevedibili.

Tutte le succitate ipotesi di reato si muovono su binari concettualmente analoghi e sono, tra l'altro, oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore. Si consideri, al riguardo:

- che la succitata ipotesi di "*autoriciclaggio*" ex art. 648 ter.1. c.p. è stata introdotta, sia nel codice penale che nel Decreto Legislativo 231/2001, con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", ed esattamente con l'art. 3 dello stesso provvedimento legislativo;
- che anche gli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale sono stati modificati dallo stesso art. 3 della succitata Legge 186/2014, attraverso un inasprimento sanzionatorio della pena della multa (portata da "*5.000 a euro 25.000*" rispetto ai precedenti da "1.032 a euro 15.493").

Le principali aree a rischio:

- gestione e conduzione dei Product Center;
- gestione delle procedure di rimborso dei prodotti;
- gestione del denaro contante in fase di incasso;
- gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle attività di: selezione del fornitore, predisposizione delle richieste di acquisto, emissione degli ordini, autorizzazioni interne;
- gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo, ciclo passivo e rapporti infragruppo) e della tesoreria;
- altre attività che comportano l'acquisizione del possesso/l'intermediazione di denaro, beni o altre utilità (es. gestione centrale della piccola cassa).
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- gestione amministrativa e contabile del magazzino;
- gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti e della rete degli Incaricati di Vendita;
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc);
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- i reati sono attinenti;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

➢ ***I "Reati Tributari"* introdotti dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157**

L'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 quinquiesdecies, che richiama quali suoi reati presupposti gli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per come aggiornato dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, a sua volta modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Rispetto all'intervento del 2015, con il decreto 2020, collegato alla Legge di Bilancio, il Legislatore ha inasprito le pene, abbassato alcune soglie di punibilità, esteso per i delitti più gravi la responsabilità amministrativa delle società e introdotto, per taluni illeciti, la confisca per sproporzione ed il preventivo sequestro.

L'articolo 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 richiama solo alcuni degli articoli del D. Lgs. n 74/2000, prevedendo quelli che si connotano per un comportamento fraudolento del contribuente, escludendo al contrario quelli derivanti dal mero omesso versamento di tributi

regolarmente dichiarati.

In caso di profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 viene ad essere incrementata di un terzo.

Vi sono inoltre sanzioni di natura accessoria interdittive, di cui all'articolo 9 del D. Lgs. n. 231/2001, quale il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni e sussidi, nonché divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Sotto il profilo organizzativo interno, la Società deve dotarsi di un adeguato sistema di *compliance* per la gestione del rischio fiscale, inserito ed integrato nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (c.d. "*Tax Control Framework")*.

Questo il contenuto testuale delle suddette norme presupposte ed a seguire la valutazione del rischio ad esse connesso:

- **Art. 2.** Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*".

- **Art. 3.** Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

"*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*".

- **Art. 8.** Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*".

- **Art. 10.** Occultamento o distruzione di documenti contabili (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

"*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*".

- **Art. 11.** Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex D. Lgs.10 marzo 2000, n. 74 recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni*".

La caratteristica di tutti i succitati reati presupposti è di essere fattispecie delittuose a "*dolo specifico*", ovvero intenzionalmente dirette a sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o a permettere ad altri analoga sottrazione agli obblighi fiscali.

La diversità tra le distinte fattispecie dipende dalle specifiche modalità attraverso cui viene raggiunto tale scopo:

a) secondo quanto previsto nell'**art. 2**, il reato presuppone un dolo di sottrazione fiscale ai propri fini, attraverso l'uso, in una delle dichiarazioni relative all'IVA o ai redditi, di elementi passivi fittizi (quali fatture o altri documenti) per operazioni inesistenti, sia in via oggettiva (prestazioni mai effettuate o realmente effettuate ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati), sia in via soggettiva (operazioni commerciali effettivamente avvenute ma fiscalmente riferibili a soggetti rimasti del tutto estranei alle stesse). Lo scopo è di gonfiare artificiosamente le componenti negative di reddito e, quindi, diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta all'erario. Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono i documenti aventi rilievo probatorio in base alle norme tributarie.

b) secondo quanto previsto nell'**art. 3**, l'identico scopo di sottrazione ai propri obblighi fiscali viene ottenuta attraverso il compimento di operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente) o avvalendosi di documentazione falsa o altri artifici. A differenza di quella precedente, la fattispecie è stata lasciata volutamente "aperta" (come, ad esempio, quella del reato di truffa ex art. 640 c.p.) al fine di considerare punibili in quanto fraudolente tutte le possibili azioni illecite rivolte alla frode in danno del fisco.

c) Secondo quanto previsto nell'**art. 8**, viene prevista e punita l'analoga azione di uso fraudolento di fatture per operazioni inesistenti; in questo caso, però, è la Società che si presta ad emettere e a fornire ad altri false fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentirgli l'artificioso rigonfiamento delle componenti negative del reddito.

d) Secondo quanto previsto nell'**art. 10**, viene prevista e punita l'azione di occultamento o distruzione della documentazione fiscale finalizzata ad ostacolare – per sé stessi o per altri - l'accertamento e/o la ricostruzione della situazione contabile effettiva, nonché la reale ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

e) secondo quanto previsto nell'**art. 11**, viene prevista e punita l'azione di frode al fisco – da consumarsi, in questo caso, attraverso operazioni di alienazioni o compimento di atti fraudolenti sui propri o su altrui beni - ai fini, non già del corretto accertamento degli obblighi fiscali, ma della concreta procedura di riscossione coattiva del debito da parte delle Autorità Fiscali.

Avuto riguardo alla concreta possibilità/probabilità di consumazione dei succitati reati all'interno di una struttura societaria, va doverosamente preso atto che si tratta di situazioni illecite dichiaratamente prevedibili e ad oggettivo rischio di verificazione.

Va, peraltro, rilevato che la tendenza nazionale e internazionale, in campo di strategia criminale penale-tributaria, è in chiave di innalzamento e irrigidimento del livello di inasprimento sanzionatorio – sia a carico dei contribuenti persone fisiche, che nei confronti degli enti e della loro responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 – così come ampiamente dimostrato dalla circostanza che: l'originario art. 39 del Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 aveva introdotto l'art. 25 quinquiesdecies nel D. Lgs. n. 231/2001 prevedendo unicamente, quale suo reato presupposto, il reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (a sua volta aggiornato e modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157); nella Legge di conversione 157/2019, lo stesso art. 39 ha invece esteso il raggio dei reati presupposti dall'art. 25 quinquiesdecies agli artt. 3, 8, 10 e 11 dello stesso D. Lgs. n. 74/2000.

Tale operazione di conversione legislativa di tipo "additivo" denota – all'evidenza – la volontà di un maggiore controllo di natura penale-tributaria sull'operato delle Società.

Ulteriore elemento di conferma di tale tendenza a carattere internazionale è la cd. Direttiva PIF dell'Unione Europea 2017/1371/UE "*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*".

Attraverso tale Direttiva, è stato posto a carico di tutti gli Stati Membri l'obbligo di adottare, entro il 6 luglio 2019, gli idonei strumenti normativi di attuazione "*anti frode fiscale*". Più da vicino, è stato posto a carico degli Stati membri l'obbligo di indicare con chiarezza quali reati nei rispettivi ordinamenti devono essere considerati lesivi delle finanze UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate.

Dello stesso avviso anche la Corte di Cassazione, che così si è espressa nella "*Relazione dell'Ufficio del Massimario sui profili penalistici della Legge 19 dicembre 2019, n. 157*", pubblicata il 9 gennaio 2020: "*l'introduzione dell'art. 25 quinquesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, in particolare, pare rispondere anche alle richieste provenienti dall'Unione Europea, concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante, tra l'altro, l'inclusione dei reati tributari nella disciplina della responsabilità degli enti*".

In risposta a tali espresse e pressanti richieste, il Presidente della Repubblica, vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, del 23 gennaio 2020, ha emanato il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Per completezza, attraverso tale provvedimento legislativo:

- viene estesa la responsabilità 231 ai reati di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo ex art. 2, comma 1, Legge 898/1986;
- all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, sono aggiunti i reati di peculato ex art. 314 c.p., peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- l'art. 25 quinquesdecies è corredato di un nuovo comma 1-*bis* che prevede la punibilità delle società per le gravi frodi Iva (a carattere transazionale ed evasione non inferiore a 10 milioni di euro) in ipotesi di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, omessa dichiarazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 e indebita compensazione ex art. 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000;
- in aggiunta all'art. 25 quinquiedecies è stato inserito un nuovo art. 25 sexiesdecies (Contrabbando) per i reati di cui al *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale" (D.P.R. 43/1973*).

I processi aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di tali reati sono:

- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
- gestione delle attività di vendita dei prodotti;
- gestione delle operazioni societarie (es. alienazione o acquisto di beni mobili/immobili, operazioni straordinarie);
- gestione dei rapporti Intercompany con la casa madre e le società estere soggette a comune controllo;
- tenuta e conservazione delle scritture contabili, incluse le procedure di salvataggio e di protezione dei relativi supporti informatici;
- presentazione delle dichiarazioni fiscali;

- assolvimento dei versamenti erariali, sia mensili che annuali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

➢ ***I "Reati Tributari" introdotti dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75***

I reati tributari richiamati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020 - rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 solo se "*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*" - sono quelli previsti dal D. Lgs. 2000, n. 74, aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 per come modificato e convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed esattamente:

- art. 4 - Dichiarazione infedele: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 5 – Omessa dichiarazione: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies
- art. 10 quater – Indebita compensazione: reato presupposto dall'art. 25 quinquiesdecies

• **Art. 4. Dichiarazione infedele** (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

"*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

• **Art. 5. Omessa dichiarazione** (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

"*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **Art. 10-quater Indebita compensazione** (ex D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, non ancora convertito in legge alla data di predisposizione del presente aggiornamento del Modello 231, ha apportato, con l'art. 23 ("*causa speciale di non punibilità dei reati tributari* "), alcune modificazioni al D. Lgs. N. 74/200 prevedendo delle cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari.

In particolare, sono previste cause speciali di non punibilità per i seguenti reati tributari: a)omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità; b) omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità; c) indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente *secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.*
La norma si applica ai reati previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del predetto D. Lgs n. 74/2000, che si riferiscono agli omessi versamenti e all'indebita compensazione di crediti non spettanti e che pertanto sono estranei alle fattispecie previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D. lgs. N. 231/2001.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

➢ ***I "Reati di contrabbando" ex D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43****, inseriti dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 nel nuovo art. 25 sexiesdecies - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).*

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

Come detto in fase di mappatura delle condotte a rischio, le due fattispecie di reato previste dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, meglio conosciuto come *Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* – "*abuso di informazioni privilegiate*" e "*manipolazione del mercato*" - sono non concretamente ipotizzabili per la Società. Conseguentemente, sia in generale per i suddetti reati richiamati da questa Area, sia in considerazione dello specifico raggio di operatività entro cui opera la Società, che avuto riguardo alla sua estraneità all'eventuale area di vigilanza e di controllo sulle succitate situazioni a rischio, si può sostenere che il rischio che i Destinatari possano compiere, nell'ambito dell'attività prestata in favore di *FLPI S.r.l.* le attività delittuose sopra citate è praticamente nullo. Pertanto, non sono stati previsti ed elaborati Protocolli specifici da adottare e si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore, dal Codice Etico e dal Sistema di Controllo Interno.

➢ Diverso discorso vale per i **Reati Societari** presupposti dall'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001 che sono tutti i reati societari previsti e puniti dal Codice Civile ma, nonostante questo inserimento anomalo, sono a tutti gli effetti reati penali. Il sistema dei controlli, predisposto dalla Società prevede "specifici" standard di controllo e protocolli.

Da sottolineare che i processi coinvolti sono molti e rilevanti:

- *Processo Ciclo Passivo*: registrazione fatture e pagamenti di fornitori. Gestione note di credito/debito. Altre registrazioni contabili pertinenti alla contabilità fornitori.
- *Processo Ciclo Attivo*: emissione di fatture attive e loro registrazione in contabilità. Gestione incassi crediti verso clienti e loro registrazione contabile. Altre registrazioni contabili pertinenti alla contabilità clienti.
- *Processo Gestione Cespiti*: tenuta e aggiornamento libro cespiti, registrazione ammortamenti, rilevazione contabile di plusvalenze/minusvalenze.
- *Processo Tasse*: registrazioni contabili e pagamenti dichiarazioni IVA, tasse e altre imposte.
- *Processo Finanziario*: movimentazione flussi bancari (tramite bonifici, prelievi e depositi, assegni, ecc.) e finanziari (mutui, interessi, ecc.).
- *Processo di Controllo*: predisposizione e verifica riconciliazioni bancarie, reportistica e rendicontazione, determinazione e controllo del budget.
- *Processo Amministrazione del personale*: tenuta dei libri obbligatori, registrazione contabile e pagamenti di buste paga, registrazione contabile e pagamento di contributi INPS, INAIL, ecc. e ritenute d'acconto (tramite F24 o altro)
- *attività in conformità a quanto deliberato dall'organo amministrativo o dall'assemblea*:
  - redazione della bozza di Bilancio e della relazione sulla gestione;
  - predisposizione ed approvazione di comunicazioni Sociali rilevanti;
  - supporto alle attività di controllo svolte dai competenti organismi (autorità pubbliche di vigilanza, collegio sindacale, ecc.);
  - operazioni in materia di ripartizione di utili o riserve, nonché su azioni o quote Sociali;
  - attività riguardanti la riduzione o la formazione del capitale Sociale, nonché operazioni di fusione, scissione e di finanza straordinaria.
  - gestione rapporti e ispezioni svolte da organi pubblici di vigilanza e controllo;
  - Gestione delle informazioni, anche tramite attività di rendicontazione amministrativa e contabile, con il collegio sindacale;
  - gestione dei dati ai fini della redazione della bozza del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni Sociali della Società.

I rischi che la Società presenta nell'ambito dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono stati individuati nelle seguenti **fattispecie di reato**:

- modifica o alterazione, anche in concorso di colpa con altri, di dati contabili fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dalla realtà al fine di indurre i Soci o i terzi in errore per trarne un ingiusto profitto;
- iscrizione di poste contabili inesistenti o di valore difforme da quello reale o occultamento di eventi rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche e finanziarie della Società al fine di indurre i Soci o i terzi in errore per trarne un ingiusto profitto;
- modifica dei dati contabili registrando voci contabili inesistenti o di valore difforme da quello reale tale da fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al fine di indurre in errore i Soci o i creditori per trarne un ingiusto profitto o vantaggio;
- sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio anche effettuando valutazioni relative a poste di bilancio non congrue rispetto ai criteri comunemente accettati (principi contabili o stabiliti dalla legge) al fine di indurre in errore i Soci o i creditori per trarne un ingiusto profitto o vantaggio;
- occultamento di risorse e fondi liquidi o di riserve al fine di indurre in errore i Soci o i creditori per trarne un ingiusto profitto o vantaggio;
- restituzione, anche simulata, da parte dell'amministratore dei conferimenti ai Soci al fine di procurare una lesione all'integrità del capitale Sociale e delle riserve non distribuibili per legge;
- ripartizione da parte dell'amministratore di utili o parte di essi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure in caso di ripartizione di riserve, anche non costituite da utili, che non posso per legge essere distribuite al fine di procurare un indebito vantaggio in danno ai Soci;
- restituzione, anche simulata, da parte dell'amministratore dei conferimenti dei Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli al fine di procurare un indebito vantaggio in danno ai Soci;
- formulazione di proposte da parte dell'amministratore sulla destinazione dell'utile di esercizio, anche in concorso con altri soggetti, al fine di procurare un indebito vantaggio in danno

ai Soci;

- rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili;
- acquisto o sottoscrizione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, da parte dell'amministratore di quote Sociali proprie o della Società controllante che arrechi un danno all'integrità del capitale Sociale o delle riserve non distribuibili per legge, al fine di procurare un vantaggio in danno ai Soci;
- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori Sociali in occasione di fusioni / scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti al fine di ottenere un indebito vantaggio in danno ai creditori;
- fusioni, scissioni, riduzione di capitale o altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori Sociali in relazione a tali operazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio in danno ai creditori;
- aumento, in modo fittizio, da parte dell'amministratore o del Soci conferenti del capitale della Società mediante attribuzione di quote Sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale Sociale al fine di procurare un ingiusto profitto;
- sopravvalutazione, in modo rilevante, da parte dell'amministratore o di Soci conferenti di conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della Società (in caso di trasformazione) al fine di procurare un ingiusto vantaggio nei confronti della Società stessa;
- comunicazioni false od omissione di comunicazioni che avrebbero dovuto essere comunicate, in tutto o in parte anche fraudolentemente, trasmesse agli organi di vigilanza da parte dell'amministratore al fine di ostacolare consapevolmente lo svolgimento delle funzioni degli organi stessi per procurare alla Società un ingiusto profitto o vantaggio;
- occultamento di documenti o compimento di atti artificiosi da parte dell'amministratore volti ad impedire il controllo sulla Società ad opera di Soci o di altri organi Sociali;
- alterazione di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione, al fine di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni Sociali;
- condotta omissiva dell'amministratore nel comunicare una situazione di conflitto d'interessi ovvero il suo personale interesse o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame dell'Assemblea al fine di cagionare danni ai terzi che hanno concluso con la Società rapporti giuridici;
- mancato rispetto dell'obbligo di astensione a prendere decisioni dell'amministratore in conflitto d'interessi al fine di procurare un vantaggio o un profitto alla Società.

Sempre in tema di **Reati Societari**, rappresenta minimo comune denominatore:

- il legittimo, trasparente e tracciabile maneggio del denaro aziendale;
- la corretta tenuta della contabilità societaria e del bilancio societario;
- la trasparenza della situazione finanziaria e societaria;
- la libera formazione della volontà assembleare;
- l'imparzialità delle decisioni societarie;
- la salvaguardia del capitale sociale;
- lo sbarramento all'ingresso di capitale illecito;
- la disponibilità a qualsiasi tipo di controllo, sia interno che esterno.

Ne deriva che le **prescrizioni protocollari** utili a prevenire ed evitare la violazione di tali principi fondamentali siano le seguenti:

- La gestione della finanza e del denaro aziendale deve essere assegnata alla relativa Funzione aziendale e non è delegabile se non in casi di eccezionale, motivata e comprovata, necessità aziendale.
- Tutte le eventuali funzioni o mansioni delegate devono essere formalizzate al fine di consentire una precisa individualizzazione dei soggetti delegati o agenti.
- Devono essere rigorosamente osservate tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- Qualunque spesa, od esborso di denaro, deve essere rigorosamente tracciata, giustificata, autorizzata, registrata.
- I rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori, devono essere

costantemente verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

- Tutte le entrate e le uscite di cassa devono avvenire a fronte di adempimenti fiscali, o beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e devono essere giustificate da idonea documentazione.
- Tutte le operazioni che impattano sulla tesoreria devono essere immediatamente e correttamente contabilizzate in modo da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- Devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali. In tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni.
- Le eventuali autorizzazioni "in sanatoria" sulle spese in esubero devono essere trasmessi all'Organo Amministrativo e all'organo di certificazione dei bilanci e anche all'Organismo di Vigilanza.
- L'Organo Amministrativo, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'organo di certificazione dei bilanci e anche all'Organismo di Vigilanza.
- Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono riportare una causale espressa ed essere motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso l'indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.
- Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile e secondo i corretti criteri di tenuta della contabilità e redazione del bilancio.
- Nessun pagamento o incasso può essere regolato in contanti, salvo che via sia espressa autorizzazione da parte della Direzione Amministrativa e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa.
- Non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti, tuttavia, qualora ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne deve essere data comunicazione all'organo di certificazione dei bilanci e anche all'Organismo di Vigilanza.
- Devono essere preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.
- Per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea e agli obblighi previsti dalle leggi sul riciclaggio.
- Gli incassi e i pagamenti della Società, nonché tutti i flussi di denaro, devono essere sempre tracciabili e identificabili documentalmente.
- In ordine alle note-spese, deve sempre essere individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il Responsabile che le autorizza ai soggetti richiedenti, sia ex ante che ex post.
- Deve essere assicurata la massima correttezza, trasparenza e osservanza di legge
- Deve essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali.
- Deve essere costantemente garantita e agevolata ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

- Deve essere salvaguardata la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- Devono essere effettuate con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni e le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organismi di controllo e delle Autorità di vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.
- Il processo di elaborazione e pubblicazione del bilancio aziendale deve essere effettuato individuando:
  - le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
  - le istruzioni rivolte alle funzioni interne con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili Societari), con quali modalità e secondo quale tempistica;
  - le modalità, i tempi e le funzioni, coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
  - le modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
  - l'esistenza e la diffusione, al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti contabili, di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare ai fini del trattamento di informazioni e dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;
  - le regole che identifichino i ruoli e le responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni), dalla loro formazione ed eventuale approvazione dell'Organo Amministrativo al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, sino alla relativa archiviazione;
  - le misure di sicurezza utilizzate per il trattamento informatico dei dati;
  - i vincoli formalizzati (anche attraverso clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni a cui i dipendenti e i consulenti esterni hanno accesso (tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società);
  - le misure e modalità che garantiscano l'esattezza e la corretta rappresentazione dei dati di bilancio e delle situazioni contabili periodiche;
  - le modalità e i mezzi che tutelino l'esatta rappresentazione in bilancio di attività e passività (incluse le operazioni fuori bilancio);
  - le periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
  - la formalizzazione di una delibera o una disposizione aziendale rivolta alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione di documenti alla base di delibere dell'organo competente su acconti, dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni;
  - la formalizzazione di una disposizione aziendale che identifichi la funzione responsabile per l'archiviazione del documento di bilancio e della relativa documentazione, nonché di tutti i documenti relativi anche a conferimenti, fusioni e scissioni.
- I dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate devono essere sempre corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento.
- Deve essere sempre assicurato il rispetto della normativa fiscale e previdenziale in vigore.
- Tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno devono essere corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
- Tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno devono essere pienamente rintracciabili negli atti e nei libri societari.
- Nella gestione dei rapporti con i Soci, l'Organismo di Vigilanza e l'organo di certificazione dei bilanci, tutti i dipendenti devono garantire la massima collaborazione e trasparenza con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti.
- È vietato qualsiasi comportamento (anche sotto forma di opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a

disposizione di documenti) che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, dell'Organo di revisione contabile, delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Per ciò che afferisce ai ***Delitti Contro il Patrimonio***, la prevenzione ed il controllo delle situazioni illecite presupposte dagli stessi reati riguardano due diverse tipologie di oggetti:

- il *denaro* illecito, eventualmente introitato e nascosto tra quello lecito;
- i *beni, le cose o le altre utilità*, provenienti da delitto e illecitamente acquistati, ricevuti, occultati, reimpiegati, o trasferiti per celarne la provenienza illecita.

Sul severo controllo del *denaro*, i protocolli prima descritti assicurano un corretto livello di prevenzione e salvaguardia.

➢ Circa invece l'adeguata **sorveglianza sui *beni*, *cose* ed *altre utilità***, si ritiene necessaria l'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- Tutti i beni appartenenti alla Società devono essere individuati, inventariati e registrati, con relativa e specifica descrizione: della provenienza; della data, della causale e del titolo di provenienza (sia a titolo gratuito che a titolo oneroso); delle generalità del cedente; dell'uso aziendale o societario; della destinazione; dell'eventuale allocazione e/o destinazione del bene in caso di disuso.
- Tutti i beni (ivi compresi le attrezzature e i materiali di servizio) acquistati dalla Società devono essere procurati presso rifornitori ufficiali e conosciuti sul mercato.
- Tutti i beni acquistati dalla Società devono essere provvisti di correlata documentazione di acquisto e di trasporto.
- La succitata documentazione di acquisto e di trasporto deve essere regolarmente registrata nella contabilità sociale.
- Gli eventuali beni ricevuti a titolo gratuito (ad esempio dai soci pubblici) devono essere ugualmente identificati nella loro provenienza, così come deve essere adeguatamente motivata la ragione della gratuità della cessione.
- Tutte le possibili "utilità" vanno equiparate ai "beni" dal punto di vista della loro gestione e tracciabilità.
- È rigorosamente vietata, in ordine ai su richiamati "beni o altre utilità", la sussistenza di possibili "buchi" di tracciabilità societaria.

➢ Per ciò che riguarda la **Formazione del Bilancio civilistico e la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i Soci**

- devono essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi;
- i dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di *Forever Living* devono avere formalmente ricevuto potere in tal senso dalla stessa Società e devono gestire i suddetti rapporti nel pieno rispetto delle normative, anche secondarie, di volta in volta applicabili;
- i Consulenti e Partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto di *Forever Living*, devono periodicamente informare quest'ultima circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse e eventuali conflitti di interesse sorti nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- le funzioni e i compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P. A. e chi la controlla prima di procedere all'invio devono essere debitamente segregati;
- devono essere previamente identificati i dati e le notizie da fornire all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico), con esplicitazione di modalità e tempistiche;

- deve essere garantita la tempestiva trasmissione a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio;
- devono essere previste riunioni almeno semestrali tra il Collegio Sindacale e l'OdV;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, deve essere previsto che la funzione preposta informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- la bozza di bilancio deve essere sempre messa a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione dell'Organo Amministrativo che approva il progetto di bilancio;
- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Amministrativo devono essere completi e messi a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività a rischio sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni devono essere archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- la trasmissione delle informazioni deve essere consentita alle sole persone autorizzate e avvenire attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna Direzione/Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico);
- ogni modifica ai dati contabili deve essere effettuata dalla sola Funzione che li ha generati, garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del Direttore/Responsabile di Funzione;
- devono essere erogate, oltre che alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) anche alle funzioni interessate alla attività di definizione delle poste valutative del bilancio;
- devono essere previste regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione dell'Organo Amministrativo al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- devono essere previste regole di comportamento, rivolte agli Amministratori per la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette al Socio o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- per ciascuna funzione deve essere individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere devono essere messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

- devono essere previste direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale sull'andamento di determinate operazioni sociali o affari, e in occasione di richieste da parte del Socio;
- deve essere sempre garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con il Socio e il collegio sindacale.

➢ Infine, per quanto riguarda la **Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie**

- deve essere assicurata la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela (es. Incaricati di Vendita) e la registrazione dei dati in appositi archivi;
- L'Organo Amministrativo, o il soggetto da esso delegato deve stabilire e modificare, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna *Forever Living* nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- deve essere sempre prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere sempre una causale espressa e essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere previsto il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- nelle attività di incasso si deve tener conto dei limiti di uso del contante definiti dalla normativa antiriciclaggio vigente.

➢ In merito ai **Reati Tributari** di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, previsti e puniti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 e per come modificato in sede di conversione dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), hanno un minimo comune denominatore: l'obiettivo (che dal punto di vista penalistico si traduce in "*dolo specifico*") di eludere i propri obblighi fiscali attraverso azioni ed operazioni di natura sostanzialmente fraudolenta.

Tale obiettivo e fraudolenza sono oggettivamente agevolati nei casi di disordine contabile e dalla mancanza di: idonea e razionale formalizzazione degli atti e delle operazioni; fedele conservazione ed archiviazione di atti e documenti; proceduralizzazione delle attività; controlli interni ed esterni; individuazione delle specifiche funzioni e compiti assegnati a più soggetti distinti; segregazione di funzioni, azioni ed attività.

Nel caso di *Forever Living* la struttura dei controlli in essere appare adeguata ed efficace.

Nello specifico, a livello di cautela avanzata, al fine di rendere l'azienda esente da responsabilità anche per la commissione dei predetti Reati Tributari, si raccomanda il rigoroso rispetto

dei Protocolli Generali ed un altrettanto rigoroso controllo sulla rispondenza dei documenti fiscali utilizzati (sia quelli emessi che quelli ricevuti) con la effettiva attività svolta, incrociando i dati contabili con quelli finanziari (flussi di cassa), come di seguito dettagliato.

Con riferimento agli strumenti ed alle procedure tese alla prevenzione dei rati di natura tributaria, può essere preso a riferimento quanto previsto dal D. Lgs. N. 128 del 2015 in tema di certezza del diritto in ambito fiscale, seppur destinato ad una platea di imprese le cui misure dimensionali sono di gran lunga superiori a quelle della *Forever Living* (oltre 10 miliardi di euro di fatturato annuo) ma che, se considerata a livello di filiale italiana di una conglomerata U.S.A., potrebbero comunque assumere fondato rilievo.

Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il **Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. *tax compliance*), dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l'accertamento. In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue: "*1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. 2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.*"

I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti: "*1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare: a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. 2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.*"

In relazione alle suddette disposizioni, il 14 aprile 2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il **provvedimento n. 5437/2016**, recante "*Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128*", integrato dalla **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 16.09.2016**, provvedimento di cui si riporta qui di seguito uno stralcio (precisamente, i punti 2 e 3):

- "*2 Requisiti soggettivi*

2.1 In fase di prima applicazione, possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente: a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro; b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota; c) le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

2.2 I requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1 sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori."

- *3 Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale*

"3.1 I soggetti di cui ai punti 2.1 e seguenti devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, ferma restando l'autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

3.2 Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'articolo 5, comma 2, del decreto.

3.3 Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali: a) Strategia fiscale; b) Ruoli e responsabilità; c) Procedure; d) Monitoraggio; e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno; f) Relazione agli organi di gestione.

3.4 Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali."

Entrando, quindi, nel merito dei Protocolli, la presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nel presente Modello e nei codici comportamentali aziendali - di:

- porre in essere e/o collaborare alla realizzazione di comportamenti - individuali o collettivi - tali da integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01);
- violare i protocolli previsti dal presente Modello e, nello specifico, dalla presente Parte Speciale.

È, inoltre, richiesto esplicitamente di **rispettare** tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si si è venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto** di:

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;

- introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nelle dichiarazioni relative alle suddette imposte e nella loro predisposizione. A tale riguardo: (i) devono essere controllate le fatture e i documenti contabili affinché si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non devono essere registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né venire tenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) deve essere sempre verificata la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente e/o avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o anche crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

A proposito del profilo relativo agli "**acquisti**" - che potrebbe diventare rilevante soprattutto ai fini del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, ovvero alla fraudolenta attività di inserimento o manipolazione/falsificazione dei documenti di costo (certificazioni fiscali o fatture), al fine di pervenire ad un innalzamento delle componenti negative di reddito con conseguente abbassamento dell'imponibile e fraudolento risparmio di imposta – va segnalata la necessità di:

- individuare chiaramente i soggetti responsabili degli acquisti;
- misurare la congruità dei costi e la tracciabilità documentale;
- monitorare gli acquisti effettuati e la loro registrazione per fasi espletate;
- verificare la correttezza di tali documenti di acquisto e costo a fini fiscali:
  - la formalizzazione, registrazione e archiviazione, della "richiesta dell'offerta";
  - la formalizzazione, registrazione e archiviazione, dell'"ordine di vendita", con specifica descrizione del prodotto, del codice, della quantità e del prezzo;
  - la formalizzazione, registrazione e archiviazione, dell'"ordine di acquisto", con relativi data, numero di ordine, oggetto, quantità, prezzo, modalità di pagamento e coordinate bancarie;
  - la registrazione e archiviazione della bolla di accompagnamento;
  - la registrazione e archiviazione della fattura di acquisto;
  - la registrazione e archiviazione del documento aziendale di pagamento;
- la trasmissione dei succitati documenti di acquisto al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e al Consulente Fiscale.

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

La macroarea in oggetto non ha nulla a che vedere con l'ordinaria funzione Risorse Umane. Nell'ottica di una mappatura strettamente penalistica dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001, utilizzeremo la generica nozione di "Risorse Umane" al solo fine di inquadrare e riunire in una stessa famiglia concettuale ipotesi delittuose totalmente avulse dalla ordinaria vita aziendale, il cui unico nesso derivativo tra la società e l'ipotetico fatto criminoso è dato dalla possibile presenza di un autore materiale del reato che operi "con" e "per" la Società, sia come dipendente che come vertice ed amministratore.
Alcune di queste norme hanno subito modificazioni, rispetto a quando il Modello 231 è stato da ultimo aggiornato. In particolare, nel 2023, con il "decreto Cutro" (che prende il nome della località della Calabria teatro della tragedia del 24 e 25 febbraio 2023 sulle cui coste hanno perso la vita tanti migranti), ha introdotto alcune modificazioni alle norme penali, in particolare nell'articolo 12 del d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e con l'introduzione dell'art. 12-*bis* (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina) nel medesimo decreto legislativo.
Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'Art. 25- duodecies "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".
Con l'Art. 12-*bis* il legislatore ha inteso punire non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con pene detentive severissime anche coloro che attuano ciò con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita, per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano e degradante.

Le condotte illecite di cui si parla – qui prese in considerazione per mero dovere di completezza – sono:

- art. 583 bis c.p. - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: reato presupposto dall'art. 25 quater.1;
- art. 600 c.p. - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 ter c.p. – pornografia minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art.601 c.p. - tratta di persone: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 602 c.p. - acquisto e alienazione di schiavi: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 604 bis - propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa;
- art. 609-undecies – adescamento di minorenni: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria: reato presupposto dall'art. 25 decies;
- art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine: reato presupposto dall'art. 25 duodecies;
- Art. 12-bis D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine: reato presupposto dall'art. 25 duodecies;
- art. 22, comma 12, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: reato presupposto dall'art. 25 duodecies.
- art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1969) - razzismo e xenofobia: reato presupposto dall'art. 25-terdecies.

In relazione a quest'ultima fattispecie di reato va segnalato che il D. Lgs. n. 109/2012 ha ampliato il Decreto 231 con una nuova fattispecie capace di integrare autonome responsabilità amministrative in sede penale a carico della società, a seguito di comportamenti posti in essere da

soggetti in posizione apicale, o subordinata, dell'azienda.

In particolare, i comportamenti illeciti idonei a comportare una responsabilità della Società ex art. 25 duodecies sono quelli legati alla "*occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato*". Le sanzioni di legge sarebbero, anche, aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui: a) i lavoratori occupati fossero in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati fossero minori in età non lavorativa; c) i lavoratori fossero sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ex art. 603-bis del codice penale.

A prescindere dal divieto di legge, si tratta di situazioni di grave illiceità che si pongono in totale difformità rispetto allo spirito di *attività imprenditoriale eticamente orientata* costantemente perseguito dalla Società.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2019 e in vigore dal 17/05/2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 comma 1 della succitata legge inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies, che si riporta:

25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

- art. 1 (Frode in competizioni sportive) della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) - reato presupposto dall'art. 25-quaterdecies;
- art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) - reato presupposto dall'art. 25-quaterdecies.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

Possono ritenersi legati a quest'area di rischio tutte le situazioni e le condotte che presuppongono la scelta, o la permanenza in azienda, di soggetti - v. soprattutto dipendenti ed operai - in qualche modo legati a circuiti malavitosi, di qualunque tipo e specie.

Valga, a quest'ultimo proposito, l'evenienza della "delinquenza organizzata" prevista nei plurimi reati presupposti di cui:

- all'art. 25-*ter*, v. i succitati "***Reati contro l'Ordine Pubblico***";
- all'art. 25-*quater*, v. i succitati "***Reati contro l'Ordine Democratico***";

Possono altresì considerarsi rientranti in questa area i reati di:

- **art. 583 bis c.p.** (presupposto dall'art. 25 quater.1) - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – "*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia*".

Il rischio di verificazione di tale reato è remoto, essendo dichiaratamente estraneo all'attività svolta da *Forever Living*.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

➢ **Le condotte anomale e delittuose in qualche modo legate ai *"reati presupposti" di cui all'art. 25 quinquies* Delitti contro la personalità individuale**

Tali reati, a parte quelli legati all'abuso degli strumenti informatici (di cui si parlerà *infra*), sono oggettivamente non prevedibili e non controllabili se non attraverso una mera ed indiretta vigilanza di natura interpersonale.

In particolare, i reati che di seguito saranno riportati sono:

- in parte, non pertinenti e quindi non prevedibili anche in considerazione della specifica attività svolta da *FLPI S.r.l.* (v. soprattutto quelli presupposti dagli artt. 25 quater.1 e 25 quinquies);
- in parte, prevedibili solo in via assolutamente generica, alla stregua di ciò che potrebbe accadere in qualsiasi comunità di persone (v. quelli presupposti dagli artt. 25 ter e 25 quater);
- in parte, doverosamente prevedibili giacché potrebbero essere commessi in qualunque struttura societaria (v. quelli presupposti dagli artt. 25 decies e 25 duodecies).

Le disposizioni penali inerenti ai delitti contro la personalità individuale hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, portante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*".

In particolare, con l'articolo 20 della predetta legge n. 238/2021 sono state apportate modificazioni al codice penale tese a favorire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in adeguamento alla direttiva (UE) n. 2011/93.

Per averne contezza, si legga il contenuto testuale delle norme in oggetto:

- **art. 600 c.p.** - **riduzione o mantenimento in schiavitù**, "*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi*";

- **art. 600 bis c.p.** - **prostituzione minorile**, "*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altre utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi*";

- **art. 600 ter c.p.** - **pornografia minorile**, "*Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità*";

- **art. 600 quater c.p.** - **detenzione di materiale pornografico,** "*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000*";

- **art. 600 quinquies c.p.** - **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**, "*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro*".

- **art. 601 c.p.** - **tratta di persone**: "*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*".

- **art. 602 c.p.** - **acquisto e alienazione di schiavi** - "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi*".

- **art. 603 bis c.p.** - **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

- **art. 604 bis** - **propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa**: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla*

superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

- **art. 609 undecies c.p. - adescamento di minorenni,** "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata:*
- *1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- *2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e*
- *al fine di agevolarne l'attività;*
- *3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- *4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*".

  Dal punto di vista della valutazione del rischio, tutti:

  - i reati sopracitati non sono attinenti.

- **art. 22 (**lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero/cd. T.U. Immigrazione Turco-Napolitano - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (reato di cui all'**art. 25 duodecies**, presupposto dall'art. 22, commi 12 e 12 bis, prescritti e sanzionati dalle seguenti norme:
  - art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5;
  - Art. 12-bis;
  - Art. 22, comma 12 bis).

  I tre reati sono collaterali a quello di cui all'art. 603 bis c.p., presupposto dall'art. 25 quinquies, norme contro le immigrazioni clandestine.

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:
  - il reato è attinente;
  - la probabilità di verificazione è bassa;
  - la gravità è media.
  - Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

➢ **Su un piano diverso si pongono i reati di cui agli artt. 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 25 terdecies (Razzismo e xenofobia):**

- **art. 377 bis c.p.** - **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**, «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*».

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altre utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta del reato in questione (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è a forma vincolata (i.e. mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. E' oggettivamente ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento nella responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

Le situazioni maggiormente a rischio:

- contenziosi giudiziali e stragiudiziali, di natura civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa e penale;
- partecipazione dei soggetti che operano "con" o "per" la società (ivi compresi gli Incaricati alle Vendite) a procedimenti penali che coinvolgano, in modo diretto o indiretto, Forever Living.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 25 terdecies - razzismo e xenofobia:** È un reato presupposto che: a) è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017 n. 277; b) è stato successivamente oggetto di modifica a seguito del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21. In particolare, il predetto art. 5 aveva inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 il neo art. 25 terdecies, che indicava a suo reato presupposto l'art. 3, commi 1 e 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966). I predetti commi così statuiscono: "*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*"; "*3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232*"5.

È tuttavia accaduto che l'art. 7, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), ha formalmente abrogato il succitato art. 3, ossia proprio quello che la Legge 20 novembre 2017 n. 277 aveva inserito come specifico reato presupposto dal nuovo art. 25 terdecies del D. Lgs. n. 231/2001. Tale abrogazione è stata conseguente:

a) all'introduzione nel codice penale dell'art. 3 bis (Principio della riserva di codice) dello stesso D. Lgs. n. 21/2018: "*Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia*";

b) all'inserimento nel codice penale (in sostituzione del "vecchio" art. 3 Legge 654/1975) del nuovo art. 604 bis c.p. (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*) - Capo III del Titolo XII del Libro II, nuova Sezione I-bis, Dei delitti contro l'eguaglianza - dal seguente contenuto testuale:

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,*

etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Sul piano della coordinazione con il D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, anche con l'art. 25 terdecies), l'art. 8 del D. Lgs. n. 21/2018 ha disposto: "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

In detta Tabella A viene espressamente indicato - quale nuovo reato presupposto dell'art. 25 terdecies che sostituisce il precedente art. 3 della citata Legge 13 ottobre 1975, n. 654 - l'art. 604 bis c.p.

Con Legge 23 dicembre 2021, n. 238 portante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*", *all'articolo 1 sono state introdotte norme tese, tra l'altro, ad ampliare i compiti dell'Ufficio Nazionale antidiscriminazione razziale.*

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

➢ **E ancora, il Reato presupposto dall'art. 25 duodecies**

- **art. 22** del D. Lgs. N. 286/1998, commi 12 e 12 bis, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - cd. T.U. Immigrazione Turco-Napolitano) - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, «*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale*».

  Il reato in oggetto si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 286/98, ovvero il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto, nei termini di legge il rinnovo), oppure sia stato revocato o annullato.
  Si ricorda che con il decreto-legge 10 marzo 2023, n, 209 convertito in Legge 5 maggio 2023, n. 50 cosiddetto "decreto Cutro", ha introdotto alcune modificazioni alle norme penali, in particolare nell'articolo 12 del d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e con l'introduzione dell'art. 12-*bis* (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina) nel medesimo decreto legislativo.
  Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'Art. 25- duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**".**
  Con l'Art. 12-*bis* il legislatore ha inteso punire non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con pene detentive severissime anche coloro che attuano ciò con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita, per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano e degradante.

[5] Comma 3 bis inserito dalla Legge 16 giugno 2016, n. 115

Le aree maggiormente a rischio:

- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti collaboratori;
- Gestione dei rapporti, anche tramite consulenti esterni, con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, anche in occasione di verifiche ispettive:
- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

➢ **Infine, il Reato presupposto dall'art. 25 quaterdecies**

Il 16 maggio 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 39/2019 recante la ratifica della "*Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*", è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 il reato di "*Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse*".

- **art. 1** (Frode in competizioni sportive) della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) - reato presupposto dall'art. 25-quaterdecies.

- **art. 4** (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) - reato presupposto dall'art. 25-quaterdecies.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- i reati non sono attinenti.

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

I protocolli speciali di questa Area sono stati suddivisi per tipologia di funzioni.

➢ **Rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria**

La situazione in oggetto è quella presa di mira dall'art. art. 377 bis c.p. (reato presupposto dall'art. 25 decies), che punisce «*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*».

Ciò comporta la punizione di *chiunque*, all'interno della Società:

- coarti o induca, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità (anche nel malinteso interesse di "agevolare" la Società), i soggetti chiamati dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere o ad avvalersi (ove indagati) della facoltà di non rispondere;
- ponga in essere o dia causa alla realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente la fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis

del Codice Penale;

- presti una fattiva collaborazione a rendere dichiarazioni mendaci, reticenti, o non esaustivamente rappresentative dei fatti e della verità.

A fronte del rischio di tali possibili comportamenti illeciti, corrisponde il preciso dovere della Funzione Risorse Umane (ove messa a conoscenza della situazione *de qua*) di vigilare affinché i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria:

a) comprendano l'importanza del loro obbligo di testimoniare (nel caso in cui siano chiamati come testimoni e non come indagati);

b) decidano liberamente se avvalersi o meno della facoltà di non rispondere (nel caso in cui rivestano la qualifica di indagati);

c) siano messi nella condizione psicologica di riferire all'Autorità Giudiziaria quanto a loro conoscenza in assoluta libertà e senza correre il rischio di alcun condizionamento (esterno, interno, o di natura lato sensu "gerarchica").

A tal fine, la stessa Funzione aziendale - pur senza entrare nel merito della eventuale dichiarazione resa o da rendere (si ricordi, infatti, che le dichiarazioni in discussione, soprattutto nella fase delle Indagini Preliminari, sono rigorosamente coperte dal segreto istruttorio) - dovrà cautamente verificare che la stessa dichiarazione sarà, o sia stata, resa serenamente e senza alcun tipo di induzione o pressione da parte di alcuno.

Dovrà inoltre avvertire tempestivamente (attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società o liberamente con qualsiasi altro strumento di comunicazione) l'Organismo di Vigilanza, anche solo in presenza di mero sospetto di possibili pressioni illecite nei confronti del dichiarante.

Nel caso di eventuali accertamenti o procedimenti giudiziari, i Destinatari del Modello, oltre a rispettare quanto prescritto dai *Protocolli Generali*, hanno i seguenti **obblighi**:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, in particolare per coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata in FLP S.r.l.;
- avvertire tempestivamente (attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza:
  - di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
  - di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altre utilità, ricevuta al fine di avvalersi della facoltà di non rispondere o di rendere dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria,

Inoltre, gli è fatto **espresso divieto** di:

- favorire indebitamente gli interessi della Società in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, di fronte a Giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i Periti d'ufficio), nonché alla Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso;
- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di FLPI S.r.l., i soggetti coinvolti a rendere dichiarazioni non veritiere o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare denaro o altre utilità;
- porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis del codice penale;
- porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria anche attraverso il prospettare vantaggi di qualsivoglia natura;
- in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni e di periti di parte.

➢ **Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale**

- La richiesta di nuovo personale deve essere formulata da parte del responsabile di settore che ne manifesta l'esigenza e deve essere sempre corredata da una completa e dettagliata documentazione presentata nel rispetto delle procedure interne.
- L'accettazione della richiesta viene effettuata dal responsabile delle Risorse Umane e da altri eventuali organi competenti, coerentemente con il budget e le piante organiche approvate. Le richieste extra budget devono essere sempre motivate e autorizzate in accordo con le procedure interne.
- La ricerca e selezione devono essere condotte sulla base di criteri caratterizzati da trasparenza e imparzialità dei comportamenti, giustificabilità tecnica e professionale reali, uguaglianza di trattamento, assoluto divieto di discriminazione di alcun tipo in special modo di condizionamento politico/partitico. In particolare:
  - la ricerca di personale e la raccolta dei curricula deve avvenire esplicitando chiaramente i requisiti richiesti e l'offerta della Società;
  - la valutazione dell'affidabilità personale, morale e professionale, deve essere condotta anche avvalendosi di certificazioni rilasciate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dalla Prefettura. A tal proposito i dipendenti devono rilasciare autodichiarazioni attestanti l'assenza/presenza di condanne penale e carichi pendenti, mentre i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali devono rilasciare autodichiarazioni attestanti l'assenza/presenza di condanne penali e carichi pendenti e una apposita dichiarazione di non inconferibilità e non incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013;
  - la selezione e scelta del personale, ovvero la valutazione dei candidati, deve avvenire esclusivamente sulla base delle competenze possedute dai candidati messe in relazione alle competenze richieste dal business e mediante prove o colloqui valutativi condotti da due responsabili appartenenti a diversi rami dell'organizzazione, generalmente il responsabile Risorse Umane e il responsabile del settore che ha manifestato l'esigenza di assumere nuovo personale;
  - la procedura di assunzione del personale deve essere corredata dalle schede di valutazione che ne descrivono l'iter e sottoscritta dai due valutatori e avvenire nel rispetto delle procedure interne e della normativa nazionale e di settore. La documentazione deve essere archiviata e custodita nella sua interezza da parte della funzione Risorse Umane;
  - all'atto dell'assunzione la Società deve consegnare al neoassunto un kit contenente almeno il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico.
- La Funzione Risorse Umane deve garantire l'acquisizione dei dati personali nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 in materia di dati sensibili e comuni.
- Dal punto di vista organizzativo e di gestione del personale devono essere:
  - individuati i responsabili della gestione del rapporto sia in fase di esecuzione che in fase di monitoraggio delle specifiche attività;
  - attribuiti ai responsabili di cui al punto precedente mansioni e poteri di operare che siano coerenti con le responsabilità organizzativamente riconosciute;
  - previste modalità di gestione dei rapporti con i neoassunti che consentano in fase di monitoraggio il riporto, al responsabile gerarchicamente superiore, delle attività svolte e delle evidenze emerse.

➢ **Rapporti di fornitura e approvvigionamento di beni e servizi (incluse le consulenze)**

- La richiesta di affidamento di incarichi e consulenze esterne deve essere formulata da parte del responsabile di settore che ne manifesta l'esigenza e deve essere sempre corredata da una completa e dettagliata documentazione, presentata nel rispetto delle procedure interne, che evidenzia la mancanza di competenze interne.
- L'accettazione della richiesta deve essere effettuata dal Responsabile delle Risorse Umane e da altre eventuali funzioni competenti (esempio la funzione Acquisti), coerentemente con il budget approvato. Le richieste extra budget devono essere sempre motivate e autorizzate in accordo con le procedure interne.
- La ricerca e selezione della società o del professionista esterno devono essere condotte sulla base di criteri caratterizzati da trasparenza e imparzialità dei comportamenti, giustificabilità tecnica e professionale reali, uguaglianza di trattamento, assoluto divieto di discriminazione di alcun

tipo in special modo di condizionamento politico/partitico e caratterizzata dal divieto di identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l'autorizza.

- I compensi e le parcelle elargite devono essere congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e conformi all'incarico conferito. La congruità è misurata rispetto alle condizioni o alla prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.
- La ricerca e selezione della società o del professionista esterno devono essere rivolte a Società e professionisti che siano in regola con i requisiti previsti dalla normativa interna e nazionale, in particolare dalla normativa antimafia, come meglio descritto nei punti seguenti.
- Il conferimento dell'incarico deve sempre avvenire per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione e deve contenere apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal rispetto del presente MOGC e del Codice Etico adottati dalla Società.
- La procedura di affidamento dell'incarico deve essere corredata dalla descrizione dell'iter attuativo e la relativa documentazione deve essere archiviata e custodita nella sua interezza da parte della funzione Risorse Umane o da altra funzione competente (esempio, la funzione Acquisti).
- L'attività svolta deve essere documentata, tracciata e deve prevedere una idonea reportistica e la documentazione rilasciata deve essere scrupolosamente archiviata.
- La Società deve mantenere un archivio aggiornato degli incarichi di consulenza affidati a società o professionisti esterni.
- La Funzione Risorse Umane, nella selezione e intrattenimento dei rapporti di fornitura o di approvvigionamento, dovrà tenere conto - anche ai fini della specifica prevenzione dei reati contro l'Ordine Pubblico o l'Ordine Democratico - che l'accertamento dei seguenti punti potrà inciderà negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole di eventuali procedimenti/processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo. Da ciò consegue che la stessa Funzione dovrà valutare:
  - l'eventuale sottoposizione a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
  - l'applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o la pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva e di sentenza ex art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale (v., tra gli altri, i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di reati di associazione a delinquere, di partecipazione o concorso esterno ex art. 416 bis c.p., di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di spaccio di sostanze stupefacenti, di estorsione, di ricettazione, di riciclaggio, etc.);
  - la partecipazione ad enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, o che siano manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
  - la partecipazione ad imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto o di seri ed univoci indizi, costituite al solo scopo di occultare o di favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
  - la partecipazione ad imprese od enti privi di rapporti con aziende di credito;
  - l'intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
  - la mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
  - la mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

➢ **Affidamento di beni strumentali e/o utilità aziendali**

quali, ad esempio, autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, etc., i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato;
- la richiesta sia debitamente autorizzata dalla funzione Risorse Umane;
- siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo.

➢ **Vigilanza e monitoring delle condotte genericamente anomale o sospette**

È tra poteri - doveri di maggiore delicatezza richiesti alla Funzione Risorse Umane.

Si ricordi al riguardo che il D. Lgs. n. 231/2001 enuclea tra i reati presupposti ordinari, fattispecie delittuose molto "particolari" (oltre che non concretamente prevedibili o evitabili), quali ad esempio:

- tutti i reati contro l'Ordine Pubblico (associazione per delinquere ex art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., scambio art. 416 ter c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ex art. art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, etc.);
- tutti i reati contro l'ordine democratico di cui all'art. 25 quater;
- le ipotesi di reato di cui all'art. 25 quinquies (tra cui, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 c.p.) e 25 quater.1 (pratiche di mutilazione dei genitali);
- ecc, ecc.

I delitti in discussione non sono concretamente collegabili a specifici processi/mansioni della Società, e dunque potranno risultare evincibili o "subodorabili" solo da condotte genericamente anomale, o da comportamenti inusuali, o da segnalazioni più o meno esplicite, o da indistinti elementi di sospetto. Ciononostante, anche per queste ipotesi delittuose la Funzione Risorse Umane dovrà garantire un'azione di costante monitoraggio e vigilanza, con correlativo obbligo di relazionare all'Organismo di Vigilanza in presenza di circostanze rappresentative di possibili alert da verificare o da tenere sotto controllo.

In merito alla specifica **gestione dei rapporti di lavoro con cittadini provenienti da Paesi terzi (extra UE)**, tenuta in debita evidenza l'oggetto sociale della Società, l'organizzazione della stessa, le responsabilità d'area e/o di funzione nonché i poteri di rappresentanza e di impegno anche economico della Società, è stata svolta un'analisi dei processi potenzialmente sensibili alle condotte illecite proprie delle fattispecie presupposto di cui all'art. 25 duodecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, in quanto tali, maggiormente esposti allo specifico rischio di cui si tratta, **processi sensibili** che riguardano la:

➢ **Ricerca, selezione e assunzione di personale proveniente da Paesi terzi/extra Unione Europea**

- siano individuati i responsabili della gestione del rapporto - sia in fase di esecuzione che in fase di monitoraggio delle specifiche attività – con mansioni e poteri di operare coerenti con le responsabilità organizzative a loro riconosciute;
- siano previste modalità di gestione dei rapporti con i candidati che consentano tanto in fase di selezione, assunzione ed impiego del personale quanto in fase di monitoraggio il riporto, al responsabile gerarchicamente superiore, delle attività svolte e delle evidenze emerse;
- siano garantite l'acquisizione dei dati personali nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle disposizioni di cui al decreto privacy D. Lgs. n. 196/2003 in materia di dati sensibili e comuni;
- siano previsti momenti formativi e informativi da destinare al personale interessato alla loro gestione e specifiche modalità per:
  - rispettare la legislazione in materia di immigrazione (*Testo Unico sull'Immigrazione, ecc.)*;
  - verificare l'esistenza e la regolarità del permesso di soggiorno esibito in sede di assunzione e durante la permanenza in azienda;
  - monitorare il rispetto dei termini per l'invio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
  - garantire la veridicità dei dati e dei documenti forniti;
  - applicare specifiche misure sanzionatorie ove le previste attività di verifica non siano state rispettate.

Infine,

➢ circa la **Gestione delle provvigioni destinate agli Incaricati di Vendita**

- i piani dei premi e di incentivazione degli Incaricati di Vendita devono basarsi su criteri oggettivi, non arbitrali e verificabili, formalizzati in linee guida/regolamenti interni alla Società;
- deve essere garantita la trasparenza del processo di erogazione dei premi e degli incentivi agli Incaricati di Vendita, rendendo tracciabile e verificabile l'adeguatezza e la congruenza dell'operazione;
- gli Incaricati di Vendita devono essere adeguatamente informati e formati in merito alla

gestione dei piani dei premi e di incentivazione predisposti dalla Società;

- i premi di vendita devono essere predisposti nel budget annuale e eventuali anomalie/discostamenti devono essere debitamente giustificate e formalmente autorizzate da soggetto avente responsabilità in materia.

➢ Per quanto attiene la **Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza**

- non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità;
- la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività di servizio devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, in linea pertanto con gli obiettivi aziendali;
- evidenza dell'avvenuta approvazione preventiva della missione;
- devono essere definiti ruoli, responsabilità, controlli e limiti alla concessione di anticipi a dipendenti;
- devono essere formalizzati controlli, da parte delle funzioni aziendali preposte, circa l'inerenza e la documentazione delle spese per le quali si richiede il rimborso;
- le spese per forme di accoglienza e di ospitalità devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi entro limiti di normalità.

➢ In merito alla **Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità**

- le operazioni siano direttamente ed esclusivamente connesse all'attività aziendale;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- deve esistere una autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente da questi incaricato) a conferire utilità;
- devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- devono essere predisposti controlli di monitoraggio su tali tipologie di operazioni in maniera di individuare quelle ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partner commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;
- devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- le donazioni, sponsorizzazioni o liberalità devono essere previste nel budget e eventuali scostamenti devono essere debitamente e formalmente giustificati.

➢ In ultimo, relativamente alla **Gestione del contenzioso**

- deve essere garantito il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità, così come definiti

dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e nella gestione del contenzioso;

- deve essere garantito e tracciato il processo di monitoraggio del contenzioso;
- la selezione di legali e consulenti deve avvenire sulla base delle procedure vigenti, nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista e il contratto/lettera di incarico devono essere predisposti sulla base dei format aziendali;
- deve essere effettuata la rendicontazione e il monitoraggio sui compensi e sulle spese

dei legali incaricati: l'attività prestata dai consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;

- deve essere garantita evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, previa acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

Sono idonei a rientrare in questa specifica area di rischio tutte le condotte, circostanze, situazioni, occasioni, momenti in cui vengono utilizzati mezzi e strumenti informatici nella titolarità dell'azienda.

In questo ambito il Legislatore è intervenuto, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2019-2020), con la legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022.

Con questo intervento normativo vi è stato:

- Un adeguamento alla Direttiva (UE) 2013/40 relativa agli attacchi contro i sistemi d'informazione con la modifica degli articoli 615 e seguenti del codice penale, richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. N. 231/2001;
- Un adeguamento alla Direttiva (UE) 2011793 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, con modifica degli articoli 600-quater e 609-undecies codice penale, presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D. Lgs. N. 231/2001.

I reati inquadrabili in questa macroarea sono:

- ***i reati contro il patrimonio commessi mediante l'uso del mezzo informatico***

Questo ambito normativo, come sopra ricordato, è stato interessato dalle modifiche introdotte, dal 1° febbraio 2022, dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238.

In particolare, l'articolo 19 della predetta ha apportato modificazioni agli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale.

Art. 19 (Legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo agli "attacchi contro i sistemi di informazione" ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" e contemplati dall'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.
In particolare, sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
(Articolo 615-quater c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
(Articolo 615-quinquies c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(Articolo 617-quater c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
(Articolo 617-quinquies c.p.)

Da notare che la presupposizione operata dal Decreto 231 è solo in relazione alle fattispecie in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. (vedi il caso emblematico della *frode informatica*, di cui all'art. 640 ter c.p., la cui rilevanza ai fini del Modello 231 è unicamente in relazione al II comma che, appunto, prevede l'alterazione di un sistema informatico o l'intervento sui relativi dati in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico).

I reati in questione sono:

- art. 635 bis c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 635 ter c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 635 quater c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 635 quinquies c.p.- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:

reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 640 ter c.p. - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico: reato presupposto dall'art. 24;
- art. 640 quinquies c.p. - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: reato presupposto dall'art. 24 bis.

➢ ***i reati accorpabili "lato sensu" come informatici***

Contro l'inviolabilità del domicilio (v. i "reati presupposti" di cui agli artt. 615 ter, quater e quinquies c.p.) o contro l'inviolabilità dei segreti (v. i "reati presupposti" di cui all' art. 617 quater e quinquies c.p.).

In entrambe le tipologie normative richiamate, oggetto di tutela è la persona fisica, nonché il suo domicilio fisico e morale, la sua corrispondenza, la sua cerchia di beni e di valori strettamente personale. In questa ottica, l'invasione o l'attacco illecito ad una sfera web è visto come l'ideale esercizio, o prosecuzione, di una aggressione alla persona fisica.

I reati rilevanti in tal senso sono:
- art. 491 bis c.p. - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 615 ter c.p. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 615 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 617 quater c.p. - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: reato presupposto dall'art. 24 bis;
- art. 617 quinquies c.p.- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: reato presupposto dall'art. 24 bis.

➢ ***i reati a mezzo web contro la personalità individuale***

Sono reati di grande importanza ed allarme sociale, aventi ad oggetto le notorie condotte illecite pedopornografiche o di sfruttamento della prostituzione minorile, soprattutto per via della grande diffusione e dell'utilizzo del web. Da notare che gli stessi reati sono stati anche inseriti nell'Area Risorse Umane, in quanto le modalità di commissione sono diversificate in relazione al mezzo.

Come precedentemente esposto, l'ambito normativo di questi reati è stato modificato con l'articolo 20 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022.

In particolare, le norme modificate sono date dagli articoli riguardanti i reati di:
Detenzione o accesso a materiale pornografico (Articolo 600-quater c.p.)
Circostanze aggravanti (articolo 602-ter c.p.)
Circostanze aggravanti (articolo 609-ter c.p.)
Atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.)
Corruzione di minorenne (articolo 609-quinquiesc.p.)
Adescamento di minorenni (Articolo 609-undecies c.p.)

Le ipotesi prese in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- art. 600 ter c.p. - pornografia minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 quater c.p. - detenzione o accesso a materiale pornografico: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 quater.1 c.p. - pornografia virtuale: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 609 undecies c.p. - adescamento di minorenni: reato presupposto dall'art. 25 quinquies.

➢ ***i reati previsti dalla Legge 1941 n. 633, così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248***

La necessità di prevenire, attraverso specifiche azioni e procedure, tutti i reati previsti dalla Legge 1941 n. 633, così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248, è rivolta alla tutela del "*Diritto di Autore*". I reati direttamente rilevanti a questo fine sono quelli di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter,

174-quinquies, 171-septies e 171-octies della succitata Legge 633/1941, modificata dalla L. 248/ 2000. Le predette violazioni sono presupposte dall'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

In questa area - dove possiamo genericamente allocare le condotte, le circostanze, le situazioni, le occasioni e i momenti in cui vengono utilizzati mezzi e strumenti informatici nella titolarità della Società - sono inquadrabili vari tipi di reati presupposti:

A) Tutti i reati contro il patrimonio commessi mediante l'uso del mezzo informatico

Si tratta dei reati di cui agli artt. 635 bis – 635 ter – 635 quater – 635 quinquies – 640 ter – 640 quinquies c.p., che di seguito verranno richiamati:

- **art. 635 bis c.p.** - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Libro II, Titolo XIII, Capo I, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) - *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».*

È un reato contro il patrimonio, che dunque presuppone un danno di tipo materiale. La condotta è libera e può estrinsecarsi attraverso qualsiasi tipo di modalità illecita, funzionale all'obiettivo di danneggiare dati e programmi telematici.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Il possibile movente delittuoso:

- Eventuale finalità di appropriazione di dati ed informazioni riguardanti la concorrenza.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 635 ter c.p. -** danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - Libro II, Titolo XIII, Capo I, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) - *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

La condotta - e, dunque, anche la modalità di commissione e l'area societaria interessata (si è detto, qualsiasi area in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di un computer aziendale e/o per fatti aziendali) - è assolutamente analoga a quella di cui al precedente reato ex art. 635 c.p.; solo che, in questo caso, la persona offesa è lo Stato o altro Ente Pubblico. Ciò comporta la specialità della norma più grave ed il suo assorbimento tecnico della norma minore.

Quest'ultima peculiarità innalza enormemente le possibili conseguenze negative del reato, sia dal punto di vista squisitamente economico, che in termini di danno all'immagine.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali;
- Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici che implichino l'accesso ai siti istituzionali (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Direzione del Lavoro);
- Gestione delle comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, derivanti dagli obblighi

di legge.

Il possibile movente delittuoso:

- Eventuale finalità di appropriazione di dati o informazioni in possesso di Autorità Pubbliche (v. ad esempio Agenzia delle Entrate, o Concessionari di Tributi e Tasse).

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 635 quater c.p. -** danneggiamento di sistemi informatici o telematici, (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) - *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

La fattispecie di reato è, ancora una volta, analoga a quella dell'art. 635 bis c.p. Il dato differenziale tra le due fattispecie di reato è che: nel reato di cui all'art. 635 bis c.p., il danno economico provocato è più contenuto in quanto il danneggiamento riguarda "*informazioni, dati o programmi informatici*"; nel reato di cui all'art. 635 quater c.p. il danneggiamento provoca invece l'inservibilità, o il grave ostacolo al funzionamento, di "*sistemi informatici o telematici*", il che comporta un danno economico ovviamente maggiore. La riprova della maggiore gravità del reato di cui all'art. 635 quater c.p. è data anche dalla diversità di pena edittale irrogabile: reclusione «*da sei mesi a tre anni*» nell'ipotesi dell'art. 635 bis c.p.; reclusione «*da uno a cinque anni*» nell'ipotesi dell'art. 635 quater c.p.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Il possibile movente delittuoso:

- Eventuale finalità di distruzione o manipolazione dei sistemi informatici della concorrenza.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 635 quinquies c.p. -** danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) - *«Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità* ovvero *se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

Il reato è analogo a quello previsto dall'art. 635 quater c.p., con la sola differenza che i *sistemi informatici o telematici* eventualmente danneggiati sono "*di pubblica utilità*". Ciò: da un lato comporta la specialità della norma più grave ed il suo assorbimento tecnico della norma minore; dall'altro, conferisce maggiore gravità al reato, potendosi eventualmente ipotizzare rilevanti provvedimenti interdittivi o di natura amministrativa. Anche la pena edittale, nel caso in cui la condotta illecita provochi realmente la *distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità,* è particolarmente forte (*«da tre a otto anni»)*.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali;

- Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici che implichino l'accesso ai siti istituzionali (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Direzione del Lavoro);
- Gestione delle comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, derivanti dagli obblighi di legge.

Il possibile movente delittuoso:

- Eventuale finalità di distruzione o manipolazione dei sistemi informatici di Autorità Pubbliche (v. ad esempio Agenzia delle Entrate, o Concessionari di Tributi e Tasse)

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **640 ter c.p. -** Frode informatica, (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode) - *«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».*

Nella "frode informatica" si richiede un'attività delittuosa che - attraverso qualsiasi attività di alterazione di un sistema informatico o telematico, o tramite qualsiasi libera modalità tecnica - intervenga su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurandosi in tal modo un vantaggio. Caso classico: la nota e fraudolenta attività dei fishers sui sistemi di internet banking. È un reato di danno patrimoniale, che richiede l'ottenimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno. Sul piano strettamente tecnico- giuridico, va segnalata la presenza di una interpolazione normativa: la frode informatica prevista dal 640 ter c.p. è generica e nei confronti di qualsiasi persona offesa. L'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede solo l'eventualità di una frode informatica "in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico".

È un delitto da non confondere con l'"accesso abusivo ad un sistema informatico" (previsto dall'art. 615 ter richiamato dall'art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001). Nella frode informatica non basta un accesso abusivo: è necessaria una manipolazione di tipo materiale e tecnico del sistema informatico.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali;
- Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici che implichino l'accesso ai siti istituzionali (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Direzione del Lavoro);
- Gestione delle comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, derivanti dagli obblighi di legge.

Il possibile movente delittuoso:

- Eventuale finalità di utilizzazione di dati e informazioni in possesso di Autorità Pubbliche (v. ad esempio Agenzia delle Entrate, o Concessionari di Tributi e Tasse);
- Eventuale finalità di utilizzazione di dati o informazioni in possesso della concorrenza.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 640 quinquies c.p.** - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode) - *«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a*

sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

È un reato che presuppone necessariamente la presenza di un soggetto qualificato alla certificazione della firma elettronica. Si tratta di un "reato proprio", ossia di un delitto non attribuibile a chi non rivesta determinate caratteristiche soggettive. Posto che *Forever Living* non presta servizi di certificazione di firma elettronica, la consumazione del reato è giuridicamente inipotizzabile.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

B) Tutti i reati contro la persona, i suoi segreti ed il suo domicilio fisico e morale, commessi mediante l'uso del mezzo informatico

- **art. 491 bis c.p.** - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Libro II, Titolo VII, Capo III, Della falsità degli atti) – "(1) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico (2) avente efficacia probatoria (3), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. (4)". Reato presupposto dall'art. 24 bis;

NOTE: (1) Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (art. 3); (2) L'art. 3, comma 1, lett. b), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "*A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*". Ora, dunque, si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (3) L'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito il riferimento all'efficacia probatoria (4) Articolo modificato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 615 ter c.p. -** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio) - *«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni). Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».*

È un reato di abuso di mezzo informatico sempre prevedibile in situazioni in cui i soggetti si trovano in possesso di un computer e potrebbero abusarne per fini anche latamente professionali. Si tratta, peraltro, di situazioni largamente ipotizzabili in strutture societarie che utilizzano il web come ordinario luogo di lavoro.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 615 quater c.p.** - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio) -
«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde importa comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater».

È un reato di *abuso di mezzo informatico* sempre prevedibile in situazioni in cui i soggetti si trovano in possesso di un computer, e potrebbero abusarne per fini anche latamente professionali. Si tratta, peraltro, di situazioni largamente ipotizzabili in strutture societarie che utilizzano il web come ordinario luogo di lavoro.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente; **art. 615 quinquies c.p.** - detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio) - *«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».*

Sebbene si sia detto, che tutti i reati di *abuso di mezzo informatico* sono generalmente prevedibili in situazioni in cui i soggetti si trovano in possesso di un computer e potrebbero abusarne per fini anche latamente professionali, che si tratta di situazioni largamente ipotizzabili in strutture societarie che utilizzano il web come ordinario luogo di lavoro: nello specifico reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. la prevedibilità in questione appare oggettivamente ridotta.

Lo specifico reato in oggetto presuppone infatti: a) un dolo specifico – v. quello di danneggiare altrui sistemi informatici – non sempre ipotizzabile in chi si limiti ad abusare di un mezzo informatico; b) una condotta di diffusione - con contestuale messa a disposizione di altri soggetti - di strumenti/programmi atti a danneggiare illecitamente altrui sistemi informatici/telematici, oggettivamente inusuale e verosimile per chi conduca una ordinaria attività commerciale

I due richiamati presupposti giuridici sembrano anche difficilmente rinvenibili in chi, autonomamente, si limiti ad abusare del mezzo informatico per ottenere una qualsivoglia utilità professionale. Tali rilievi rendono la verificazione del rischio oggettivamente contenuta.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.

- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 617 quater c.p.** - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**,** (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione V, Delitti contro l'inviolabilità dei segreti) -*«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».*

È un reato di abuso di mezzo informatico oggettivamente prevedibile in una attività commerciale basata, in buona parte, sulle comunicazioni a mezzo web.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;

- **art. 617 quinquies c.p.** - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione V, Delitti contro l'inviolabilità dei segreti) - *«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater».*

Analogamente a quanto rilevato in ordine al reato di cui all'art. 615 quinquies c.p., si tratta di un delitto da dovere doverosamente prevedere e prevenire in una struttura societaria che si muove professionalmente a mezzo web, ma la cui condotta materiale risulta oggettivamente poco compatibile con un diretto interesse societario.

Le aree maggiormente a rischio:

- Tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

C) Tutti i reati contro la persona e la sua personalità individuale che presuppongono l'uso e l'abuso di un computer

- **Pornografia minorile - 600 ter c.p.** (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale) - *«"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è*

aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità»".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 600 quater c.p.** - detenzione o accesso a materiale pornografico, (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale) - *«"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.ooo.».*

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:

  - il reato non è attinente.

- **art. 600 quater.1 c.p.** - pornografia virtuale, (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale) - *«"Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali»*".

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:

  - il reato non è attinente.

- **art. 600 quinquies c.p.** - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale) - *«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro».*

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:

  - il reato non è attinente.

- **art. 609 undecies c.p.** - adescamento di minorenni ex "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*
  La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
  2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
  3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:

  - il reato non è attinente.

D) I reati previsti dalla Legge 1941 n. 633, (così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248) rivolta alla tutela del "Diritto di Autore", presupposti dall'art. 25 *novies*.

I reati direttamente rilevanti a questo fine sono quelli di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-quinquies, 171-septies e 171-octies della succitata Legge 633/1941, modificata dalla L. 248/ 2000.

- **art. 171 L. 633/1944** - diffusione, riproduzione e messa in commercio, di opere dell'ingegno altrui "*1. Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter, è punito con la multa da lire*

100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (Omissis); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".

Secondo quanto espressamente disposto dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità è limitata ai soli casi di violazione del comma 1, lett. a bis, e del comma 3 (sopra sottolineati). Si tratta di un reato certamente ipotizzabile, soprattutto in relazione alla eventuale commercializzazione/propaganda dei prodotti FLP attraverso l'immissione in rete di: film; filmati; documentari; foto; riprese; qualsiasi riproduzione protetta dal diritto di autore che possa agevolare e/o illustrare gli stessi prodotti.

Le funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Responsabile e dipendenti marketing e immagine aziendale;
- Comunicazione ed eventi;
- Aggiornamenti e formazione on line.

Gli ipotetici "soggetti agenti":

Tutti i soggetti che operano "*con*" o "*per*" la Società, ivi compresi gli Incaricati alle Vendite.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 171 bis L. 633/1944** - duplicazione, vendita, distribuzione e riproduzione di programmi privi del contrassegno SIAE "*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca*

di dati in violazione delle disposizioni di cui articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

Il reato sanzione una condotta illecita di particolare frequenza in campo aziendale (caso classico: l'acquisto di un software per una postazione e la copiatura dello stesso per tutte le altre).

Le funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Amministrazione;
- Ciclo passivo;
- Sistemi Informativi.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 171 ter L. 633/1944** - duplicazione, riproduzione e diffusione di materiale televisivo e cinematografico, video e musicassette, fabbricazione importazione e distribuzione apparecchiature, etc. *"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale; g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:*

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 3 32 del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Il reato comporta un rischio assolutamente analogo a quello descritto a proposito dell'art. 171, cui si rinvia.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è bassa.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 171 septies L. 633/1944** (Legge sulla protezione del diritto d'autore, Titolo III - Disposizioni comuni, Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie, Sezione II - Difese e sanzioni penali) "*1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge*."

- **art. 171 octies L. 633/1944** - produzione, messa in vendita, installazione apparati per la decodificazione - "*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità*".
  Si tratta di una ipotesi di reato totalmente estranea alla sfera di attività di *Forever Living*.

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:
  - il reato non è attinente;

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

Tutte le ipotesi di reato richiamate in questa area presuppongono l'uso di un computer di proprietà di *FLPI S.r.l.* Pertanto, al rispetto dei princìpi di seguito riportati saranno tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società i quali dovranno agire con trasparenza, correttezza e

lealtà, nel pieno rispetto del Codice Etico, delle leggi in vigore, nonché delle norme, regolamenti, procedure e protocolli stabiliti da *FLPI S.r.l.*, né dovranno porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere compiute secondo i principi di sicurezza delle informazioni che richiedono, a titolo esemplificativo, l'esistenza e la definizione di procedure e di livelli autorizzativi appropriati, la tracciabilità degli accessi ai sistemi, la separazione dei ruoli e l'implementazione di opportune procedure di escalation. In particolare, non devono essere adottati comportamenti illeciti o non conformi nell'elaborazione delle informazioni che possano procurare un profitto illecito all'Azienda nell'ambito dell'utilizzo e nell'esercizio dei sistemi a supporto dei processi di gestione aziendale, nella gestione dei rapporti con la P.A. e nell'utilizzo degli strumenti informatici aziendali che consentono l'accesso ai siti Internet e di pubblica utilità. Per ciò che, specificamente, concerne il corretto e legittimo uso delle macchine da parte del personale di *FLPI S.r.l.* nonché di tutti coloro che collaborano con la Società ed hanno la materiale disponibilità di computer o postazioni internet messe a loro disposizione dalla stessa, il *Codice Etico* detta precise regole di comportamento e di azione, sia ai fini di una legittima, corretta e morale utilizzazione del mezzo informatico per soli ed esclusivi motivi di lavoro e necessità aziendali, sia in relazione alla protezione dello stesso mezzo informatico quale bene materiale aziendale da proteggere e non danneggiare.

Qualunque tipo di inosservanza o di inottemperanza a tali obblighi – di natura etica e/o più strettamente contrattuale (v. contratto di lavoro) - comporterà sanzioni di natura disciplinare nonché, nei casi più gravi, l'immediato licenziamento per giusta causa. Accanto all'adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare azioni di danneggiamento, interpolazione, alterazione dati, installazione fraudolenta di apparecchiature di natura illecita, sono previsti periodici controlli e verifiche da parte del personale addetto.

Prescrizioni Generali

- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informativi e per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali.
- Osservare ogni altra norma o procedura specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati, applicazioni e sistemi dell'azienda.
- Utilizzare unicamente applicazioni/software preventivamente approvate dalla funzione sistemi Informativi e impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa.
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software.
- Evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), documentazione e/o materiale informatico di natura riservata o di proprietà di terzi, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla funzione sistemi informativi.
- Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio computer e non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi. In caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i sistemi informativi e l'ufficio amministrativo e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta.
- Evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi; qualora si venisse incolpevolmente a conoscenza della password di altro utente, darne immediata notizia alla funzione sistemi informativi.
- Evitare di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate.
- Utilizzare la connessione a Internet per gli scopi aziendali e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento e astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni.
- Evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile.
- Evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

- Rispettare gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.
- Evitare di svolgere attività di modifica e/o cancellazione/distruzione di dati, informazioni o programmi di pubblica utilità e alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni previste dai propri ruoli, oltre ai *protocolli* e alle *prescrizioni generali*, i Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare i seguenti *protocolli speciali*.

Gestione del* rischio *informatico

Adottare delle specifiche norme/procedure operative aziendali che curino la:

- identificazione e classificazione delle risorse con riferimento alle infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), all'hardware, al software, alla documentazione, ai dati e alle risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse quali, ad esempio, errori e malfunzionamenti, frodi e furti, software dannosi, danneggiamenti fisici, sovraccarico del sistema;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento con la conseguente identificazione di possibili contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive condiviso con il management da porre in essere e da rivedere in relazione ai rischi che si intendono contrastare.

Gestione della sicurezza informatica

Adottare delle specifiche norme/procedure operative aziendali, che disciplinino gli aspetti relativi alla sicurezza informatica e siano inclusi i seguenti presidi:

- costituzione di un polo di competenza informatica che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti presidi comportamentali;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare ed autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema informatico, in modo tale che l'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente, e le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati (tracciabilità degli accessi);
- predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);
- redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo, necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- attuazione di una politica di comunicazione e di formazione inerente alla sicurezza, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;

***Gestione* e sicurezza della documentazione in formato digitale**

La regolamentazione dell'attività aziendale prevede che:

- l'utilizzo di specifiche tecniche di crittografia per la protezione e/o trasmissione delle informazioni deve esser regolamentato in una procedura formalizzata in cui siano definite le modalità operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione;
- deve essere implementato un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi;
- devono esser predisposti ed opportunamente documentati i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati;
- devono esser formalizzate le procedure che regolamentano la gestione dell'utilizzo della firma

digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi;

- la procedura di archiviazione, produzione e manutenzione di un documento informatico deve esser redatta e diffusa a tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo di gestione di un documento informatico.

Gestione di *accessi*, account e profili

La regolamentazione dell'attività aziendale prevede che:

- i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci;
- la procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.) deve esser formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori deve essere regolato mediante l'esecuzione delle attività definite in una procedura formalizzata;
- gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali;
- la gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);
- devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati.

Gestione degli acquisti e utilizzo di programmi s/w

La regolamentazione dell'attività aziendale prevede:

- che la gestione dei sistemi software debba includere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso;
- che il processo di change management inteso come manutenzione al software o nuove implementazioni debba esser definito da procedure formali per il controllo ed il test del nuovo software rilasciato sia da personale interno che da fornitori in outsourcing.
- Inoltre,
- la centralizzazione, in un'unica funzione aziendale, della gestione degli acquisti dei prodotti informatici;
- la centralizzazione della funzione "amministratore macchina" solo al responsabile dei servizi informatici;
- l'istituzione di un sistema di controllo per individuare i computer su cui vi siano installati programmi non autorizzati.
- Conseguentemente, in riferimento ai reati previsti dall'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/01, nell'ambito dell'utilizzo ed acquisto di programmi per elaboratori, è vietato:
- acquistare programmi per elaboratori duplicati illegalmente o privi del contrassegno SIAE;
- duplicare programmi per elaboratori in modo illegittimo al fine di aggirare la normativa sulla tutela delle opere dell'ingegno;
- trasferire su altri supporti programmi per elaboratori;
- acquisire in modo illecito il contenuto di banche dati esterne.

Gestione degli apparati e dei sistemi h/w

La regolamentazione dell'attività aziendale prevede:

- che la gestione dei sistemi hardware debba includere la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e regolamentare le responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata.

Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT

La regolamentazione dell'attività aziendale prevede:

- che la gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture debba includere in una apposita procedura formalizzata le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- che l'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT deve esser garantito mediante l'utilizzo di codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici; devono esser effettuati controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse ed il ruolo ricoperto dall'utente autorizzato.

Gestione dei contenuti tutelati dal diritto d'autore

- è' vietato riprodurre o duplicare i supporti in cui le opere tutelate dal diritto di autore, senza averne acquisiti i relativi diritti,
- i responsabili delle aree tecnologiche, di sviluppo software e amministrazione dei sistemi adottano adeguati processi di controllo per verificare che il codice informatico e ogni altro eventuale elemento digitale tutelato da proprietà intellettuale siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di licenza prescritte dall'autore;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla Funzione competente;
- l'erroneo utilizzo di un'opera di terzi tutelata dal diritto d'autore, impropriamente trasmessa o diffusa, dovrà essere immediatamente segnalato alla Funzione competente, affinché sia avviato il processo di remediation più opportuno.

AREA SICUREZZA LAVORATORI

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

L'area in oggetto riguarda tutte le possibili condotte illecite dalle quali - attraverso la violazione della legislazione speciale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) - scaturisca un infortunio, più o meno letale, in danno ad un lavoratore. I reati presi in esame dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- art. 589 c.p. - omicidio colposo: reato presupposto dall'art. 25 septies;
- art. 590 c.p. - lesioni colpose: reato presupposto dall'art. 25 septies.

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

L'area in oggetto riguarda tutte le possibili condotte illecite dalle quali - attraverso la violazione della legislazione speciale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) - possa scaturire un infortunio, più o meno letale, in danno ad un lavoratore.

In relazione alla specifica attività di *Forever Living* – di tipo esclusivamente commerciale - il rischio in oggetto, sebbene da considerare doverosamente trattabile ed evitabile, risulta oggettivamente basso.

I reati in esame sono presupposti dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001:

- **art. 589 c.p.** - **omicidio colposo** (Libro II, Titolo XII, Capo I, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale). "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici*".

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:
  - il reato è attinente;
  - la probabilità di verificazione è bassa;
  - la gravità è alta.
  - Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 590 c.p.** - **lesioni colpose** (Libro II, Titolo XII, Capo I, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale) -"*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto*

è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

I reati presi in esame sono l'*omicidio colposo e le lesioni colpose* e sono commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La legislazione speciale in materia - presupposto logico e giuridico delle su richiamate norme codicistiche penali - è costituita dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106. Più in particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'omicidio colposo ex art. 589 c.p. si realizza quando si cagiona la morte di una persona per colpa e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni colpose ex art. 590 c.p. si realizzano quando si cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Si ritiene doveroso segnalare, inoltre, che il D. Lgs. n. 81/2008 ha indirettamente esteso l'ambito di applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001, per le seguenti ragioni:

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente la costruzione dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. n. 231/001;
- il D. Lgs. n. 81/2008 prevede altrettanto espressamente - all'art. 3 - la sua piena applicabilità a tutti i settori di attività, pubblici e privati;
- l'estensione di applicabilità dell'obbligo di costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo anche al settore pubblico di fatto amplia la sfera di operatività del D. Lgs. n. 231/2001, quanto meno in specifica relazione alle aree che necessitano l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il D. Lgs. n. 106/2009 ha, poi, introdotto una importante modifica e correzione integrativa del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè:

- l'esplicitazione del principio di esenzione da responsabilità - in ipotesi di "*violazione dell'obbligo di vigilanza sul Delegato*" – nei confronti del Delegante che abbia rilasciato una "*Delega di Funzioni*" ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008.

Avuto specifico riguardo all'istituto della **Delega di Funzioni**, va ricordato che il D. Lgs. n. 81/2008 ha avuto il merito di dare definitivamente ingresso all'istituto normativo *de quo*. Con l'art. 16 è stato, pertanto, statuito che *"la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa (n.d.s.: viene negata validità a deleghe di tipo verbale o non adeguatamente provate); che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (n.d.s.: sono esclusi i prestanome ed è prospettabile una inefficacia della delega nel caso in cui vi sia stata, da parte del delegante, una cattiva electio); che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle*

funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (n.d.s.: il delegato deve essere messo nella condizione di svolgere al meglio le proprie funzioni). Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità (n.d.s.: i terzi devono sempre essere a conoscenza di chi concretamente esercita i poteri ed i corrispondenti doveri)".

Il sistema ha, tuttavia, ritenuto opportuno mantenere due precise clausole:

a) la **non delegabilità** della "*valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28*", unitamente all'obbligo di "*designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi*" (art. 17 D. Lgs. n. 81/2008);

b) il preciso "***obbligo di vigilanza*** *in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*" (art. 16 cit. D. Lgs. n. 81/2008).

Orbene, è proprio l'"*obbligo di vigilanza*" ad avere, di fatto, lasciato sempre aperta la persistenza di responsabilità penale in capo al "delegante". Intuibile la diffusione di impianti accusatori a carico dei vertici aziendali – con il duplice e summenzionato rischio, sia della condanna penale che della condanna risarcitoria civile in favore delle vittime o dei suoi prossimi congiunti – essendo estremamente arduo dimostrare, in sede processuale, di avere adottato una integrale ed adeguata attività di "vigilanza".

È ancora una volta la severità della giurisprudenza Suprema Corte di Cassazione a darne conferma (Cass., V pen., n. 38425 del 22 novembre 2006; Id., III, 27 giugno 2002, n. 32151; Id., III, 5 novembre 2002, n. 246).

Con il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 è stata introdotta una integrazione normativa importantissima. In particolare, l'art. 12 del predetto D. Lgs. n. 106/2009, attraverso una correzione dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, ha aggiunto alla disposizione vigente - "*La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.*" (v. mediante i cd. *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* introdotti dal D. Lgs. n. 231 del 2001) - la dicitura "***L'obbligo*** *di cui al primo periodo (n.d.s. l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro)* ***si intende assolto*** *in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4*".

Ciò significa che **il "Datore di Lavoro" sarà definitivamente esente da colpa penale ove dimostri** di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di avere predisposto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevedere un valido sistema di gestione, controllo e vigilanza del rischio che si intende evitare.

La *novatio* legislativa si presenta di portata davvero rivoluzionaria ove si pensi che, per la prima volta nel sistema penalistico italiano, è stata introdotta e regolata *ex ante* una clausola di esclusione di responsabilità penale legata alla corretta predisposizione ed attuazione di un modello organizzativo-aziendale.

Prima di entrare nel merito dell'analisi dei processi aziendali effettuata dalla Società al fine di identificare le attività sensibili che potrebbero ipoteticamente realizzare una delle fattispecie di reato sopra descritte, si ricordano **obblighi, competenze e attribuzioni dei soggetti rilevanti** in materia di sicurezza sul lavoro che qui vengono richiamati, **sottolineando il riferimento prioritario alla normativa aggiornata, rilevante in materia**.

- **Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti **compiti non delegabili**:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, ecc.), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A tal riguardo, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti inoltre i seguenti altri **compiti delegabili** a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/08;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
- adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

➢ **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) - Responsabile del Servizio (RSPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 81/08 (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.).

A sua volta, il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 D. Lgs. n. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi", di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/08;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i lavoratori, in nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 81/08;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

➢ **Preposti**

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 D. Lgs. n. 81/08.

➢ **Medico Competente**

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri. Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

➢ **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato, in

conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso; è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative; promuove l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art 35 D. Lgs. n. 81/08;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi;
- accede agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; deve ricevere altresì copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. n. 81/08;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali sia sentito;
- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

➢ **Lavoratori**

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite. I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne, rispettando le regole di accesso alle aree di lavoro - accedendo solo se autorizzati - sia presso siti della Società, sia presso stabilimenti, locali, cantieri, ecc. di terzi;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente, quando possibile in forma scritta, al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- utilizzare sistematicamente, in conformità alle procedure o istruzioni ricevute, ogni dispositivo di sicurezza collettivo o individuale assegnato in uso assicurandone una corretta conservazione ed impiego; qualora il dipendente risulti sprovvisto del dispositivo in questione o non ne voglia fare uso, il proprio superiore gerarchico, il Preposto o il Dirigente adotterà le opportune misure cautelative (anche eventualmente richiedendo l'abbandono del posto di lavoro);
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti

gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- dare immediata segnalazione ai superiori o direttamente al datore di lavoro, dell'eventuale inadempimento da parte di altri dipendenti o collaboratori, o comunque di altri soggetti operanti negli ambienti di lavoro, delle norme relative alla tutela della salute della sicurezza sul lavoro;
- agire direttamente, in caso di urgenza, secondo le proprie possibilità e competenze, per eliminare o ridurre situazioni di pericolo, anche astenendosi dalla prosecuzione dell'attività pericolosa.

Entrando ora nel merito dell'analisi dei processi aziendali effettuata dalla Società, vediamo le principali **attività sensibili** identificate come quelle che potrebbero ipoteticamente realizzare una delle fattispecie di reato sopra descritte in materia di sicurezza sul lavoro.

- **implementazione e vigilanza sugli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro**, tra cui (a titolo meramente indicativo) rispetto delle norme antinfortunistiche, adozione di misure di sicurezza e prevenzione, formazione dei lavoratori e dei preposti e aggiornamento dei seguenti documenti:
  - **DVR** (Il "**Documento di Valutazione dei Rischi**"è lo strumento chiave per la prevenzione, il primo passo di un processo di gestione degli aspetti di sicurezza. la fotografia dello stato iniziale dell'azienda per la successiva pianificazione ed attuazione delle attività di riferimento, nell'ottica di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro);
  - **DUVRI** (Il "**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**" è invece lo strumento con il quale il Datore di Lavoro committente indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi legati ad interferenze nell'affidamento di lavori in appalto, prestazione d'opera, somministrazione, all'interno dell'azienda e in ogni altro luogo della medesima accessibile per il lavoro);
  - **POS** (Il **Piano Operativo di Sicurezza** è il documento che, ai sensi dell'**art.17 del Testo Unico sulla Sicurezza**, un datore di lavoro deve redigere, ove previsto, prima di iniziare un'attività lavorativa all'esterno della propria azienda o stabilimento. Obiettivo del POS è quella di descrivere le attività da realizzare e le misure di sicurezza prese in termini organizzativi, procedurali e tecnici, nonché di indicare i lavoratori ed i responsabili che partecipano alle attività ed hanno mansioni e responsabilità. Dall'introduzione del D. Lgs. n. 626/94 era, infatti, prassi comune redigere un documento che conteneva solo un elenco di leggi, definizioni e procedure generiche prodotte in ciclostile poiché nessuna impresa aveva ben chiaro cosa documentare. Per ovviare a ciò il legislatore ha definito, attraverso il DPR 222/03, e riportato al punto 3, allegato XV D. Lgs. n. 81/08, cosa dovesse contenere il Piano Operativo di Sicurezza nei contenuti minimi del POS);

- **rendicontazione dei costi** inerenti agli adempimenti circa la sicurezza sul lavoro;

- **autorizzazione e relativo acquisto di materiali** o strumentazione antinfortunistica;

- **comunicazioni obbligatorie all'INAIL** (es. la denuncia degli infortuni).

Come visto, la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta sicuramente un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, la Società è impegnata a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto l'umiliazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni previste dai propri ruoli, oltre a quanto atteso in materia dai *protocolli generali*, tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare le regole formalizzate nelle policy, procedure ed istruzioni operative ufficializzate dalla Società. In particolare, sono tenuti a conoscere e rispettare le seguenti

Prescrizioni Generali

- rispettare gli adempimenti e gli obblighi imposti dalla normativa a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro ed in particolare le prescrizioni riportate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- assicurare un sistema di gestione e controllo attento a tutti i possibili adempimenti di obblighi giuridici e rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- eseguire diligentemente e sistematicamente attività di:
  - valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - natura organizzativa e gestionale, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - sorveglianza sanitaria;
  - informazione e formazione dei lavoratori;
  - vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge,
  - valutazione periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
  - aggiornamento;
  - registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
  - predisposizione del sistema disciplinare più idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
  - supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Inoltre, dal punto di vista delle attività di informazione, formazione, istituzione di flussi informativi interni e conservazione della documentazione rilevante, la Società deve attuare i seguenti orientamenti:

Attività *di informazione*

La Società è tenuta a fornire adeguata informazione circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- l'elenco dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del medico competente;
- le misure di prevenzione e protezione adottate con specifico riferimento alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- le conseguenze del mancato rispetto di tali misure, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale e, nello specifico, a quella concretamente svolta da ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;

Tale attività di informazione dovrà essere facilmente comprensibile da ciascun dipendente o collaboratore, consentendo ad ognuno di acquisire le necessarie conoscenze. In presenza di lavoratori/collaboratori stranieri, l'informazione in oggetto deve essere preceduta dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

La Società, per adempiere correttamente alle prescrizioni normative interne ed esterne, deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Di tutta l'attività di informazione sopra descritta ne deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Attività di formazione

La Società è tenuta a fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, considerando altresì che il contenuto della stessa dovrà essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire agevolmente le conoscenze e le competenze necessarie. A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese

obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio: uso delle attrezzature di lavoro; movimentazione manuale carichi; uso dei videoterminali; segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;

- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neoassunti (soprattutto in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione) non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta a più alto rischio di infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere fornita evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Istituzione di flussi informativi interni

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, la Società deve organizzarsi per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori. Conseguentemente, essa dovrà garantire a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Conservazione della documentazione rilevante

La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, nonché aggiornati, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, aggiornata ad opera del Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il registro infortuni;
- i verbali delle visite sui luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- i documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- le nomine formali del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- i fascicoli contenenti leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- i regolamenti e gli accordi aziendali;
- i manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti dai fabbricanti/fornitori;
- le procedure adottate dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- i fascicoli sulla attività di informazione e formazione effettuata.

Infine, in virtù dell'estrema delicatezza dell'Area, il sistema dei controlli predisposto dalla Società prevede "specifici" standard di controllo/protocolli per i seguenti processi aziendali.

Sicurezza nella gestione delle risorse umane

Nel processo Gestione Risorse Umane particolare attenzione è posta alle attività riguardanti

l'assunzione e la gestione operativa del personale in tutti i cicli produttivi, nel rispetto di quanto disposto dal DUVRI e dal medico competente. Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate, i Destinatari, oltre a quanto previsto dai protocolli predisposti per l'Area Risorse Umane, devono procedere:

- all'impiego di personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
- all'utilizzo del personale secondo l'idoneità fisica attestata dal Medico Competente;
- a fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
- all'adozione, per tutti i dipendenti, delle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI;
- a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
- ad osservare le procedure operative e le prescrizioni in vigore elaborate dalla Società in materia di "Prevenzione, Protezione e Sicurezza Lavoro", che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Gestione del sistema di prevenzione e protezione

Nel processo di Gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

- istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- designare il Responsabile (RSPP) e nominare gli Addetti (ASPP);
- nominare il Medico Competente (MC);
- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e procedere al suo aggiornamento in occasione di significative modifiche del processo produttivo;
- adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Stipula e gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi

Nella gestione dei contratti di appalto/sub-appalto, la Società deve formalizzare apposite procedure e/o istruzioni volte ad organizzare e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti e cantieri anche al fine di verificare le modalità di consegna del DUVRI e di ogni altra documentazione si renda necessaria. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono comunque essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltataci in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso la costituzione di apposito dossier che contenga tutta la documentazione necessaria e richiesta dalla normativa in vigore;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro al fine di evitare incidenti durante l'attività lavorativa oggetto d'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.
- Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.
- Relativamente al presente processo, i Destinatari devono:

- garantire l'osservanza della normativa di legge nell'affidamento del contratto, prevedendo la stipula dello stesso solo con i soggetti in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti nella normativa;
- prevedere e riportare nel contratto i costi relativi alla sicurezza sul lavoro;
- valutare in fase di definizione dell'oggetto contrattuale la normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
- cooperare con l'appaltatore al fine di individuare e valutare i rischi da interferenza e di individuare le relative misure di prevenzione e di protezione da adottare;
- procedere per gli appalti rientranti sotto il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e sicurezza dei lavori e all'assolvimento degli adempimenti previsti in relazione all'oggetto contrattuale;
- garantire, in fase di esecuzione dei lavori, il coordinamento e la cooperazione con il datore di lavoro dell'appaltatore per l'assolvimento degli obblighi previsti nel piano di sicurezza o nel documento di valutazione dei rischi da interferenza;
- verificare nella fase di gestione del contratto che per le risorse impiegate dall'appaltatore siano stati assolti da parte di quest'ultimo tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- organizzare e tenere incontri di formazione e informazione con il personale dipendente.

MAPPATURA DELLE MACRO AREE NORMATIVE

L'area in oggetto si riferisce:

a) alla categoria dei *reati ambientali* inseriti nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121/2011;

b) alla categoria dei *delitti ambientali* inseriti nel D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 68/2015.

Per incidens, il succitato Decreto Legislativo 121/2011 è anche quello che ha introdotto per la prima volta, nel sistema penale, la denominazione giuridica di "*reati ambientali*".

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto la categoria dei nuovi "*delitti ambientali*", attraverso:

a) l'inserimento, nel codice penale, del *Titolo VI-bis* del *Libro Secondo*, con i correlati artt. 452-*bis* e ss.;

b) l'inserimento, nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di una nuova *Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*;

c) la modifica, per integrazione e per sostituzione, dell'art. 25-*undecies*, del D. Lgs. n. 231/2001.

Si evidenzia che la Corte di cassazione, III Sezione Penale, con sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022, ha accertato la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 di un'azienda che, commettendo un **r**eato ambientale, si è liberata delle proprie acque reflue contenenti sostanze pericolose disperdendole nell'ambiente.

➢ ***I reati ambientali "presupposti" dall'art. 25 undecies*** *sono i seguenti:*

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

➢ ***I reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale o cd. Codice dell'Ambiente)****, ed in particolare quelli ex:*

- art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 (in materia di scarichi di acque reflue industriali;
- art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257, commi 1 e 2 (Bonifica dei siti);
- art. 258, comma 4 seconda parte (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259 (Traffico illecito di rifiuti);
- art. 279, comma 5, (in materia di gestione stabilimenti).

➢ ***I reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in materia di commercio internazionale e detenzione di specie animali)****, ed in particolare quelli ex:*

- art. 1, commi 1 e 2 (in materia di importazione ed esportazione specie animali, in all. A);
- art. 2, commi 1 e 2 (in materia di importazione ed esportazione specie animali, negli all. B e C);
- art. 6, commi 1 e 4 (in materia di detenzione animali selvatici).

➢ ***I reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in materia di commercio internazionale e detenzione di specie animali)****, ed in particolare quelli ex:*

- art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative);

- art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
- art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- art. 489 c.p. (Uso di atto falso);
- art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
- art. 491 c.p. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena);
- art. 491 bis c.p. (Falsità in Documenti informatici pubblici);
- art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti);
- art. 493 (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

➢ ***I reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")****, ed in particolare quelli ex:*

- art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

➢ ***I reati previsti D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)*** *ed in particolare quelli ex:*

- art. 8 (Inquinamento doloso);
- art. 9 (Inquinamento colposo).

MAPPATURA DELLE MICRO AREE COMPORTAMENTALI

I reati afferenti a tale area sono quelli di cui all'**art. 25-*undecies***, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, modificato per integrazione ad opera dell'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68.

Dei reati presupposti in discussione, alcuni possono ritenersi oggettivamente estranei alla sfera di operatività di *FLPI S.r.l.*, e quindi a rischio indiscutibilmente nullo. Conseguentemente, essendo "non attinenti", non verranno trattati nel prosieguo del presente paragrafo.

Rientrano, ad esempio, in questo ambito:

c) *I reati presupposti che riguardano il settore della fauna* (commercio internazionale e detenzione di specie animali di cui alla **Legge 7 febbraio 1992 n. 150**; reati penali connessi alla stessa Legge 150/1992), che è totalmente avulso dalla specifica attività della Società;

d) I reati presupposti di cui al **D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202**, in materia di inquinamento provocato dalle navi, circuito ancora una volta estraneo alla Società.

e) I reati presupposti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"), relativi a emissioni non producibili in alcun modo dalla Società vista l'attività specificamente svolta.

Al fine di saggiare la presenza, o meno, di un rischio di reato apprezzabile, per i restanti reati inseriti nella presente Area, si riportano di seguito le fattispecie delittuose.

➢ **Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale o *Codice dell'Ambiente*).

I reati specificamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- **art. 137**: in materia di scarichi di acque reflue industriali. *«1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all' articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all' articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all' articolo, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all' articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 689 del 1981e degli articoli 55 e 354 del codice penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all' articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articoli 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all' articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha circoscritto la punibilità ai soli illeciti inquadrabili nei commi 2, 3, 5, 11 e 13 (sottolineati); il che significa che le altre ipotesi menzionate nel richiamato art. 137 non danno formalmente luogo a responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001.

Il rischio di reato non è ipotizzabile giacché *FLPI S.r.l.* non effettua alcuna attività di produzione, né dunque può oggettivamente trovarsi nelle condizioni di scaricare acque reflue industriali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 256**, attività di gestione di rifiuti non autorizzata: *«1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all' articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235, 236».*

La responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è limitata ai soli illeciti descritti nei commi 1, 3, 5 e 6 (sottolineati).

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è bassa;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 257**, bonifica dei siti: *«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente*

nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articoli 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

La responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è limitata agli illeciti descritti nei commi 1 e 2 (sottolineati).

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 258**, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: *«1.I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata*

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro».

La responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è limitata al solo illecito descritto nella seconda parte del comma 4.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 259**, traffico illecito di rifiuti: *«Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».*

  La responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 si applica in toto.

  Dal punto di vista della valutazione del rischio:
  - il reato è parzialmente attinente;
  - la probabilità di verificazione è bassa;
  - la gravità è media.
  - Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 279**, in materia di gestione stabilimenti: *«1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689 la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva».

Forever Living non gestisce alcun stabilimento. Si tratta, dunque, di un reato assolutamente avulso dalla sfera di interesse/controllabilità societario.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

➢ Da ultimo, a proposito delle nuove disposizioni di cui alla **Legge 68/2015**, si segnala che sono state introdotte le seguenti, importanti, **norme di chiusura del sistema sanzionatorio del D.lgs. n. 152/2006:**

- **art. *318-ter*** (*prescrizioni*), che prevede, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, un'apposita "*prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata*" (fermo restando, comunque, la trasmissione al P.M. della notizia di reato contravvenzionale), fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, da parte dell'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;

- ***art. 318-quater*** (*verifica dell'adempimento*), che dispone la verifica dell'adempimento della prescrizione (entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter) e della correlativa eliminazione della violazione secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione, con la conseguente possibilità, in caso di adempimento di prescrizione, di pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (fermo restando, anche in questo caso, la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e del relativo pagamento al P.M.);

- ***art. 318 quinquies*** *(notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)*, in base al quale, "*se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater";*

- ***art. 318-septies*** *(estinzione del reato)*, in base al quale "*la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2*" e "*il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta*".

➢ **Delitti introdotti nel codice penale dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68** (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)*

Come già anticipato, l'area afferente ai *reati ambientali* è stata oggetto di importante integrazione normativa ad opera della Legge 68/2015, la quale:

- da un lato, attraverso l'art. 1 comma 1, ha introdotto nel codice penale un intero *Titolo VI-bis* dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*;

- dall'altro, attraverso l'art. 1, comma 8, ha inserito gli stessi delitti nel novero dei reati presupposti dal D. Lgs. n. 231/2001.

La Legge 68/2015 riveste una importanza estrema ai fini del Modello 231, posto che le nuove fattispecie delittuose introdotte nel codice penale, a prescindere dalla loro indiscussa gravità

rispetto a quelle meramente contravvenzionali previste dal D. Lgs. n. 152/2006, sono caratterizzate da una prescrizione assolutamente "aperta"; ciò significa che il reato è sempre consumabile laddove si verifichi un evento ricollegabile ad una condotta illecita liberamente produttiva dello stesso danno. *Per incidens*, tale logica si oppone – in chiave dichiaratamente repressiva - a quella tipica del Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006, contraddistinta invece da una eccessiva formalizzazione, con una conseguente rigidità normativa di natura descrittiva.

Per averne immediata contezza, si ritiene utile riportare le specifiche nuove fattispecie delittuose inserite nell'**art. 25 undecies**.

- **art. *452*-bis** - inquinamento ambientale: "*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*".

La fattispecie delittuosa in esame prevede la causazione di un inquinamento ambientale attraverso qualsiasi condotta liberamente causativa dell'evento. In ragione di tale "genericità" normativa, si tratta di un reato da dover ritenere sempre verificabile, prevedibile e prevenibile.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. *452*-quater** - disastro ambientale: "*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*".

Sebbene tale reato sia da considerare ancora più inipotizzabile di quello previsto dall'art. 452 bis c.p., per motivi di cautela avanzata si ritiene che debba comunque essere oggetto di doverosa attenzione preventiva.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:
- il reato è parzialmente attinente;
- la probabilità di verificazione è lieve;
- la gravità è alta.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MODESTO.

- **art. 452-quinquies** - delitti colposi contro l'ambiente: "*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo*".

La fattispecie colposa in oggetto è tra quelle a più alta probabilità di verificazione.

Ed invero, se una condotta dolosa ambientale può risultare di difficile prospettazione pratica in una società che - come *Forever Living* - si limita ad effettuare una semplice attività di commercializzazione; diventa viceversa ipotizzabile una condotta colposa, ossia caratterizzata da

comportamenti negligenti, imprudenti ed imperiti ex art. 43 c.p.. Tra le situazioni a rischio, potrebbe esservi quella dello smaltimento dei resi o dei prodotti scaduti.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato è attinente;
- la probabilità di verificazione è media;
- la gravità è media.
- Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.

- **art. 452-sexies** - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata* fino alla metà".

Il reato in esame, considerata la specifica attività svolta dalla Società, è di oggettiva *non* probabile verificazione, mancando soprattutto il requisito della "pertinenza".

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 452-octies** - circostanze aggravanti: "*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale*".

Il delitto in oggetto è strettamente legato alla prospettazione di una eventuale associazione a delinquere, o associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata a commettere i delitti ambientali in discussione. Si tratta di una evenienza oggettivamente avulsa dall'attività di *Forever Living*.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

Per dovere di completezza tecnico-giuridica, si segnala che la Legge 68/2015 ha introdotto una importante serie di **disposizioni collaterali**:

- *L'aggravante ambientale di cui all'art. 452-novies* (che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà), nel caso in cui un fatto già previsto come reato è stato commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti del D. Lgs. n. 152/2006;

- *Il ravvedimento operoso ex art. 452-decies,* in base al quale, in presenza di fatti illeciti ex artt. 416-452 *octies*, le pene sono "*sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*";

- La confisca obbligatoria ex art. 452 undecies c.p., in caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p. "*delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato*";

- *L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi*, ex art. 452 duodecies c.p., in caso di condanna o patteggiamento per taluni dei delitti ambientali.

- **art. 452 quaterdecies c.p.** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca*".

Delitto introdotto nel codice penale dall'art. 3 del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). Ha normativamente sostituito l'ex art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente;

- **art. 727 bis c.p.** - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*."

Nota: Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D. Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011.

La condotta punita è esattamente quella riportata nella rubrica del titolo di reato: "*uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*". Si tratta di una ipotesi di rischio totalmente avulsa dall'attività commerciale svolta da *Forever Living*.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

- **art. 733 bis c.p. -** distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, «*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*».

La condotta punita è esattamente quella riportata nella rubrica del titolo di reato: "*distruzione e deterioramento di habitat in sito protetto*". Si tratta di una ipotesi di rischio totalmente avulsa dall'attività commerciale svolta da *Forever Living*.

Dal punto di vista della valutazione del rischio:

- il reato non è attinente.

PROTOCOLLI SPECIALI

I Protocolli Speciali di seguito descritti rappresentano una prescrizione di dettaglio, per i reati classificati come ATTINENTI o PARZIALMENTE ATTINENTI, rispetto ai Protocolli Generali, obbligatori ed inderogabili.

Prescrizioni Generali

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni previste dai propri ruoli, oltre a quanto atteso in materia dai *protocolli generali*, tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare le regole formalizzate nelle policy, procedure ed istruzioni operative ufficializzate dalla Società. Inoltre, in considerazione del fatto che è principio fermo che qualunque attività, anche in via assolutamente residuale, produca "rifiuti", e che:

- la gestione dei rifiuti è considerata un'attività di pubblico interesse, appositamente normata per assicurare sia un'elevata protezione dell'ambiente, sia efficaci controlli, oltre a efficienza, economicità e trasparenza;
- le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire in condizioni di sicurezza, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio per l'ambiente;
- le priorità da seguire nella corretta gestione del rifiuto sono la prevenzione e riduzione della pericolosità e il loro riciclo, reimpiego e riutilizzo.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente, conformemente alla normativa in vigore, alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dal Datore di Lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

In ordine alle categorie di soggetti interessati, si ricorda che l'art. 183 del D.Lgs.152/06 definisce **Produttore** "*la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti*" e **Detentore** "*il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene*". Di fatto, il "Produttore" viene considerato il Direttore o il Responsabile della Struttura produttrice dei rifiuti speciali e il Produttore coincide con il detentore dei rifiuti speciali.

Al Produttore/Detentore spettano tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed in particolare:

- organizzare e sovrintendere tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente;
- predisporre il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) - con il quale si comunicano (al Catasto Nazionale Rifiuti) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti entro il 30 aprile di ogni anno (solo per produttori di rifiuti speciali pericolosi);
- provvedere alla tenuta e compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti (solo per i produttori di rifiuti speciali pericolosi);
- provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti speciali controllando/predisponendo l'esatta compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.);

- provvedere alla corretta identificazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti;
- informare i propri collaboratori interessati sulle corrette procedure da adottare;
- vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte dei propri collaboratori;
- curare e sovrintendere la tenuta del deposito temporaneo.

Si ricorda anche che il Modello *Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)* è regolato dall'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 e dal DPCM 2 dicembre 2008, i quali prevedono che entro il 30 aprile di ogni anno le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di servizio, debbano comunicare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali prodotti. E' un adempimento necessario solo per le Strutture che producono rifiuti speciali pericolosi.

Il *Registro di Carico e Scarico*

- è tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede del produttore;
- deve essere vidimato in forma esclusiva dalla Camera di Commercio competente territorialmente deve essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti;
- è conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere conservati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
- deve recare l'indicazione della quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi;
- deve essere tenuto presso ciascun impianto di produzione;
- deve essere compilato con il carico del rifiuto prodotto entro 10 giorni lavorativi;
- deve essere compilato con lo scarico del rifiuto entro 10 giorni lavorativi da quando lo stesso è stato prelevato dal trasportatore.

Il *Formulario di Identificazione (per il trasporto) dei Rifiuti* dovrà essere vidimato dalle Camere di Commercio, redatto in quattro esemplari (una copia del formulario - c.d. prima copia - dovrà rimanere presso la struttura che ha prodotto il rifiuto, mentre le altre tre seguono il rifiuto durante il trasporto), compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Da annotare che, sebbene di norma il formulario venga predisposto dalla ditta che effettua il trasporto del rifiuto, la responsabilità circa la corretta individuazione del rifiuto e della presenza dei suddetti dati sul Formulario restano a carico del produttore/detentore del rifiuto speciale.

Per *deposito temporaneo* si intende: "*Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti*". Lo stesso deposito temporaneo dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, essere effettuato, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e dovrà rispettare le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Infine, va adottata una adeguata segnaletica di avvertimento per la corretta tenuta del deposito temporaneo.

Nell'ambito delle attività sopra descritte, la Società dovrà anche provvedere ai seguenti adempimenti:

- classificare il rifiuto attribuendo il corretto codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti);
- sistemare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione, suddivisi per CER;
- sistemare i contenitori di rifiuti ben chiusi negli spazi adibiti a deposito temporaneo;
- indicare sul formulario le caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

In tale contesto, assume particolare rilevanza il ruolo di ***Responsabile Area Ambiente*** il quale dovrà:

- essere adeguatamente informato su tutto ciò che riguardi la materia ambientale presa legislativamente di mira dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 e dai reati presupposti in esso richiamati;
- individuare tutte le eventuali situazioni in cui potrebbero concretizzarsi le condotte

delittuose e/o contravvenzionali richiamate dalla stessa legislazione;

- provvedere ad eventuali "deleghe di funzioni" rispettando i crismi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009;
- verificare, controllare e vigilare che i contratti o le commesse stipulati dalla Società non prevedano incombenze o attività che riguardino la "gestione rifiuti", nel qual caso provvedere a rispettare integralmente la relativa materia e regolamentazione;
- verificare, controllare e vigilare che nei siti e nei cantieri in cui opera la Società non vi sia la presenza di rifiuti o di liquidi in relazione ai quali la stessa debba effettuare attività di smaltimento e/o trattamento;
- verificare, controllare e vigilare che la Società non effettui alcuna attività di trasporto dei rifiuti illecita e/o non autorizzata;
- verificare, controllare e vigilare la presenza di eventuali materiali e/o rifiuti di propria pertinenza aziendale (es. toner in relazione all'attività svolta in sede; materiale di scarto o di risulta in relazione all'attività svolta nei cantieri o nei magazzini in proprio possesso);
- verificare, controllare e vigilare che tutti i dipendenti e/o personale apicale della Società conoscano e rispettino la normativa ambientale;
- provvedere direttamente, o tramite proprio delegato, alla compilazione di specifici report sulla presenza-assenza di rifiuti solidi/liquidi nelle aree di interesse aziendale, e/o di situazioni rilevanti ai fini di una possibile commissione di condotte illecite in materia ambientale.

Infine, in relazione a particolari processi aziendali, il sistema dei controlli predisposto dalla Società prevede le seguenti

Prescrizioni Speciali

- *Criteri organizzativi ed operativi*
- predisporre una procedura con istruzioni specifiche per la raccolta e l'eventuale trattamento dei "prodotti" che possono avere origine da diverse fasi operative;
- predisporre procedure particolari per rifiuti particolarmente pericolosi (alcuni reattivi, o instabili, o cancerogeni), per la loro raccolta e la loro conservazione;
- rendere disponibili continuamente contenitori di materiale idoneo, etichettati con la denominazione della tipologia dei rifiuti, con i simboli di rischio corrispondenti;
- allocare i contenitori in zone dedicate, separati da prodotti non compatibili e protetti contro perdite ed esalazioni;
- allontanare gli scarti con frequenza periodica in relazione dalla sostanza e alla sua quantità;
- individuare alla stregua di "rifiuto" i recipienti e gli imballaggi che li contengono.
- i depositi ubicati in un locale chiuso devono avere un'aerazione permanente adeguata. Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo;
- i depositi esterni devono essere protetti con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione prodotti gassosi) e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento e verificare periodicamente e dopo piogge intense lo stato dei bacini di contenimento;
- i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e lo scarico deve essere effettuato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- i rifiuti stoccati in cumuli ("alla rinfusa") devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti ad evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
- le etichette ed i cartelli di cui sopra sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza, per contenitori di sostanze e preparati pericolosi. Si ricorda che, a questo proposito, la normativa prevede che:
  - i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di sostanze o preparati pericolosi devono essere muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente;
  - l'uso di dispositivi di protezione individuale dovrà sempre essere garantito e

controllato durante i travasi.

- *Gestione e trattamento dei rifiuti*
  - è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (ad eccezione di deroghe definite dalla normativa Regionale);
  - è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
  - non si devono riversare i rifiuti liquidi negli scarichi fognari;
  - per lo smaltimento di rifiuti speciali non devono essere usati i normali cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

- *Confezionamento ed etichettatura*

I rifiuti speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

  - essere confezionati e chiusi per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare combinazioni nocive;
  - essere solidi e resistenti;
  - riportare sull'imballaggio il nome del rifiuto, il codice C.E.R., la classe di pericolosità, il simbolo e le indicazioni di pericolo.

- *Identificazione delle proprietà pericolose delle sostanze*

L'identificazione dei rifiuti e l'acquisizione delle informazioni devono avvenire tramite:

  - la scheda di sicurezza;
  - le frasi di "rischio";
  - i consigli di prudenza.

- *Caratteristiche dei contenitori o taniche per i rifiuti a rischio chimico*
  - larga imboccatura che faciliti le operazioni di travaso;
  - chiusura ermetica ed accessori per il riempimento;
  - caratteristiche di tenuta, resistenza chimica e meccanica adeguate ai prodotti che devono contenere.

- *Rifiuti Chimici*
  - è principio obbligatorio ed inderogabile che la struttura provveda alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti evitando il mescolamento degli stessi (art. 187 D. Lgs. n.152/2006);
  - i rifiuti devono essere raccolti in contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto;
  - i contenitori dovranno presentare le seguenti caratteristiche generali:
    - essere realizzati in materiale resistente all'azione del rifiuto contenuto;
    - garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale;
    - avere dimensioni contenute (capienza max 5-10 litri) ed essere muniti di dispositivi per la presa, così da garantire un più agevole trasporto al deposito temporaneo;
    - essere correttamente etichettati, con il simbolo di rifiuto ("R" nera in campo giallo) e l'indicazione del codice CER, la composizione del rifiuto, le principali caratteristiche di pericolo dello stesso;
    - le etichette devono essere poste sul contenitore prima del suo utilizzo;
    - i sacchi che contengono rifiuti solidi (es. sostanze chimiche non più utilizzate) devono essere sistemati in opportuni contenitori resistenti (es. di plastica) per evitare danneggiamenti e perdite del contenuto negli ambienti di lavoro;
    - è opportuno tenere tali contenitori chiusi e protetti dall'ingresso di acqua e umidità nel caso di sostanze che possono reagire pericolosamente con l'acqua o, comunque, decomporsi in presenza di umidità dando luogo prodotti pericolosi;
    - i rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici e devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario.

- *Acquisto di nuove attrezzature e/o sviluppo di nuovi processi*
  - l'acquisto di nuove attrezzature e/o lo sviluppo di nuovi processi sono subordinati alla verifica, da parte dei Responsabili di competenza supportati dall'RSPP, del loro impatto ambientale;

- le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura UE, ecc.); se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all'esito positivo di verifiche e collaudi.

ALLEGATI

ALLEGATO A – FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTI

I reati richiamati dal D. Lgs. N. 231/2001 - ossia quelli dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti - sono inseriti nel Capo I, Sez. III, dello stesso Decreto.

Le fattispecie delittuose di riferimento - oggetto di plurimi interventi legislativi di natura integrativa e/o correttiva - sono quelle espressamente indicate agli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter,* 25, 25-*bis*, 25 *bis.*1, 25 ter, 25-*quater*, 25-*quater*.1, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies.*

A queste fattispecie il legislatore ha aggiunto le seguenti: art.25-sexiesdecies (Contrabbando); art.25-septiesdecies (Reati contro il patrimonio culturale); art.25-duodeviciies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Ognuna delle succitate norme rinvia ad un gruppo, sia omogeneo che eterogeneo, di "reati presupposti". L'esatta individuazione dei "*reati presupposti*" - quali fattispecie normative espressamente richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 - è fondamentale giacché saranno soltanto questi, e non altri, a potere giuridicamente legittimare l'affermazione di una "responsabilità amministrativa" della Società ex D. Lgs. n.231/2001.

Anche la Suprema Corte di Cassazione è del tutto univoca sul punto: *«qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima)»* (Cass. Pen., Sez. II, 29 settembre 2009, n. 41488, che ha annulla senza rinvio, Trib. Lib. Varese, 12 febbraio 2009).

Per comprendere appieno il significato giuridico di "*Reato Presupposto*", va innanzitutto chiarito che il D. Lgs. n. 231/2001 non è una legge introduttiva di nuove fattispecie di reato. Il Decreto in oggetto si limita, infatti, ad individuare quegli specifici reati - già presenti nel sistema - che, ritenuti a rischio di verificazione all'interno di un Ente, si richiede siano previsti ed evitati attraverso un idoneo Modello di Organizzazione ex art. 6, co. 1, lett. a).

In altri termini, i cd. "*reati presupposti*":

- non sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- hanno una loro pregressa vita ed esistenza autonoma;
- sono semplicemente *richiamati* dal D. Lgs. n. 231/2001.

Discorso a parte - nel senso che non si tratta di reati formalmente *presupposti* dal D. Lgs. N. 231/2001, ma che tuttavia vengono richiamati, in direzione inversa, da altra legge di richiamo allo stesso Decreto 231 - è quello che riguarda i reati collegati al "*crimine organizzato transnazionale*" di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*).

Con tale provvedimento legislativo, è stata innanzitutto introdotta - all'art. 3 - la definizione di "***reato transazionale***": «*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*».

Inoltre, all'art. 10 della stessa Legge 146/2006, è stata disposta l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 per i seguenti reati connotati dal requisito della "transnazionalità" di cui al succitato art. 3:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*

- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);*
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);*
- *favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

Tra i succitati reati, alcuni sono già inseriti nel novero dei reati presupposti dal D. Lgs. n. 231/2001 quali reati "nazionali", altri sono esclusi e dunque rimangono rilevanti ai fini della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 *solo* se commessi con modalità "transazionali".

a) Sono *reati presupposti,* sia nella veste *transazionale* che in quella *nazionale* (ed infatti sono formalmente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001), i seguenti delitti:

- art. 377 bis, quale reato presupposto dall'art. 25 decies;
- articoli 416, 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/1990, quali reati presupposti dall'art. 24 ter;

b) Sono *reati presupposti,* ove siano commessi con modalità cd. "transazionale" *ex* art. 3 della Legge 146/2006 (ed infatti non sono formalmente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001), i seguenti delitti:

- art. 291 quater di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 378 c.p.

Per incidens, la Società risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da **reati commessi all'estero**.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001, la Società che abbia sede in Italia può essere chiamata a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità della Società per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato la Società, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale, con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate;
- non si procede nei confronti della Società nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

Modifiche legislative intervenute su altri articoli del D. Lgs. N. 231/2001 prima dell'approvazione della revisione del Modello anno 2023.

In aggiunta all'aggiornamento dei reati presupposto, è necessario ricordate che l'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito in legge 3 marzo 2023, n. 17 ha apportato modificazioni agli articoli 15, 17, 45 e 53 del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'articolo 15 disciplina la fattispecie relativa alla nomina dei commissari; l'articolo 17 tratta della riparazione delle conseguenze del reato; l'articolo 45 disciplina l'applicazione delle misure cautelari e l'articolo 53 prevede la misura del sequestro preventivo.

La ratio che ha portato all'introduzione delle predette modifiche normative risiede nella volontà di eliminare, dal novero delle sanzioni, quelle interdittive per gli stabilimenti considerati di interesse strategico nazionale.

Sulla base di quanto detto, quello che segue è lo **schema di sintesi** della parte normativa penale del D. Lgs. n. 231/2001:

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente

pubblico e frode nelle pubbliche forniture (modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *Truffa in danno dello Stato (art. 640, co. 2 c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316- ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico *o dell'Unione europea*, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 bis
Delitti informatici e trattamento illecito dati

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);*
- *Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

(articolo inserito dal Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92) e modificato dall'articolo 19, commi da uno a sei della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*".

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (Comma così modificato dall' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 ter
Delitti di criminalità organizzata

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).*

(articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, legge n. 94 del 2009)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);*
- *Pene per il corruttore (art. 321);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

(Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, legge n. 3 del 2019). La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,

comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lettera a), legge n. 190 del 2012).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, legge n. 3 del 2019).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, legge n. 3 del 2019).

Art. 25 bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (*art. 473 c.p.*);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (*art. 474 c.p.*).*

(articolo aggiunto dalla legge n. 409 del 2001, poi così modificato dall'art. 15, comma 7, legge n. 99 del 2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis 1

Delitti contro l'industria e il commercio

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

(articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, legge n. 99 del 2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 ter

Reati societari

I reati attualmente "presupposti" da tale disposizione normativa - si ricordi, infatti, che alcuni reati originariamente inclusi nell'art. 25 ter sono stati successivamente abrogati (v. quelli di cui agli artt. 2623 e 2624 c.c.) - sono:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).*

(articolo aggiunto dall'art. 3, del d.lgs. n. 61 del 2002, poi modificato dall'art. 12, comma 1, legge n. 69 del 2015 e ulteriormente modificato dall'articolo 55 del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"), con inserimento della lettera s-ter) al comma 1 dell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001..

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69 (Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio

2015, n. 69)

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69)

c) ( ) (Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (Lettera così modificata dal L. 28 dicembre 2005, n. 262);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente, così sostituita dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38);

s-ter) *per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote* (questa disposizione entra in vigore il 3 luglio 2023 ed è stata inserita dall'articolo 55 del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sono idonei a rientrare nel raggio di applicazione di tale norma tutti i delitti "*aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali*".

È una categoria normativa aperta che, oltre alle disposizioni di legge previste nel Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale - articoli dal 241 al 307 c.p. – si ritiene altresì comprensiva della relativa legislazione speciale.

(articolo aggiunto dall'art. 3, della legge n. 7 del 2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quater 1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato presupposto dal predetto articolo è:

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).*

(articolo aggiunto dall'art. 8, della legge n. 7 del 2006)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quinquies
Delitti contro la personalità individuale.

Con l'articolo 20, comma 1, lettere da a) a f) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in vigore dal 1° febbraio 2022, sono state apportate modificazioni agli articoli 600-quater, 602-ter, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale in adeguamento alla Direttiva (UE) 2011/93 del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600 quater 1);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609 undecies).*

(articolo aggiunto dall'art. 5, della legge n. 228 del 2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del

libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016); per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 sexies

Abusi di mercato

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).*

Con l'articolo 26 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in vigore dal 1° febbraio 2022, sono state apportate modificazioni alla normativa in materia di abusi di mercato. In particolare, al testo unico di cui al D. Lgs. N. 58/1998, sono state apportate modificazioni agli articoli 1182, 183, 184, 185 e187.
Le modifiche non hanno interessato l'articolo 25-sexies.

(articolo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 62 del 2005)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni colpose (art. 590 c.p.);*

Entrambi i reati presuppongono la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (v. D. Lgs. n. 81/2008 – D. Lgs. n. 106/2009)

(articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n. 81 del 2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.).*

(articolo aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. n. 231 del 2007). I reati presupposto connessi a questo articolo hanno subito modificazioni a seguito dell'articolo 1 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha apportato integrazioni e modificazioni agli articoli 9, 240-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1.
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 8 novembre 20021, n. 184 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti*).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 novies
Delitti in materia di violazione dei diritti di autore

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248.*

(articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25 decies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato presupposto dal predetto articolo è:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);*

(articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25 undecies
Reati ambientali

I "reati presupposti" dal predetto articolo sono:

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art.452 quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);*
- *Reati in materia ambientale ex D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, meglio conosciuto come Codice Ambiente (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13; art. 256 commi 1, 3, 5, e 6; art. 257 commi 1 e 2; art. 258 comma 4; art. 259; art. 279 comma 5);*
- *Reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), ed in particolare i nuovi delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies del codice penale;*
- *Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (art. 1 commi 1 e 2; 2 commi 1 e 2; 6 commi 1 e 4);*
- *Reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis della soprarichiamata Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (artt. 476; 477, 478, 479,480, 481,482, 483, 484, 485, 486,487, 488,489, 490, 491, 491 bis, 492, 493);*
- *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" (art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive");*
- *Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (art 8 "inquinamento doloso", art. 9 "inquinamento colposo").*

(articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015);

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015);

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a

cinquecento quote (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015);

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015);

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

a) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

5. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

7. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

NOTA: Con il D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il Legislatore ha "trasferito" l'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 nel codice penale nel nuovo art. 452-quaterdecies del codice penale. Questo significa che dal 6 aprile 2018 il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la cui fattispecie rimane, di fatto, sempre la stessa, non sarà più punito ai sensi dell'art. 260 del TUA, bensì ai sensi dell'art. 452- quaterdecies del codice penale, mentre tutti i richiami all'art. 260 devono intendersi al nuovo art. 452-quaterdecies.

Art. 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il "reato presupposto" dal predetto articolo è quello di cui al Decreto *Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – cd. T.U. Immigrazione Turco-Napolitano) di cui alle seguenti norme:*

- Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5;
- Art. 22, comma 12 bis.

Il decreto legislativo n. 286/1998 ha subito profonde modificazioni con il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito in legge 5 maggio 2023, 50, noto come "Decreto Cutro" dalla località della Calabria dove hanno perso la vita numerosi migranti nel febbraio 2023.

Il Capo II della legge n. 50/2023 "disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" ha apportato, con gli articoli da 8 a 10-bis, profonde modificazioni al D. Lgs. N. 286/1998.

(articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12- bis, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109);

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (Commi inseriti dall'articolo 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161).

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (Commi inseriti dall'articolo 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161).

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno (Commi inseriti dall'articolo 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161).

Art. 25 terdecies
Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 attraverso sostituzione/inserimento dell'art. 604 bis c.p.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quaterdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies
Reati tributari

(Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019 e modificato dall'articolo 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'articolo 5 del D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto

dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (comma inserito dall'articolo 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dall'articolo 5 del D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (comma modificato dall'articolo 5 del D. Lgs. 14 luglio 20202, n. 75)

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis, e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (comma modificato dall'articolo 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Art. 25-sexiesdecies
Contrabbando

(Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 4 luglio 2020, n. 75 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (direttiva PIF, Protezione Interessi Finanziari), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-septiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale.

Questo articolo è stato inserito da 10 marzo 2022 a seguito della promulgazione della legge 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".
La legge n. 22/2022 ha inserito nel libro secondo del codice penale il Titolo VIII-bis titolato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" con l'inserimento di specifiche disposizioni di legge tese a sanzionare penalmente gli illeciti commessi sui beni culturali nonché per la devastazione ed il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
(Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022 n. 22, concernente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale).

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

(Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22).

Questo articolo è stato inserito da 10 marzo 2022 a seguito della promulgazione della legge 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

La legge n. 22/2022 ha inserito nel libro secondo del codice penale il Titolo VIII-bis titolato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" con l'inserimento di specifiche disposizioni di legge tese a sanzionare penalmente gli illeciti commessi sui beni culturali nonché per la devastazione ed il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

   2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

ALLEGATO B - MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO

La caratteristica pregnante di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di rispondere puntualmente alle prescrizioni degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 231/2001 è quella di rappresentare un *sistema strutturato ed organico di processi, protocolli, procedure ed attività di controllo a carattere preventivo*, avente l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione a fini preventivi. Le fasi fondamentali sono le seguenti:

a) mappatura dei rischi;
b) ponderazione dei rischi;
c) riduzione e gestione dei rischi;
d) i controlli.

A) La mappatura dei rischi

Attraverso tale attività viene effettuata l'individuazione e l'identificazione di tutti i probabili rischi di reato verificabili nell'ambito dell'attività aziendale.

Si parla, con esattezza, di "*crime risk assessment*", nozione che individua lo specifico raggio di azione cui sono rivolti la *mappatura* e l'*analisi dei rischi* in un sistema di gestione di rischio che sia direttamente funzionale ad una *prevenzione di natura penale*, ossia di "*commissione di reati*".

Ulteriore puntualizzazione: l'analisi e la valutazione del rischio in questione dovranno essere circoscritte alle predeterminate fattispecie di reati (v. i reati presupposti) di cui il Legislatore chiede espressamente la *prevenzione*.

La *mappatura* è quella che dovrà servire a individuare: *dove* (v. in quale area o settore di attività) è possibile che si annidi il rischio di commissione di reati; *chi* specificamente svolge un ruolo, sia attivo che passivo; *ad opera di chi* (ossia da parte di quali singoli soggetti fisici) è probabile che sia provocato un evento pregiudizievole per gli obiettivi di prevenzione generale e speciale indicati dal D. Lgs. n. 231/2001; *come*, concretamente, vengono poste in essere le azioni e le attività aziendali (e quindi come, materialmente, potrebbe essere consumato un eventuale reato); *perché* un determinato tipo di condotta, o l'espletamento di una determinata funzione, può essere più o meno a rischio di reato.

Una corretta mappatura dei processi/aree/procedimenti/attività "a rischio di reati" è quella che permetterà di affrontare la *fase diagnostica* di individuazione di tutti i possibili rischi di reato, al fine di predisporre - in via successiva e conseguenziale - la *fase terapeutica* di gestione dello stesso rischio (*crime risk management*).

Altra fondamentale chiarificazione di ordine generale è quella che afferisce alla definizione di processo o di *attività sensibile*.

Rappresentano situazioni *sensibili* quelle in relazione alle quali è ritenuta *probabile* (dunque non "possibile") la commissione di condotte o eventi di reato.

La loro individuazione è della massima importanza giacché sarà solo la probabilità di accadimento di un determinato evento illecito a fare scattare il dovere di prevedibilità ed evitabilità delle azioni e delle cause scatenanti lo stesso evento illecito.

Allo stesso modo, sarà solo il calcolo delle concrete *probabilità* infauste a poter segnare il limite di doverosità tra la corretta azione di prevenzione di tutto ciò che sia realmente prevedibile e prevenibile e - viceversa - la non ipotizzabile previsione o evitabilità di tutto ciò che, eventualmente, sia solo astrattamente "possibile".

Utile - in tale fase - tenere conto: della storia dell'ente (e cioè delle sue vicende passate), delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore, degli eventuali illeciti commessi da questi ultimi nello stesso ramo di attività.

L'analisi dei rischi dovrà riguardare tutti i *rischi potenziali*, avuto specifico riguardo alle specifiche modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali.

Ciò potrà consentire di:

- definire l'ambito di applicazione delle attività dell'impresa sia in termini fisici (localizzazioni, ecc.) che di personale (dipendenti, collaboratori, pubblico);
- individuare i criteri tecnici con cui confrontare i rischi di reato;
- valutare le modalità, i livelli e le possibilità di esposizione ai rischi di reato;
- evidenziare – sulla base della preliminare individuazione/identificazione dei rischi di reato - le

misure di prevenzione e protezione adottate (tecniche, organizzative e procedurali) al fine di ridurre o gestire gli stessi rischi;

Il risultato dell'analisi dei rischi lavorativi dovrebbe portare ad una valutazione di ragionevole "adeguatezza" (cioè dell'idoneità delle misure tecniche, organizzative, procedurali presenti in azienda al fine di eliminare, minimizzare o gestire i rischi di reato).

Strumentale alla succitata attività propedeutica è l'inventariazione degli ambiti aziendali di attività, da condurre attraverso approcci di tipo diverso: per attività, per funzioni, per processi.

Superfluo - da ultimo - rilevare che la descritta attività di analisi dovrà essere costantemente revisionata e verificata nella sua validità attuale; il che potrà essere effettuato anche attraverso periodiche sessioni di *due diligence o di audit specifici, a fortiori nei casi in cui* emergano degli "*indicatori di sospetto*", o si verifichino fatti o circostanze nuovi (v. assunzione di nuovo personale), o si intraprendano nuove/particolari operazioni commerciali (eventualmente in territori con alto tasso di corruzione, o attraverso l'adozione di nuove e complesse procedure).

B) La ponderazione dei rischi

Tale attività comporta la valutazione del livello di accettabilità o di non eludibilità dello stesso rischio, anche attraverso una valutazione comparativa dell'eventuale rischio maggiore.

Legata a tale apprezzamento è - ad esempio - la legittimità di un ricorso motivato ed eccezionale alle procedure di trattativa privata o di somma urgenza, laddove si verifichi un rischio per la salute o per l'incolumità pubblica urgente, emergente, non affrontabile attraverso i lunghi tempi delle gare di appalto.

Avuto specifico riguardo al concetto di *rischio accettabile* va ricordato che:

- nella progettazione dei sistemi di gestione dei cd. rischi da *business,* il rischio è normalmente ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato);
- nel caso invece del D. Lgs. n. 231/2001, la logica economica dei costi non può essere considerata un riferimento unicamente, totalmente e correttamente utilizzabile, tenuto conto che si sta parlando di una legislazione eminentemente penalistica, ossia nata e sviluppata con il precipuo obiettivo di prevenire reati e condotte di rilevanza penale.

Ciò comporta che:

- è certamente necessario definire una soglia che possa consentire di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati (soglia in assenza della quale la quantità/qualità dei controlli preventivi istituitili rischierebbe di diventare virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale);
- va preso razionalmente atto della oggettiva impossibilità di eliminare, in termini di azzeramento totale, il rischio stesso (si ricordi del resto che, anche nel diritto penale, vale il noto brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur,* ovvero, nessuno è tenuto a fare cose impossibili).

La necessità di operare una opportuna valutazione e ponderazione dei rischi cd. "accettabili" nasce soprattutto laddove:

- il rischio non sia oggettivamente eliminabile al 100%;
- il rischio contrapposto sia di maggiore valenza/importanza rispetto al rischio di commissione di reati (v., a titolo di esempio, il caso in cui sia necessario procedere in emergenza, bypassando i comuni passaggi di autorizzazione a più firme, all'acquisto di uno strumento di protezione individuale utile a scongiurare un pericolo imminente per la vita o per l'incolumità fisica).

In termini di immediata comprensibilità, *ponderare gli eventuali e diversi rischi* significa:

- avere piena consapevolezza della contemporaneità di più rischi da dovere affrontare e superare;
- valutare quale sia il rischio minore e decidere di intraprenderlo sulla base di un modello di priorità condiviso e debitamente motivato;
- dare formalmente atto del *perché* si sia deciso di affrontare il rischio minore rispetto a quello eventualmente maggiore (v., ad esempio, attraverso l'adozione di una procedura di somma urgenza al posto di una gara di appalto laddove siano emerse specifiche ragioni di tutela della salute pubblica);
- essere in grado di controllare a posteriori - anche attraverso la succitata motivazione della decisione - l'effettuazione dell'avvenuta ponderazione del rischio;
- controllare e vigilare il successivo "rientro a regime" delle procedure ordinarie rispetto all'adozione di quelle eccezionali assunte in situazione di emergenza.

C) La riduzione e la gestione dei rischi

La definizione più sintetica ed immediata di *Risk Management* è: «processo di misurazione e valutazione del rischio con conseguente definizione di strategie volte a gestirlo al fine di ridurlo/azzerarlo».

Il processo di gestione del rischio è stato anche definito come «l'insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento ai rischi» (UNI 11230).

In effetti, in chiave strettamente aziendalistica, si riferisce a quell'insieme di processi mediante i quali una entità (che potrebbe essere una impresa, una organizzazione o una istituzione) individua, analizza, valorizza, elimina o tiene sotto controllo - attraverso lo sviluppo di strategie volte a governarli - i rischi legati ai vari processi produttivi, con l'obiettivo di minimizzare le perdite (intese in senso ampio e non solo sotto il profilo economico-finanziario) e di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi.

Da un punto di vista squisitamente penale, la "gestione del rischio" va invece - doverosamente - riferita alla strutturazione di un sistema in grado di intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti:

I) la *probabilità* di accadimento di un evento delittuoso;

II) l'*impatto* dell'evento stesso.

La succitata strutturazione dovrebbe essere condotta: attraverso l'adozione di un processo: basato sul dialogo e sulla discussione; nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico; in funzione dei contesti operativi interno (struttura organizzativa, articolazione territoriale, dimensioni, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica); in risposta preventiva ai singoli e specifici reati ipoteticamente collegabili alle attività dell'ente considerate a rischio.

A ciò si aggiunga che un corretto *sistema di gestione di rischi criminali*, per operare efficacemente, non dovrebbe mai ridursi ad un'attività una tantum, dovendosi invece tradurre in un processo gestionale continuo e costante, da reiterare nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.), e da mantenere soprattutto al massimo livello di attenzione in relazione ai cd. "rischi costanti" (v., ad esempio, quelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o, specificamente per l'attività svolta da *FLP Srl*).

Una efficace gestione del rischio dovrebbe, insomma, portare ad un abbattimento dello stesso rischio sino ad una riduzione e ad un mantenimento di livello pari ad una cd. "accettabilità tecnica" (v. la soglia minimale ed oggettivamente non eliminabile).

Il che significa che la commissione di un reato dovrebbe diventare possibile *solo* aggirando fraudolentemente - ossia ricorrendo ad artifizi o raggiri - il Modello 231.

Scontato, in tale quadro, ricordare che l'insieme di misure che l'agente, se volesse delinquere, dovrebbe essere costretto a "forzare", va realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse[6].

[6] Una logica di questo tipo è coerente con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno e di corporate governance ed è alla base dei sistemi di autovalutazione dei rischi (Control Self Assessment) già presenti nelle più avanzate realtà aziendali italiane e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico anche dietro l'impulso di recenti regolamentazioni. Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di governance e controllo interno è il "*CoSO Report*", prodotto in USA nel 1992 dalla Coopers & Lybrand (ora PricewaterhouseCoopers) su incarico del *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (con l'*Institute of Internal Auditors* e l'AICPA fra le Sponsoring Organizations) che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, ecc.).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si segnala che, tra le attività e gli strumenti tipici di un corretto sistema di gestione del rischio criminale, sono da annoverare:

- *Sistema organizzativo* sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alle attribuzioni di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti assegnati alle singole funzioni e ai singoli soggetti.
- *Proceduralizzazione dell'attività e delle azioni.*
- *Tracciabilità di tutte le azioni,* al fine di consentire l'individuazione di chi e cosa possa o debba fare, attraverso quali specifiche azioni e strumenti.
- *Progettazione ed adozione* di adeguati sistemi di registrazione dell'attività e delle azioni.
- *Programmazione di affidabili procedure manuali ed informatiche*, tali da regolamentare lo svolgimento delle attività attraverso la previsione di opportuni punti di controllo (quadrature, approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).
- *Separazione di compiti* fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio. Si consideri, ad esempio, l'importanza di tale criterio gestionale nell'ambito dell'area della gestione finanziaria, nella quale il controllo procedurale si avvale - "per tradizione" - di strumenti consolidati quali: l'abbinamento delle firme, le riconciliazioni frequenti, la supervisione, la separazione di compiti a seguito della contrapposizione di funzioni come la funzione acquisti e la funzione finanziaria.
- *Uso ordinario di poteri autorizzativi e di firma*, da assegnare in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, eventualmente prevedendo, ove richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.
- *Azione costante di formazione ed addestramento,* quali componenti essenziali per la funzionalità dello stesso Modello.
- *Valido ed efficace sistema di comunicazione,* attraverso il quale possa crearsi la circolazione delle informazioni e dei flussi informativi all'interno dell'azienda e quindi accrescersi il valore, sia del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia di una conseguente azione di impegno e consapevolezza da parte di tutti i soggetti operanti *con o per* l'azienda.
- *Coinvolgimento di tutti i Destinatari del MOGC*, da realizzarsi attraverso azioni quali: la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; l'organizzazione di riunioni periodiche.
- *Codice Etico,* quale documento rappresentativo dei principi morali ed etici che la società ritiene essenziali e non derogabili, sia per il corretto perseguimento della legalità aziendale, sia nell'ottica di una azione di prevenzione generale e speciale.
- *Progettazione di un efficace ed esaustivo sistema di controllo,* in grado di vigilare, contrastare, ridurre o, eventualmente, bloccare i rischi identificati. Le componenti di controllo dovranno, poi, integrarsi in un sistema organico nel quale l'eventuale debolezza di una componente dovrà essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre componenti in chiave compensativa.

Dalle richiamate azioni gestionali derivano - in via conseguenziale - alcuni fondamentali principi, che di seguito sono richiamati a mero titolo esemplificativo posto che nella II parte del MOGC saranno singolarmente esaminati sia i *Protocolli Generali* che i *Protocolli Specifici*:

- *"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*", ossia per ogni operazione deve essere garantito un adeguato supporto documentale attraverso il quale possa procedersi, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché l'individuazione chi ha fisicamente autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- *"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*"; il che comporta che deve essere rigorosamente rispettato il principio di separazione dei compiti e delle funzioni;
- *"A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati";*

Il *CoSO Report* rappresenta anche in Italia la *best practice* formalmente riconosciuta per le società quotate in Borsa (cfr. la menzione contenuta nello stesso Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate presso la Borsa Italiana nel 1999 ed aggiornato da ultimo nel 2006), oltre a costituire un evidente riferimento concettuale della Guida Operativa Collegio Sindacale del 2000, delle Circolari dell'ISVAP e della Banca d'Italia.

- *"I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione";*
- *"I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate";*
- Etc., etc..

D) I controlli

Qualunque sistema di *gestione del rischio* è destinato a fallire "sul nascere" ove non sia programmata e strutturata una corretta ed esaustiva rete di controlli. Tale rete dovrà essere costruita all'insegna dei seguenti, fondamentali, principi:

- devono essere previsti ed applicati ordinari sistemi di controllo, generali e speciali;
- tutti i sistemi di controllo devono integrarsi con i meccanismi di gestione del rischio principale ed essere compatibili e convergenti tra di loro in una ideale architettura di sistema;
- i controlli devono essere strutturati razionalmente ed essere sempre documentati;
- tutti i Destinatari del MOGC devono collaborare alla funzione di controllo, mettendo a disposizione i resoconti (analitici e sintetici, periodici e ad hoc) relativi alla specifica attività realizzata.

Ne deriva che il sistema dei controlli dovrà contenere le seguenti componenti essenziali:

- Previsione e strutturazione di meccanismi di controllo centrale, come ad esempio quelli ad opera degli organi societari deputati a tale funzione;
- Predisposizione di meccanismi di allerta;
- Verifica di possibili circostanze predisponenti;
- Controlli, correzioni ed eliminazione, delle eventuali cause scatenanti;
- Programmazione ed effettuazione di controlli a campione;
- Programmazione di controlli di processo;
- Monitoraggio e vigilanza sul funzionamento complessivo del sistema dei controlli;
- Integrazione delle componenti di controllo in un sistema organico;
- Documentazione di tutti i controlli e della loro effettuazione.

Il "controllo", quindi, rappresenta un presidio anti-rischio inderogabile al fine di potere individuare e saggiare con immediatezza:

- l'efficacia del sistema di gestione di rischio;
- l'eventuale presenza di punti di criticità dello stesso sistema;
- l'effettuazione e la correttezza delle azioni prescritte;
- la presenza di eventuali disfunzioni o anomalie delle stesse azioni;

Dal controllo derivano una serie di precisi *feedback* atti a migliorare il sistema organizzativo. In un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, il sistema dei controlli dovrà essere direttamente ed esclusivamente funzionale ai *rischi di reato*.

Si verificherebbe, certamente, una palese deviazione della filosofia preventiva richiesta dal D. Lgs. n. 231/2001 laddove - ad esempio - un dirigente o un amministratore, nell'inseguire una performance che dia priorità ai ricavi ed all'efficienza strettamente economica, decidesse un taglio di spesa sulle strutture dei controlli; taglio che si tradurrebbe nel sacrificio di alcuni passaggi obbligati in chiave di prevenzione anti-illiceità ed inevitabilmente finirebbe per causare un innalzamento del rischio di reato.

ALLEGATO C – LO STANDARD UNI ISO 31000:2010

Tra i sistemi di gestione di rischio più accreditati a livello mondiale, ai primi posti v'è senz'altro lo Standard UNI EN ISO 31000:2010, aggiornata alla versione in vigore dal 17 maggio 2018.

La nuova versione non snatura i concetti chiave della precedente ma li semplifica rendendoli più chiari e quindi più fruibili. In particolare, le principali modifiche sono riassumibili come segue:

- Revisione ed aggiornamento dei principi di gestione del rischio come fattore critico di successo
- Maggiore enfasi alla leadership del top management ed all'integrazione della gestione del rischio nella governance dell'organizzazione
- Maggiore enfasi sull'importanza dell'interattività nella gestione del rischio
- Semplificazione dei contenuti per rendere il modello di gestione dei rischi adatto a qualsiasi realtà

Oltre a ciò, questa edizione tende ad enfatizzare di più gli aspetti positivi del rischio (*opportunità*), connotando maggiormente il risk management come volano essenziale per l'innovazione e la crescita di ogni organizzazione.

I principi in oggetto - di cui si terrà espressamente conto nel presente Modello 231 sono i seguenti:

a) *La gestione del rischio crea e protegge il valore,* ossia la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, anche - per esempio - in termini di salute e sicurezza delle persone, di security (ovvero per la prevenzione e la protezione da eventi di natura dolosa e/o colposa che possano danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine), di rispetto dei requisiti cogenti, di consenso presso l'opinione pubblica, di protezione dell'ambiente, di qualità del prodotto gestione dei progetti, di efficienza nelle operazioni, di governance e reputazione;

b) *La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione,* e dunque non è un'attività indipendente (separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione), fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;

c) *La gestione del rischio è parte del processo decisionale,* pertanto aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, a determinare la scala di priorità delle azioni e a distinguere tra linee di azione alternative;

d) *La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza,* il che vuol dire che tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come la stessa possa essere affrontata;

e) *La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva*, il che significa che un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio, contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;

f) *La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.* Ne consegue che gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione affidabili, quali: dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti;

g) *La gestione del rischio è "su misura",* ossia in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;

h) *La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali*, con la conseguenza che, nell'ambito della gestione del rischio, devono essere individuati la capacità, le percezioni e le aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;

i) *La gestione del rischio è trasparente e inclusiva,* dal che scaturisce il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse (ed in particolare dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione), una gestione del rischio pertinente ed aggiornata, una razionale utilizzazione dei punti di vista e delle relative osservazioni di tutti i portatori d'interesse;

j) *La gestione del rischio è dinamica,* e cioè sensibile al cambiamento costante e continuo (ciò comporta che, ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi: alcuni rischi si

modificano ed altri scompaiono);

k) *La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione*, e la conclusione è che le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La terminologia utilizzata nella UNI EN ISO 31000:2010 è specifica e particolare, ed è per tale ragione che si ravvisa l'opportunità di richiamarla in via testuale:

Rischio	**Effetto dell'incertezza sugli obiettivi**
Gestione del Rischio (*Risk Management*)	attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione relativamente al rischio
Piano di Gestione del Rischio	schema che specifica l'approccio, i componenti della gestione e le risorse che devono essere applicate alla gestione del rischio
Processo di gestione del rischio	applicazione sistematica di politiche, procedure e prassi alle attività di comunicazione, consultazione, definizione del contesto, identificazione, analisi, stima, trattamento, monitoraggio e riesame del rischio
Stabilire il contesto	definire i parametri interni ed esterni che devono essere presi in considerazione nella gestione del rischio e stabilire lo scopo e i criteri del rischio per la politica di gestione del rischio
Valutazione del rischio	processo globale d'identificazione del rischio, analisi del rischio e stima del rischio
Identificazione del rischio	processo di ricerca, riconoscimento e descrizione dei rischi
Fonte del rischio	elemento che solo o in combinazione ha l'intrinseco potenziale di far sorgere il rischio
Evento	occorrenza o cambiamento di un particolare insieme di circostanze
Conseguenze	risultato di un evento sugli obiettivi
Probabilità	possibilità che un rischio si concretizzi
Profilo del rischio	descrizione di un insieme di rischi
Criterio del Rischio	termini di riferimento a fronte dei quali la significatività di un rischio è valutata
Analisi del rischio	processo per comprendere la natura del rischio e per determinare il livello del rischio
Livello del Rischio	magnitudine di un rischio espresso nei termini della combinazione delle conseguenze e della loro probabilità
Stima del rischio	processo di comparazione dei risultati dell'analisi del rischio con criteri del rischio al fine di determinare se il rischio e la sua magnitudo è accettabile o tollerabile
Trattamento del rischio	processo per modificare il rischio
Controllo	misura che modifica il rischio
Rischio residuo	rischio che rimane dopo il trattamento del rischio

La figura che segue rappresenta il sistema di gestione del rischio e i processi correlati secondo lo standard ISO 31000:2010.

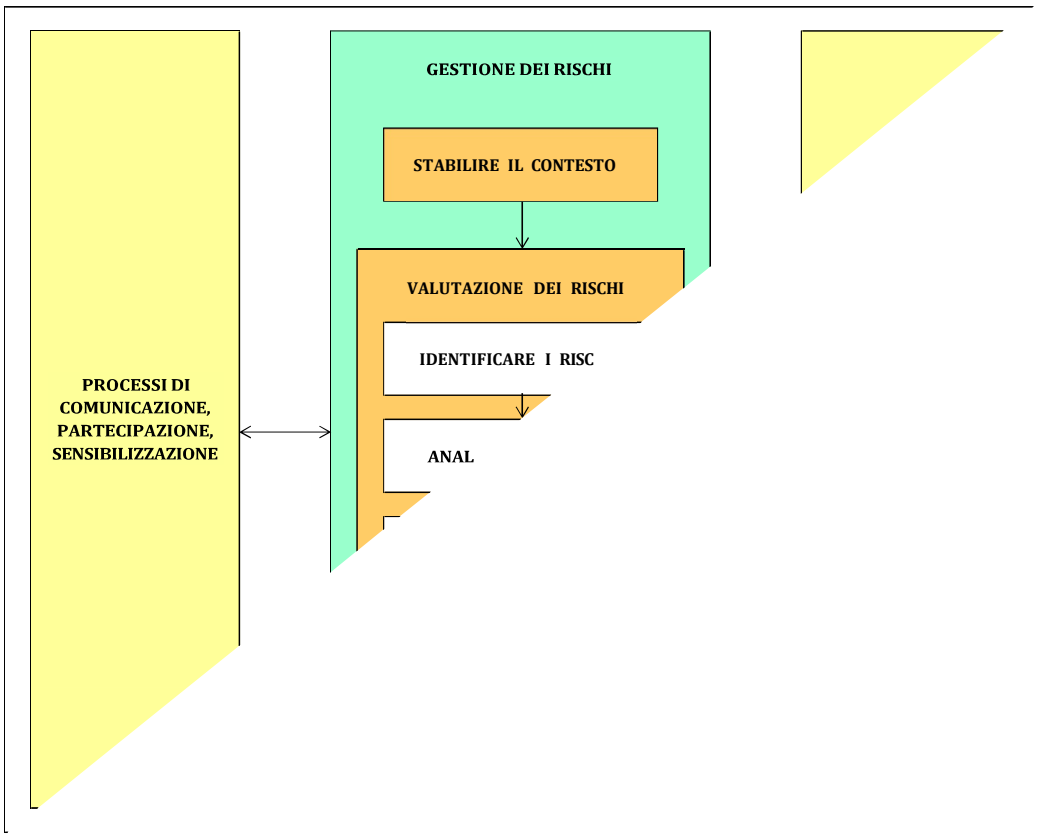

Nella specifica metodologia della norma ISO 31000:2010 il processo di gestione del rischio è costituito dal *Piano di Gestione del Rischio*, strutturato nei seguenti punti fondamentali:

a) contestualizzazione del settore in cui l'Azienda opera e della realtà aziendale;
b) individuazione dei pericoli di commissione di reato, ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, in funzione del contesto di riferimento, ovvero delle aree e dei processi aziendali maggiormente sensibili (*valutazione del rischio*);
c) analisi del livello di rischio associato ai vari pericoli ed espresso in termini di probabilità per gravità (*valutazione del rischio*);
d) stima dell'accettabilità del rischio coerentemente con le politiche aziendali, al fine di individuare le necessarie azioni di prevenzione e del relativo rischio residuo dopo l'adozione di tali misure (*valutazione del rischio*);
e) descrizione delle misure di prevenzione adottate (*trattamento del rischio*).

I passaggi fondamentali prescritti dalla norma ISO 31000:2010 sono i seguenti:

1. Stabilire il contesto
2. Valutare i rischi
   - Identificare i rischi
   - Analizzare i rischi
   - Stimare i rischi
3. Trattare i rischi

1. Stabilire il Contesto

La tipologia dei rischi da prendere concretamente in considerazione va determinata dal contesto di riferimento in cui l'Azienda opera. Attraverso la chiara individuazione del contesto di riferimento, emerge una prima valutazione di sintesi del proprio profilo di rischio.

Tale analisi preliminare favorisce e rende più concreta la valutazione operativa dei rischi condotta in modo analitico e con specifico riferimento a pericoli oggettivi che la Società corre.

Il suddetto approccio - che alla fine è quello che riprende la logica dell'analisi "costi/benefici" - consente alla Società di focalizzare la propria attenzione solo sulle fattispecie di rischio che presentino una probabilità ragionevole (v. in termini di *verosimiglianza*) di arrecare concreti danni all'Azienda. Conseguentemente, in questa fase sono valutate come "*non pertinenti*" tutte quelle fattispecie di reati che presentano un grado di verosimiglianza vicino allo zero.

Il contesto di riferimento è diviso in esterno e interno.

Il ***contesto esterno*** è costituito dal più generale ambiente in cui l'Azienda opera e si articola nelle seguenti tre dimensioni:

- Contesto settoriale;
- Contesto giuridico;
- Contesto territoriale.

Il ***contesto interno*** è costituito dalle seguenti quattro dimensioni:

- Contesto organizzativo e delle risorse umane;
- Contesto economico, finanziario, patrimoniale;
- Contesto fisico;
- Contesto tecnologico.

2. Valutare i Rischi

a) Identificare i Rischi

Rappresenta un dato di fatto unanimemente condiviso che non tutte le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 rivestono concreta attinenza con la singola realtà aziendale. Pertanto, nel caso di evidente "non attinenza" dei reati alla realtà aziendale, questi saranno dichiarati come *non attinenti* e ne verrà fornita la specifica motivazione.

In particolare, la *non attinenza* dei reati può essere classificata nei seguenti modi:

- manifesta marginalità di ogni concreto e reale interesse o vantaggio aziendale alla commissione dei reati in oggetto ("movente");
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale pronta e continua disponibilità delle risorse (infrastrutture, competenze, disponibilità finanziarie) necessarie per la commissione dei reati in oggetto ("mezzo");
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale opportunità, occasionale e sistematica, necessaria per la commissione dei reati in oggetto ("opportunità").

b) Analizzare i Rischi

I reati presi in esame sono quelli valutati come *attinenti* al contesto in cui opera l'Azienda. In questo caso viene effettuata un'analisi specifica per determinarne il livello di rischio con riferimento alla probabilità che possano essere commessi e alla gravità dell'impatto sul business. In tale ottica il livello complessivo di rischio è dato dal prodotto della probabilità per la gravità secondo la formula seguente:

Livello di Rischio = Probabilità * Gravità

L'analisi del rischio viene inizialmente effettuata senza considerare eventuali misure di sicurezza già implementate dall'Azienda; ciò in quanto è opportuno determinare lo specifico pericolo, espresso in termini di probabilità, che possa concretizzarsi un danno per la Società, al fine di pervenire ad un quadro oggettivo di mappatura e analisi del rischio.

Il concetto di "*probabilità*"

Il concetto di "*probabilità*" non è strettamente riferito alla definizione statistico-matematica del termine, quanto piuttosto al più generale concetto di "*verosimiglianza*". In altre parole, con il termine "probabilità" si intende l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema preventivo, possa verosimilmente essere realizzato il rischio-reato oggetto di analisi. In questa ottica il grado di "*attesa verosimile*" di commissione di uno specifico reato, in assenza di controllo, viene articolato su quattro livelli, secondo la seguente scala di intensità:

1. *molto basso*: non è verosimile, anche in assenza di specifici controlli, che il reato in questione possa essere commesso. Pur tuttavia, questa eventualità non viene esclusa a priori e in un'ottica prudenziale viene comunque presa in considerazione.
2. *basso*: la possibilità che il reato in questione possa essere commesso, anche in assenza di specifici controlli, è ridotta, ma potrebbe manifestarsi, eventualmente in un'ottica di lungo periodo.
3. *alto*: in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è significativa.
4. *molto alto*: è da aspettarsi verosimilmente che il reato in questione possa essere commesso, in assenza di specifici controlli, in quanto altamente correlato ad un rilevante interesse o vantaggio aziendale.

Il concetto di "gravità"

Il concetto di "*gravità*" viene tendenzialmente riferito all'impatto che la commissione del reato potrebbe avere sul business ("*Business Impact Analysis*"), con riferimento alle seguenti dimensioni:

- Implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona, come valore "superiore" da tutelare, in conformità a quanto previsto anche dal Codice Etico della Società;
- Implicazioni economiche e finanziarie correlate alla "magnitudo" delle sanzioni economiche ed interdittive applicabili ex D. Lgs. n. 231/2001, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal soggetto che commette il reato (organo amministrativo, responsabile apicale, semplice sottoposto);
- Immagine e reputazione aziendale, anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti dei clienti (nonché del relativo danno all'immagine o di posizionamento nel mercato), delle autorità di controllo e/o delle autorità deputate a rilasciare autorizzazioni o concessioni.

Secondo tale impostazione, la "*valutazione di gravità*" viene articolata su quattro livelli e secondo la scala di seguito riportata:

1. *Molto bassa*: la commissione del reato comporterebbe un impatto economico assorbibile nell'ambito della gestione corrente. L'immagine aziendale resterebbe sostanzialmente intatta;
2. *Bassa*: la commissione del reato comporterebbe un danno prevalentemente economico tale, tuttavia, da non compromettere significativamente l'equilibrio economico e finanziario della gestione corrente. Il danno di immagine risulterebbe contenuto e comunque gestibile e recuperabile nel breve periodo;
3. *Alta*: la commissione del reato comporterebbe un significativo danno economico, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché un danno di immagine difficilmente recuperabile, tale da compromettere il posizionamento nel mercato dell'Azienda;
4. *Molto alta*: la commissione del reato comporterebbe, oltre al danno economico e di immagine, anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive tali da mettere in pericolo la continuità stessa dell'Azienda.

La tabella che segue evidenzia un criterio di confronto per determinare l'accettabilità del rischio e, quindi, l'eventuale necessità di "*trattarlo*" o meno.

LIVELLO DEL RISCHIO (R)			**PROBABILITÀ (P) attesa verosimile di commissione del reato**							
			lieve	1	bassa	2	media	3	alta	4
GRAVITA' (G)	alta	4	Modesto	4	Rilevante	8	Critico	12	Critico	16
	media	3	Modesto	3	Rilevante	6	Rilevante	9	Critico	12
	bassa	2	Trascurabile	2	Modesto	4	Rilevante	6	Rilevante	8
	lieve	1	Trascurabile	1	Trascurabile	2	Modesto	3	Medio Basso	4

Come si può vedere, il rischio è tanto più grande quanto più è probabile che si possa consumare il reato e tanto maggiore è l'entità del danno. Una volta determinati gli indici di rischio sarà possibile individuarne la significatività e definire le priorità d'intervento.

In base ai valori attribuiti alle due variabili - probabilità e gravità del danno - il rischio è numericamente definito con una scala crescente dal valore 1 al valore 16 secondo la matrice riportata nella tabella che segue. Tale codificazione costituisce il punto di partenza per la definizione delle priorità e per la programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare.

LIVELLI DI RISCHIO (R) E PRIORITA' DI INTERVENTO				
Valore di R		Rischio	Intervento	
min	max		tipo	definizione
12	16	Critico	Immediato	Azioni correttive indilazio
6	9	Rilevante	Breve termine	Azioni cor
3	4	Modesto	M	
1				

c) Stimare i Rischi

La stima dei rischi viene effettuata per determinare se il livello di un singolo rischio rientra nella soglia di accettabilità, oppure richiede l'adozione di misure specifiche.

Nel caso in cui il rischio venga stimato come "*non accettabile*", in quanto dannoso in termini percettibili per l'Azienda, quest'ultima dovrà predisporre specifiche misure volte a ridurlo e a ricondurlo sotto la soglia di accettabilità.

In termini esemplificativi: è da ritenere "non accettabile" il rischio che coinvolge la salute e l'integrità della persona umana e che deriva dalla violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Laddove il rischio sia stato stimato come "accettabile", la Società - previa analisi dei benefici e dei costi (condotta al fine di allocare correttamente le risorse aziendali) - può decidere di predisporre ugualmente, a titolo cautelare, specifiche misure di trattamento dello stesso.

3. Trattare i Rischi

Il trattamento del rischio viene effettuato mediante individuazione, pianificazione ed attuazione, delle misure di controllo applicabili e dei relativi obiettivi ad essi associati.

Le misure di controllo possono essere di varia natura ed in genere rientrano in una delle seguenti tipologie:

- Misure organizzative (regolamenti, politiche, procedure, istruzioni, etc.);
- Misure fisiche (relative a edifici e luoghi di lavoro, infrastrutture, etc.);
- Misure logiche (relative ai sistemi ICT).

ALLEGATO D – I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

FLUSSI INFORMATIVI verso l'OdV

Processo strumentale/funzionale alla commissione del reato	Flussi verso l'OdV	Frequenza	Direzione di appartenenza
Acquisti di beni e servizi	- Elenco dei contratti di fornitura per beni, servizi e lavori con un valore superiore ai 20.000 euro	Trimestrale	Direttore Amministrazione
Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali	- Consulenze e incarichi professionali, indicando: a) Tipologia di incarico; b) Soggetto beneficiario; c) Modalità di scelta del soggetto; d) Importo e durata (se definita) dell'incarico.	A richiesta OdV	Direttore Amministrazione
	- Elenco delle consulenze in essere relative alla commercializzazione dei beni (es. consulenze in materia di etichettature dei prodotti, ecc.), indicando la tipologia dell'incarico, il soggetto beneficiario, l'importo la data e la durata nonché eventuale motivazione sottostante alla deroga dalla procedura	Trimestrale	Direttore Amministrazione
Selezione, Assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori	- Elenco assunzioni e cessazioni avvenute nel periodo di riferimento; - Avanzamenti di carriera e variazione remunerative del personale specificando: 1) soggetto; 2) motivazione della scelta; 3) carica pubblica/rapporto di parentela esistente (se presente); 4) tipo di operazione; 5) previsione a budget.	Semestrale	Direttore Risorse Umane
Gestione delle provvigioni destinati agli Incaricati di Vendita	- Reportistica sulle provvigioni assegnate agli incaricati di vendita, con evidenza di coloro che percepiscono provvigioni maggiori di € 5.000/mese	Trimestrale	Direttore Amministrazione
	- Modifiche al Piano di provvigioni	Ad evento	
Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza	- Elenco spese di rappresentanza > € 500	A richiesta OdV	Direttore Amministrazione
	- Rimborsi spese a dipendenti e assimilabili superiori a € 500	Trimestrale	
Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	- Elenco di sponsorizzazioni effettuate, specificando: a) beneficiario; b) descrizione dell'iniziativa e motivazione; c) importo dell'iniziativa; d) autorizzazione interna. - Elenco degli omaggi distribuiti, specificando: a) beneficiario; b) tipi di omaggi e valore.	Semestrale	Direttore Amministrazione
Gestione dei flussi monetari e finanziari	- Elenco conti correnti aperti e chiusi	Semestrale	Direttore Amministrazione
	- Elenco delle poste non riconciliate (banca-cassa) e dei conti correnti aperti e chiusi; - Estratto conto mensile delle carte di credito.	A richiesta OdV	
	- Elenco degli incassi/pagamenti: 1) verso/provenienti da conti correnti esteri; 2) verso/provenienti da conti correnti esteri aperti in paesi facenti parte della lista nera e della lista grigia del GAFI-FATF (*); 3) a favore/da parte di società aventi sede legale in un paese diverso da quello dove viene effettuato il bonifico.	A richiesta OdV	
Gestione dei rapporti con la P.A. e degli adempimenti connessi, anche in occasione di verifiche ispettive	- Documentazione di informazione in merito all'accesso di visite ispettive e relativo esito	Ad evento	Responsabile Affari Regolatori / Direttore Amministrazione / Direttore Risorse Umane
Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	- Documentazione di informazione in merito alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 (es. aggiornamenti del DVR, ecc) nonché in merito ad eventuali anomalie riscontrate (es. incidenti sul luogo di lavoro, ecc)	Semestrale	RSPP
Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, i soci, …	- Variazioni al piano dei conti; - Variazioni semestrali dei criteri contabili applicati	Annuale	Direttore Amministrazione
Gestione del contenzioso	- Accordi Transattivi - Contenziosi attivi e passivi in corso e relativi esiti	A richiesta OdV	Direttore Amministrazione
	- Accordi Transattivi tributari - Contenziosi attivi e passivi tributari in corso e i relativi esiti	A richiesta OdV	Direttore Amministrazione
Gestione dei Products center	- Eventuali anomalie riscontrate nella gestione del Products center (es. ammanchi di cassa, merce non conforme, rettifiche inventariali ecc.)	Ad evento	Responsabile Product Centers / Responsabile Logistica
	- Elenco ordini emessi a valore zero	Ad evento	
	- Elenco degli ordini di vendita superiori a € 1.000	Trimestrale	
Commercializzazione dei prodotti	- Eventuali non conformità riscontrate nella commercializzazione dei prodotti (es. reclami dalla clientela, ecc.), con indicazione delle seguenti informazioni: a) descrizione della Non Conformità rilevata; b) prodotto/Lotto interessato; c) azione Correttiva Intrapresa; d) tempistiche previste; e) Status della Non Conformità (Chiusa/Aperta).	Ad evento	Responsabile Logistica
Gestione dei Rapporti con Sindaci e Soci	- Report rapporti intrattenuti con il Collegio Sindacale, mostrando, in caso di problematiche: a) Copia dei verbali dai quali risultano osservazioni e/o rilievi; b) Copia/resoconto delle comunicazioni formali e/o informali intercorse con il Collegio Sindacale; c) Ogni altra informativa dalla quale possono emergere situazioni problematiche o anomale.	Trimestrale	Direttore Amministrazione
Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni	- Estrazione delle utenze e dei profili abilitati sui sistemi firmata da parte dei business owner per approvazione, a garanzia dell'allineamento delle abilitazioni presenti sui sistemi con le necessità di business.	A richiesta OdV / Semestrale	Responsabile Sistemi Informativi
	- Report contenente le anomalie emerse nel monitoraggio degli accessi ai sistemi (ad esempio: login con sessioni multiple, numero elevato di tentativi di login errati con una stessa utenza, login in orario non lavorativo) e, nel caso di effettiva presenza di anomalie, documentazione relativa alle contromisure intraprese.		
	- Report contenente le anomalie emerse nel monitoraggio della rete (ad esempio: tentativi di scanning delle porte sulla rete, tentativi di accessi da locazioni predefinite, aumento del traffico in tempo ristretto) e, nel caso di effettiva presenza di anomalie, documentazione relativa alle contromisure intraprese.		
	- Estrazione delle configurazioni dei sistemi con le installazioni e le configurazioni presenti sulle macchine		
	- Estrazione delle installazioni e disinstallazioni dei software di monitoraggio avvenute nel periodo e, per ciascuna installazione, documentazione relativa alla richiesta da parte delle autorità.		
Gestione dei rifiuti	- Documentazione di informazione in merito alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (es. contratti per la gestione dei rifiuti, ecc.)	A richiesta OdV / Semestrale	Responsabile Logistica

(*) il GAFI-FATF, è il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF); un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

ALLEGATO E – IL CODICE ETICO

1. PREMESSE

Nella cultura giuridica internazionale degli ultimi decenni il binomio "impresa-legalità" è diventato sempre più vicino ed equivalente all'equazione impresa=legalità.

La tendenza - condivisa da quasi tutti i paesi industrializzati e necessitata dal desiderio di frenare l'eccesso di abusi interaziendali - è quella di fare della impresa non solo un centro di interessi economici, ma un sistema dove devono coesistere redditività e *compliance*, ovvero rispetto di leggi e regole di funzionamento.

Dall'esigenza di racchiudere nella struttura aziendale una stabile rete di valori morali nasce il concetto di *Codice Etico*: documento di base contenente le regole prime ed essenziali del corretto vivere aziendale.

L'Organo Dirigente di *Forever Living Products Italy S.r.l.* (di seguito altresì menzionata *Società),* nell'implementare l'aggiornamento del suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. N. 231/2001, ha deciso di aggiornare anche il suo Codice Etico. Con il presente Codice Etico la *Società* conferma, pertanto, la volontà di improntare la sua attività aziendale al rigoroso rispetto dei principi di legalità, correttezza, lealtà, integrità, onestà, trasparenza, responsabilità sociale ed etica: valori da ritenersi intimamente connessi al *modus operandi* dell'attività strettamente commerciale, nonché regole prime cui attenersi nei rapporti interni e con i terzi.

La *Società, inoltre*, nella conduzione della propria attività, intende orientarsi alla soddisfazione e tutela dei propri clienti-consumatori, secondo gli standard assegnati e nel rispetto degli impegni assunti, ossia dando costantemente ascolto alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità dei prodotti offerti e dei servizi erogati. Ne deriva che, nella filosofia aziendale abbracciata da *Forever Living Products Italy S.r.l.,* il perseguimento dell'interesse commerciale non potrà *mai* giustificare una condotta contraria ai summenzionati principi.

Al fine di rendere concreto ed attuale questo indirizzo societario, il *Codice Etico di Forever Living Products Italy S.r.l.* rappresenta lo strumento più efficace e riepilogativo dei valori etici e morali che la stessa intende applicare nella estrinsecazione del proprio vivere aziendale, alla stregua della stessa azione commerciale. In questa visione, il *Codice di Comportamento della Vendita Diretta* adottato da AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), il cui Statuto e le cui norme di comportamento la *Società* ha sottoscritto, costituisce parte integrante del *Codice Etico* di *Forever Living Products Italy S.r.l.*

2. DESTINATARI

Sono formalmente considerati "*Destinatari*" del Codice Etico - nel senso che è ad essi che lo stesso Codice estende in via diretta la sua sfera di operatività applicativa – tutti coloro che, a qualunque titolo, in via permanente e/o occasionale, condividano l'attività esercitata da *Forever Living Products Srl* od operino a più vario titolo per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Vanno ricompresi nella categoria dei "*Destinatari*" del Codice Etico adottato dalla *Società*:

- gli amministratori;
- i soci;
- gli organi di controllo aziendale;
- il personale apicale in genere;
- i dipendenti;
- gli incaricati alle vendite;
- i professionisti esterni ed i fornitori;
- tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che intrattengano con *Forever Living Products Srl* rapporti di lavoro in qualunque forma di cooperazione o di co-ausilio societario.

Lo specifico ambito di applicabilità del presente Codice Etico sarà inderogabile o integrale a seconda dello specifico tipo di rapporto o di legame professionale che intercorrerà tra *Forever Living Products Italy S.r.l.* ed il singolo Destinatario.

Sarà cura della Società - e di tutti coloro che in essa o con essa collaborino - di agevolare la conoscenza del presente Codice Etico e di promuoverne fattivamente l'attuazione, unitamente alla protezione ed alla diffusione dei principi e dei valori in esso contenuti.

I *Destinatari* del Codice Etico che ne violino le regole saranno soggetti a diverso tipo di sanzione: strettamente disciplinare nel caso di dipendenti; interruzione dei rapporti contrattuali nel caso di collaboratori esterni, fornitori o figure professionali analoghe; revoca della carica e dei poteri nel caso di amministratori, dirigenti e organi di controllo.

3. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del presente Codice Etico dovranno attenersi - per quanto di loro competenza e nei limiti in cui entreranno in contatto, a qualsiasi titolo, con *Forever Living Products S.r.l.* - alle seguenti regole e principi guida:

- agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti nel Paese;
- osservare i regolamenti interni e le direttive emanate dal personale apicale;
- evitare, o dichiarare preventivamente, eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- attenersi ai protocolli, alle regole e alle procedure, fissati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. N. 231/2001 adottato da *Forever Living Products Italy S.r.l.*;
- mantenere la riservatezza assoluta su persone, dati e situazioni che afferiscono, direttamente o indirettamente, all'ambito di operatività di *Forever Living Products Italy S.r.l.*;
- denunciare e segnalare qualsiasi condotta illecita direttamente o indirettamente connessa all'attività della Società;
- tutelare la salute psicofisica dei dipendenti e dei lavoratori in genere;
- diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lavorare ed operare nell'ottica di una tutela avanzata ed integrata dell'ambiente, del benessere psico-fisico, della salute individuale e collettiva dei propri dipendenti e dei clienti-consumatori;
- improntare i rapporti umani, professionali ed interpersonali, all'insegna del reciproco rispetto, dell'onestà, della lealtà, della correttezza, dell'imparzialità e dell'obiettività;
- evitare qualunque forma di pregiudizio o condizionamento di razza, ceto, status economico/personale e rifuggire l'esternazione di sentimenti di razzismo, omofobia, crudeltà, insensibilità nei confronti di soggetti deboli, malati, disabili, poveri, non abbienti, barboni, analfabeti, bisognosi, "diversi" per qualsiasi ragione e motivo;
- evitare urla, schiamazzi, bestemmie, toni o linguaggi scurrili, atteggiamenti aggressivi nei confronti di colleghi e clienti-consumatori;
- evitare l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcolici;
- portare rispetto ai concorrenti e competere lealmente sul mercato;
- avere cura ed evitare l'abuso dei beni aziendali;
- rispettare e tutelare l'ambiente, anche attraverso l'adozione di sistemi di minimizzazione degli effetti potenzialmente nocivi di rifiuti o materie similari.

4. RAPPORTI ESTERNI

Principi Comuni

I Destinatari dovranno tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti e con tutte le persone, fisiche e giuridiche, con cui si troveranno ad interagire per ragioni di lavoro o di esercizio di attività aziendale.

I rapporti di lavoro e di contatto con soggetti esterni (clienti, consumatori, concorrenti, organi istituzionali, funzionari e pubblici ufficiali) dovranno essere contraddistinti da lealtà, integrità comportamentale, imparzialità, professionalità.

Non è ammessa - né in entrata né in uscita - alcuna forma di regalo, dono, pagamento, omaggio, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o sia comunque rivolta ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi situazione genericamente ricollegabile alla attività di *Forever Living Products Italy S.r.l.*.

È severamente vietata l'effettuazione di regali, di qualunque tipo e genere, a funzionari pubblici, italiani e stranieri. Sono parimenti inibite le regalie ad operatori privati ove le stesse tendano ad assicurare un vantaggio non dovuto o un beneficio illecito.

In via del tutto eccezionale, sono ammessi regali o doni di carattere puramente simbolico.

Forever Living Products Italy S.r.l. considera invece leciti - ed anzi moralmente apprezzabili - regali, contributi, omaggi, sponsorizzazioni, donativi di vario genere e natura, ove gli stessi siano diretti ad

aiutare e/o a sovvenzionare iniziative, progetti, associazioni no profit, fondazioni di natura culturale, sportiva, umanitaria ed altre di natura similare.

Le donazioni di cui sopra necessitano di specifica e preventiva autorizzazione da parte dell'Organo Dirigente e dovranno essere debitamente documentate e registrate al fine di consentirne le dovute verifiche da parte degli Organismi di Controllo e di contabilità.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti tra *Forever Living Products Italy S.r.l.* e la Pubblica Amministrazione dovranno essere di natura eminentemente formale e documentale.

Avuto riguardo agli eventuali (e necessitati) rapporti di natura interpersonale con dipendenti o funzionari della Pubblica Amministrazione, la *Società* presta particolare attenzione ad ogni atto, incontro o dialogo di lavoro, esigendo che gli stessi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e rigida legalità, all'infuori di comportamenti direttamente o implicitamente idonei ad influenzare le decisioni dell'interlocutore.

In relazione allo stesso tipo di rapporti e circostanze, la *Società* - nella persuasione che solo una equa ripartizione delle responsabilità possa consentire di minimizzare il rischio di contatti interpersonali tendenzialmente esposti a sospetti di favoritismi di varia natura – eviterà, ove possibile, di essere rappresentata da un'unica persona fisica.

In via generale, i rapporti istituzionali con le Autorità Pubbliche sono riservati agli organi aziendali competenti e/o debitamente autorizzati.

Rapporti con la concorrenza

Forever Living Products Italy S.r.l. condivide il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti in contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali a tutela della libera concorrenza.

È fatto, pertanto, divieto di:

- porre in essere abusi o comportamenti sleali sotto qualsiasi forma, attraverso qualsiasi mezzo/strumento, in qualsiasi occasione;
- impiegare mezzi illeciti per acquistare segreti commerciali o altre informazioni riservate di concorrenti;
- attuare pratiche illegali, quali lo spionaggio industriale, anche a mezzo web;
- assumere dipendenti di aziende concorrenti al solo scopo di ottenere informazioni riservate o al solo fine di creare nocumento ai concorrenti;
- effettuare pubblicità comparativa illecita.

Rapporti con gli organi di informazione

Qualunque tipo di informazione che *Forever Living Products Italy S.r.l.* possa o debba fornire all'esterno dovrà essere veritiera, corretta, genuina, chiara, trasparente, non ambigua o strumentale, tempestiva, coerente e conforme alle politiche e ai programmi aziendali.

È fatto assoluto divieto di divulgare notizie, commenti o informazioni false e tendenziose.

I rapporti con la stampa sono riservati esclusivamente all'Organo Dirigente o a persona da questa delegata.

Le eventuali (solo in caso di necessità) dichiarazioni rese da quest'ultimo, per conto della *Società,* dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Organo Dirigente.

Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

Forever Living Products Italy S.r.l. è apartitica e rispettosa di tutte le compagini politiche.

Gli eventuali rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali saranno improntati a trasparenza, indipendenza ed integrità, nonché costantemente rivolti a favorire una corretta dialettica, aliena da discriminazioni o diversità di trattamento.

Rapporti con i clienti - consumatori

Per tale parte si rinvia integralmente al *Codice di Comportamento AVEDISCO*.

Regole di comportamento degli Incaricati alle Vendite

Fermo restando l'obbligo di assoluto rispetto del *Codice di Comportamento AVEDISCO*, si ricordano i principi etici fondamentali cui tutti gli Incaricati alle Vendite dovranno attenersi:

- solo l'Incaricato alle Vendite *Forever* può promuovere i prodotti a Marchio *Forever* e Sponsorizzare Clienti e Incaricati;
- una buona conoscenza delle norme che regolano l'attività e del contenuto della Company Policy si colloca alla base dell'attività di promozione;
- l'Incaricato deve conoscere la clausola *Informati e Soddisfatti* per poter meglio svolgere la propria attività promozionale e fornire risposte adeguate ai propri Clienti e Incaricati;
- l'Incaricato dovrà:
  - condurre l'attività promozionale con onestà e integrità, apportando benefici complessivi all'Azienda e agli altri Incaricati;
  - lavorare con un atteggiamento positivo nei confronti degli altri Incaricati ed attraverso uno spirito di cooperazione e lavoro di squadra;
  - agire con lealtà nei confronti dell'Azienda, dello staff, dei Manager e degli Incaricati evitando di screditare altri Incaricati, i prodotti o l'Azienda;
  - svolgere una buona attività promozionale fornendo ai Clienti e agli altri Incaricati informazioni veritiere e soddisfacenti ed evitando di fare asserzioni inadeguate sui prodotti, sull'Azienda e sul Piano Marketing;
  - astenersi dall'utilizzo di asserzioni terapeutiche, salutari o curative dei prodotti quali (a mero titolo di esempio): "Disintossicazione", "Antinfiammatorio", "Antidolorifico", "Immunostimolante", "Antivirale", "Antibatterico", "Antimicotico" e "Antibiotico" [il riferimento a tali proprietà conduce inevitabilmente ad un uso improprio ed illegale dei prodotti, nonché ad una perdita in termini monetari (sia per il Cliente che per l'Incaricato) e ad un danno all'immagine aziendale e dell'Incaricato, oltre a configurare l'esercizio abusivo della professione medica (reato perseguibile ai sensi del codice penale)].
  - rispettare le direttive aziendali riguardanti il consiglio e l'uso dei prodotti.

È altresì responsabilità dell'Incaricato:

- agire con cortesia ed educazione nei confronti dello staff, degli altri Incaricati e dell'Azienda;
- incoraggiare gli Incaricati della propria linea ad effettuare acquisti di prodotti in maniera oculata e che non eccedano le quantità necessarie a soddisfare le proprie necessità immediate per uso personale e promozionale, scoraggiando la creazione di *Down-line* per procura;
- astenersi dal sollecitare la partecipazione degli ospiti ai meeting in maniera sleale o utilizzando pratiche illecite;
- prendere visione delle novità e delle informazioni comunicate dall'Azienda;
- conoscere ed applicare il Codice di Comportamento della Vendita Diretta AVEDISCO;
- partecipare agli incontri aziendali;
- utilizzare un abbigliamento consono alle riunioni e agli eventi a cui si partecipa.

L'Incaricato divenuto Manager dovrà inoltre:

- condurre la propria attività di Promozione e di Sponsorizzazione in maniera esemplare per gli Incaricati della propria *Down-line* e per gli altri Incaricati;
- monitorare mensilmente la propria attività, assicurandosi, se lo desidera, di avere raggiunto i 4CC Attivi e di essere qualificato per il *Leadership Bonus*;
- assistere la propria *Down-line* e trasmettere i principi e le regole su cui si basa l'attività promozionale di *Forever*;
  essere a conoscenza delle regole, degli strumenti e dei sistemi amministrativi adottati dalla sede principale ai fini dell'attività, tra cui la comprensione dell'utilizzo della modulistica;
- incoraggiare l'utilizzo congiunto dei mezzi di comunicazione adottati dall'Azienda;
- promuovere la rete di comunicazione Incaricato - Manager - Sede Forever;
- assicurarsi che il materiale pubblicitario e promozionale usato dalla propria *Down-line* rispetti le regole generali in materia di pubblicità e promozione.

5. RAPPORTI INTERNI

Forever Living Products Italy S.r.l. è fermamente convinta che il raggiungimento dei migliori risultati aziendali non possa eludere lo sforzo di creare, all'interno dell'azienda e delle sue propaggini

operative, un clima di serenità, rispetto, collaborazione reciproca, solidarietà, lealtà, auto responsabilizzazione.

Tale clima di lavoro e criteri comportamentali contraddistingueranno tutti i rapporti interni, ed in particolare quelli intercorrenti "tra" e "con": amministratori, organismi di controllo, soci, personale apicale, dipendenti, collaboratori, consulenti, incaricati alle vendite.

Forever Living Products S.r.l. è, altresì, consapevole che le risorse umane costituiscano un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa, e dunque intende tutelare e promuovere tale valore, considerandolo alla stregua di vera e propria forza trainante.

All'insegna di questa filosofia societaria ed aziendale *Forever Living Products Srl*:

- rifugge qualsivoglia forma di discriminazione o pregiudizio legato alla diversità di nazionalità, razza, sesso, orientamento sessuale, condizioni economiche, famiglia, ceto, bruttezza o anomalia fisica, credo religioso, politico o filosofico;
- esige che in nessun caso e per nessuna ragione, alcuno dei soggetti che operano "con" o "per" la *Società* abbia, nei confronti dell'altro, atteggiamenti di sopraffazione, sgarbo, prevaricazione, prepotenza, arroganza, individualismo, violenza fisica e/o psichica, crudeltà mentale;
- vieta categoricamente qualunque genere di molestia sessuale o vessazione fisica e psicologica, in qualunque forma la stessa possa manifestarsi;
- chiede ai Destinatari di mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa considerarsi genericamente offensivo;
- sollecita tutti - ognuno nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto - a fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone, al fine di esercitare con competenza e coscienza il compito che gli è stato assegnato;
- richiede ai responsabili dei gruppi di lavoro e settori aziendali di creare un ambiente di lavoro sereno (scevro da intimidazioni, gelosie, arrivismi, favoritismi ed individualismi), in cui ogni individuo: venga trattato come collega/membro di un team, sia rispettato nella sua individualità, sia tutelato da possibili ed illeciti condizionamenti o indebiti disagi;
- offre ai suoi dipendenti e collaboratori molteplici opportunità di lavoro sulla sola base delle qualificazioni professionali e capacità individuali possedute;
- seleziona, retribuisce e gestisce il rapporto con i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, in base a criteri di merito e di competenza, nel rispetto di tutte le leggi, contratti di lavoro, regolamenti e direttive in vigore;
- assicura, per il tramite delle figure apicali, il pieno coinvolgimento dei collaboratori alle scelte operative e di svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali;
- si aspetta dai propri collaboratori - valutandola in termini altamente positivi e provvedendo a valorizzarla ulteriormente - la partecipazione attiva alle iniziative di miglioramento della qualità dei processi e del servizio;
- ritiene la partecipazione di tutto il personale agli obiettivi aziendali una importante occasione ed opportunità di crescita del valore aziendale della *Società;*
- nel caso di riorganizzazione del lavoro, tutela il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale;
- pone categorico divieto a tutti coloro che operino "con" o "per" la *Società* di sollecitare o accettare, per sé o per altri, denaro, doni, raccomandazioni, trattamenti di favore, o qualsivoglia tipo di utilità, da parte di soggetti con i quali entri in relazione e nei cui confronti potrebbe risultarne lesa o influenzata l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità (a questo fine, il dipendente, consulente o collaboratore, che dovesse ricevere - a titolo strettamente eccezionale - omaggi o donativi di natura palesemente simbolica è tenuto ad informarne immediatamente il capo gruppo, il responsabile del lavoro o i vertici aziendali);
- richiede ad ogni responsabile di calibrare e valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo obiettivi coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro (costituisce, dunque, abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico);
- invita tutti coloro che hanno subito - in via diretta o indiretta - abusi, soprusi, vessazioni, molestie, o condotte illecite di varia natura, nonché coloro che sono comunque venuti a conoscenza di tali fatti o situazioni all'interno dell'ambiente di lavoro, a sporgere immediata denuncia agli amministratori e all'Organismo di Vigilanza;

- invita tutti coloro che dovessero venire a conoscenza di qualunque atto o condotta illecita (da intendersi anche come condotta eticamente scorretta), "contro" la *Società*, o da parte di chiunque operi "con" o "per" essa, a sporgere immediata denuncia agli amministratori e all'Organismo di Vigilanza.

6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ogni notizia - informazione, dato personale o professionale, comunicazione, conoscenza in genere - riguardante colleghi, clienti, pratiche trattate, lavori, commesse espletate e/o da espletare, è e deve rimanere strettamente riservata, non divulgabile e da considerare coperta da segreto professionale.

L'obbligo di riservatezza e di segretezza su quanto appreso nell'esercizio delle proprie incombenze lavorative, o professionali, o aziendali, è assoluto e prescinde dall'ulteriore obbligo di tutela della *privacy*, autonomamente sanzionato sul piano civile e penale.

All'obbligo di riservatezza e segretezza su tutto ciò che, direttamente o indirettamente, possa essere stato appreso per ragioni di ufficio va aggiunto l'ulteriore e correlativo divieto di utilizzare le predette, eventuali, conoscenze a vantaggio proprio e/o di familiari, conoscenti, terzi in genere.

7. USO DI BENI AZIENDALI E RISORSE INFORMATICHE

Tutti i beni aziendali, ivi compresi gli arredamenti e gli accessori, dovranno essere rispettati e salvaguardati nella loro integrità fisica e funzionale.

I beni di proprietà dell'azienda - di qualunque tipo e specie - che siano stati eventualmente messi a disposizione di collaboratori o di terzi, dovranno essere custoditi da colui che li ha ricevuti, rimanere senza soluzione di continuità nella sua sfera di controllo, essere usati solo per fini professionali.

Nella nozione di *bene di proprietà dell'azienda* rientrano anche le risorse informatiche e telematiche, quale strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'azienda, nonché ausilio essenziale che assicura rapidità, ampiezza e correttezza dei flussi informativi per una corretta gestione ed un efficace controllo dell'attività svolta.

In vista di tale centralità, tutti i Destinatari che, a vario titolo o anche in via occasionale, abbiano accesso all'uso dei mezzi telefonici, informatici, telematici in genere, dovranno:

- custodire e salvaguardare il mezzo aziendale ricevuto in consegna evitando di cederlo, prestarlo, o farlo riparare a terzi estranei di propria iniziativa;
- usarlo in stretta aderenza (v. solo ed esclusivamente) alle finalità ed esigenze aziendali;
- evitarne qualunque forma di rimaneggiamento o manipolazione, sia fisica che funzionale;
- evitarne l'uso per fini personali;
- evitarne un uso illecito.

Ove chiunque, anche informalmente ed estraneo alla *Società,* abbia notizia che alcuno dei Destinatari ha posto in essere atti o condotte delittuose, illeciti o soltanto immorali, tramite web o collegamenti via internet, dovrà avvisarne tempestivamente i vertici aziendali. Questi ultimi, unitamente all'Organismo di Vigilanza, dovranno - in base alla specifica gravità della notizia, dei sospetti o degli indizi in relazione all'eventuale abuso telematico - esercitare i loro poteri di indagine, di vigilanza e di disciplina, ivi compreso il diritto/dovere di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Tutte le informazioni contenute nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, rientrano nella stretta titolarità della *Società* e non potranno, per nessuno motivo, essere liberamente copiate, modificate, cancellate, distrutte o alterate. Degli stessi dati è fatto anche assoluto divieto di uso per finalità che attengano a raccolta e/o archiviazione non autorizzata, così come di diffusione per fini diversi da quelli perseguiti nell'attività della *Società*.

9. RISPETTO DELLA COLLETTIVITÀ E DELL'AMBIENTE

Forever Living Products S.r.l. è impegnata in prima persona a lavorare in funzione di un concreto miglioramento delle condizioni di vita della collettività e dell'habitat in cui la stessa risiede.

La tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, rappresenta per la *Società* un valore etico e morale primario, sia a titolo individuale che come soggetto giuridico. In quest'ottica, la società chiama tutti coloro che lavorano "con" e "per" essa ad una attenzione particolare alla professionalità ed alla eccellenza del lavoro svolto a garanzia degli stessi beni.

All'uopo, la *Società* condurrà in prima persona una campagna di sensibilizzazione di tale tutela ed un controllo ed una vigilanza costante affinché siano rispettati integralmente:

- la normativa presupposta dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;

- tutte le tecniche e gli strumenti atti ad evitare l'inquinamento ambientale;
- la corretta gestione dei rifiuti, solidi e liquidi, urbani e industriali;
- la specie animale;
- il bene paesaggistico;
- i siti ambientali protetti;
- l'informazione e la formazione nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, possano o debbano contribuire al miglioramento dei beni ambientali;
- l'informazione e la formazione nei confronti di tutti i "destinatari" affinché gli stessi si rendano conto di come la tutela dell'ambiente debba rappresentare un loro fondamentale diritto/dovere.

10. GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Forever Living Products S.r.l. registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci, dei collaboratori e degli organismi preposti ad evitare che compaiano poste di bilancio false, fuorvianti o ingannevoli.

A tal fine le scritture contabili della *Società*:

- sono redatte secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità e tracciabilità, in modo da consentire la rappresentazione di un quadro veridico e fedele della situazione aziendale;
- sono tenute dai soggetti competenti in conformità alla legge ed ai principi tecnici;
- sono aderenti alle procedure contabili e basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili sulla scorta della natura delle operazioni cui fanno riferimento.

L'attività amministrativa e contabile è attuata anche tramite l'utilizzo di strumenti aggiornati e procedure informatiche che:

- consentano di ottimizzare l'efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili;
- favoriscano i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni aziendali;
- assicurino la possibilità di rintracciare agevolmente, per ciascuna registrazione contabile, la documentazione a supporto al fine di consentirne le necessarie analisi e verifiche.

Forever Living Products Italy S.r.l. ritiene che la trasparenza dei bilanci aziendali sia un valore primario. A tal fine, la *Società* presta a tutti i livelli, nonché a tutti i soggetti investiti della funzione contabile, la massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, ai beni ed alle operazioni aziendali.

11. CONFLITTI DI INTERESSE

I Destinatari del Codice Etico dovranno evitare qualunque situazione ed attività in cui possa manifestarsi, anche solo in via potenziale, un conflitto di interessi tra le attività personali/professionali svolte in favore della *Società* e le eventuali mansioni ricoperte all'interno della struttura di appartenenza.

Non è consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato dei beni aziendali, né avere interessi direttamente o indirettamente "in conflitto" con società, clienti, fornitori e concorrenti. Il concreto apprezzamento dell'eventuale azione in "*conflitto di interesse*", posta in essere dal Destinatario, è devoluto al giudizio dell'Organo Dirigente e all'Organismo di Vigilanza.

12. VALENZA DEL CODICE ETICO

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà: se posta in essere da dipendente, collaboratore, professionista o incaricato alle vendite, inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto; se posta in essere da socio o amministratore o organo che riveste carica sociale, giusta causa di revoca dei poteri o di estromissione societaria. La stessa violazione, ove compatibile con il contatto di lavoro di riferimento, darà diritto a *Forever Living Products* di applicare le sanzioni disciplinari in esso previste.

13. ATTUAZIONE, CONTROLLO E REVISIONE

Tutte le compagini societarie ed aziendali munite di poteri di gestione, controllo e vigilanza sull'attività e sul comportamento tenuto dai Destinatari, sono direttamente responsabili della

concreta attuazione e applicazione del Codice Etico.

Qualunque inosservanza ad una o più regole del Codice Etico dovrà essere segnalata, ai fini di un adeguato vaglio, accertamento e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'organismo di Vigilanza - ove lo ritenga ed il fatto non riguardi alcuna delle funzioni apicali - potrà coinvolgere nelle eventuali decisioni sanzionatorie l'Organo Dirigente e gli altri Organismi di Controllo. La scelta di "chiamata" in decisione dell'uno o dell'altro Organo dipenderà dalla specifica violazione denunciata.

Qualunque soggetto operi "con" o "per" la *Società* avrà il diritto di segnalare eventuali deficienze o manchevolezze del Codice Etico.

La comunicazione sarà effettuata all'Organismo di Vigilanza, cui è devoluto il potere/ dovere di procedere alla revisione ed all'aggiornamento, sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 che del Codice Etico.

14. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La conoscenza del Codice Etico sarà assicurata dalla *Società* attraverso adeguati, ed eventualmente individualizzati, strumenti di natura informativa a tutti coloro che, a titolo permanente od occasionale, operino "con" o "per" essa.

Le modalità di trasmissione sono devolute all'Organo Dirigente o a un suo delegato.

Eventuali informazioni, spiegazioni o chiarimenti, sul contenuto del Codice saranno fornite a chiunque ne rappresenti l'esigenza, necessità, o semplice curiosità.